



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

# Rapporto Annuale 2024

## Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Roma, maggio 2025

anno 2024

numero

17





BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

# Rapporto Annuale 2024

## Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Roma, maggio 2025

*L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è l'unità centrale nazionale con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d'Italia dal D.lgs. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale.*

*La UIF acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; ne effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e ne valuta la rilevanza ai fini dell'invio ai competenti Organi investigativi e giudiziari, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.*

*La normativa prevede scambi di informazioni tra la UIF e le Autorità di vigilanza, le amministrazioni e gli ordini professionali. L'Unità e gli Organi investigativi e giudiziari collaborano ai fini dell'individuazione e dell'analisi di flussi finanziari anomali. L'Unità partecipa alla rete mondiale delle FIU per gli scambi informativi essenziali a fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.*

© Banca d'Italia, 2025

**Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

**Direttore responsabile**  
Enzo Serata

**Indirizzo**  
Largo Bastia, 35 – 00181 Roma – Italia

**Telefono**  
+39 0647921

**Sito internet**  
<https://uif.bancaditalia.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2284-3205 (stampa)  
ISSN 2284-3213 (online)

Grafica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia  
Stampato nel mese di giugno 2025

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>5</b>
<b>1. LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE .....</b>	<b>11</b>
1.1. I flussi segnalatici .....	11
1.2. La qualità della collaborazione attiva .....	14
1.3. L'analisi finanziaria.....	16
1.4. I provvedimenti di sospensione.....	19
1.5. I riscontri investigativi.....	19
<b>2. AREE DI RISCHIO E TIPOLOGIE .....</b>	<b>21</b>
2.1. I fattori di contesto .....	21
2.2. Evasione fiscale .....	21
2.3. Abuso di fondi pubblici e corruzione .....	23
2.4. Criminalità organizzata.....	24
2.5. Ulteriori casistiche.....	25
<b>3. IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO .....</b>	<b>29</b>
3.1. I flussi informativi.....	29
3.2. Le analisi e le tipologie di operazioni .....	30
3.3. Le attività internazionali.....	31
<b>4. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO E L'ANALISI STRATEGICA.....</b>	<b>33</b>
4.1. Le comunicazioni oggettive.....	33
4.2. Le segnalazioni SARA .....	35
4.3. Le dichiarazioni ORO .....	39
4.4. L'analisi strategica .....	41
<b>5. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO .....</b>	<b>45</b>
5.1. L'attività ispettiva e di controllo cartolare .....	45
5.2. Le procedure sanzionatorie .....	48
<b>6. LA COLLABORAZIONE CON LE ALTRE AUTORITÀ.....</b>	<b>49</b>
6.1. La collaborazione con l'Autorità giudiziaria.....	49
6.2. La collaborazione con le autorità di vigilanza e le altre istituzioni.....	50
6.3. Le sanzioni finanziarie internazionali.....	51
<b>7. L'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE .....</b>	<b>55</b>
7.1. La collaborazione con le FIU estere .....	55
7.2. La Piattaforma delle FIU europee e la rete FIU.net .....	57
7.3. Rapporti con controparti estere e assistenza tecnica .....	57
7.4. La partecipazione al GAFI e ad altri organismi.....	58
7.5. La partecipazione al Gruppo Egmont .....	59
<b>8. IL QUADRO NORMATIVO .....</b>	<b>61</b>
8.1. Il contesto internazionale ed europeo.....	61
8.1.1. L' <i>AML package</i> e l'istituzione dell'AMLA .....	61
8.1.2. Ulteriori iniziative europee e internazionali.....	61
8.2. La normativa nazionale .....	62
8.2.1. Gli interventi legislativi.....	62

8.2.2. La disciplina secondaria e gli altri provvedimenti.....	64
<b>9. LE RISORSE E L'ORGANIZZAZIONE.....</b>	<b>65</b>
9.1. L'organizzazione e le risorse.....	65
9.2. I progetti informatici .....	65
9.3. La sicurezza e la riservatezza delle informazioni .....	66
9.4. La comunicazione esterna.....	67
<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>69</b>
<b>SIGLARIO .....</b>	<b>75</b>

---

### Indice dei riquadri

Le nuove schede di feedback	14
Schemi di riciclaggio internazionale e <i>joint analyses</i>	21
Le <i>stablecoins</i> negli schemi di riciclaggio	26
Le modalità di infiltrazione delle organizzazioni criminali nell'economia legale	41
Il rischio di infiltrazione mafiosa nelle amministrazioni comunali in Italia	42
I rischi nel settore oro – le iniziative dell'Unità	46
Protocollo d'intesa UIF-GDF	49
Informative <i>cross-border</i> - fenomeni	56
Revisione degli standard GAFI in materia di trasparenza nei trasferimenti	58
La nuova procedura di <i>support and compliance</i>	60
Istruzioni della UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette	64
Sperimentazione di algoritmi di <i>machine learning</i> in ambiente con elevati presidi di sicurezza dei dati	66
L'accordo tecnico UIF-DNA-DIA-GDF	67

---

## PREMESSA

Nel 2024 si è confermata la riduzione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) registrata nell'anno precedente. La diminuzione dei flussi di banche e Poste, i maggiori segnalanti, è stata in parte compensata dall'incremento di quelli dei professionisti, nonché dalla sensibile variazione in aumento delle SOS provenienti da alcuni istituti di pagamento (IP) e istituti di moneta elettronica (IMEL) registrata nell'ultimo trimestre. Fra i soggetti obbligati non finanziari si rilevano aumenti significativi delle SOS inviate dagli operatori in valuta virtuale e dai soggetti operanti nel commercio di oro o nella fabbricazione e commercio di oggetti preziosi. Restano consistenti, sebbene in diminuzione, le segnalazioni dei prestatori di servizi di gioco, mentre quelle dei soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto valori si sono quasi dimezzate. Anche il flusso segnaletico delle Pubbliche amministrazioni (PA) si conferma in crescita, pur rimanendo ancora marginale e circoscritto a pochi enti. Le segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo hanno registrato un incremento.

Sul contenimento del flusso segnaletico hanno inciso anche le numerose iniziative intraprese dalla UIF ai fini del miglioramento della qualità della collaborazione attiva; questa correlazione è evidenziata dal significativo calo delle SOS analizzate nel 2024 e classificabili a basso rischio di riciclaggio, che sono passate dal 25% dell'anno precedente al 20%. Oltre al perfezionamento del sistema di monitoraggio della qualità della collaborazione attiva, nel 2024 è proseguito l'affinamento delle nuove schede di feedback che sono state oggetto di consultazione con i principali segnalanti. Le nuove schede saranno basate su numerosi indicatori incentrati su aspetti qualitativi innovativi e saranno il principale strumento di condivisione con i segnalanti nell'ambito di un dialogo costruttivo sugli esiti del monitoraggio di qualità. La contrazione numerica delle segnalazioni è più che compensata dall'aumento della complessità delle fattispecie rappresentate e dal numero di dati e informazioni presenti nelle SOS. Ciò si riflette nelle tecniche di analisi, con la crescente diffusione di metodi che consentono il pieno sfruttamento del patrimonio informativo della UIF e su approcci di analisi aggregata e di rete.

Gli schemi di riciclaggio emersi dall'analisi delle segnalazioni sono sempre più articolati e spesso contraddistinti da intensa operatività transnazionale, anche realizzata tramite canali e strumenti finanziari innovativi e talvolta con il coinvolgimento di intermediari e operatori costituiti e attivi in giurisdizioni che consentono arbitraggi normativi. Tali schemi, finalizzati a ostacolare l'individuazione degli illeciti, del relativo perimetro soggettivo e della destinazione dei proventi, sono particolarmente ricorrenti nelle fattispecie di tipo fiscale e nelle altre tradizionali aree di rischio dell'abuso di fondi pubblici, della corruzione e della criminalità organizzata, che continuano a essere rilevanti nei flussi segnaletici. L'ampia diffusione della tecnologia influisce sulla tipologia di casistiche rilevate dalle segnalazioni, con il peso crescente delle frodi informatiche e la continua evoluzione delle modalità di utilizzo delle criptoattività a scopi di riciclaggio.

Le comunicazioni oggettive sulle operazioni in contante hanno evidenziato un lieve calo nel numero di transazioni rispetto al 2023, a fronte di una stabilità degli importi medi. I dati SARA evidenziano che anche nel 2024 gli utilizzi anomali di contante sono maggiormente concentrati nelle province del Centro-Nord. I bonifici con i paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi sono diminuiti in maniera significativa sia in entrata sia in uscita, soprattutto a causa della diversa composizione dell'insieme dei paesi classificati a rischio rispetto all'anno precedente. Il valore delle dichiarazioni preventive di trasferimento di oro al seguito verso l'estero ha registrato un significativo aumento, al pari di quello delle dichiarazioni a consuntivo, soprattutto connesso all'andamento delle quotazioni dell'oro.

Nel quadro dell'analisi strategica è proseguito l'approfondimento delle modalità di infiltrazione criminale nell'economia legale e nella PA è stato portato a termine uno studio che propone un quadro concettuale per spiegare e classificare le motivazioni sottostanti all'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico ed è stato sviluppato un algoritmo per stimare il rischio di infiltrazione mafiosa nelle amministrazioni comunali. È in corso di sperimentazione un algoritmo di *machine learning* per individuare SOS potenzialmente riconducibili a casi di pedopornografia. Sono stati effettuati interventi significativi sugli strumenti informatici e di analisi per ridurre le attività manuali, assicurare la riservatezza delle informazioni e rendere le applicazioni meglio rispondenti all'evoluzione metodologica, normativa e tecnologica. Lo scambio di informazioni con gli Organi investigativi (OO.II.) e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA) è stato reso ancora più sicuro.

Nell'attività ispettiva della UIF gli approfondimenti condotti fra gli operatori non finanziari hanno riscontrato criticità nel comparto del gioco, in particolare quello online. Anche gli accertamenti sui segnalanti del settore dell'oro hanno evidenziato carenze nei presidi antiriciclaggio e nella consapevolezza degli obblighi antiriciclaggio; l'Unità ha realizzato apposite iniziative di sensibilizzazione degli operatori del comparto.

Le richieste di informazioni dell'Autorità giudiziaria e degli OO.II. si sono lievemente ridotte, ma hanno interessato un numero di SOS lievemente superiore a quello del 2023. A luglio 2024 la Guardia di Finanza e la UIF hanno firmato un nuovo Protocollo finalizzato a rafforzare la collaborazione, in particolare attraverso il coordinamento delle attività di controllo, per orientare efficacemente l'attività su settori e fenomeni a maggior rischio.

Gli scambi informativi con le Financial Intelligence Unit (FIU) estere si attestano su livelli significativi, in aumento rispetto al 2023. La qualità delle richieste e informative spontanee ricevute da altre FIU si è accresciuta, arricchendo il patrimonio informativo della UIF e dimostrando un continuo affinamento delle capacità di analisi delle FIU estere. Nella collaborazione prestata dalla UIF incidono residue criticità nell'acquisizione dei dati investigativi, a causa di vincoli normativi. In ambito europeo la collaborazione internazionale beneficia anche degli scambi di tipo *cross-border*; nel 2024 la UIF ha ricevuto oltre 65 mila segnalazioni della specie e ne ha inviate oltre 10 mila. L'Unità continua a esercitare le funzioni e i compiti delegati dal CSF sulle misure sanzionatorie internazionali, in particolare nei confronti della Federazione russa. Nel 2024 si sono conclusi i lavori per l'aggiornamento dell'Analisi nazionale del rischio, a cui la UIF ha contribuito nell'ambito del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF). L'Analisi conferma che il rischio di riciclaggio nel nostro Paese è molto significativo e individua, fra le minacce più rilevanti per il sistema nazionale, corruzione, estorsione, evasione e reati tributari, reati fallimentari e societari.

Nella seconda metà del 2024 ha preso avvio la *Mutual Evaluation* del sistema antiriciclaggio italiano da parte del GAFI. L'esercizio, a cui partecipa anche la UIF, verifica sia la conformità formale dell'assetto normativo rispetto agli standard sovranazionali sia l'efficacia delle misure adottate e delle attività svolte. L'avvio dell'Autorità antiriciclaggio europea (AMLA) e la nuova regolamentazione europea danno vita a un nuovo assetto istituzionale che potrà rafforzare l'integrazione fra gli Stati membri nell'attività antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Di fronte ai rischi derivanti dal contesto geopolitico mondiale e dall'evoluzione della criminalità economica e finanziaria, l'Unità conferma il proprio impegno a svolgere un ruolo costruttivo e propositivo nel sistema antiriciclaggio nazionale e internazionale, per continuare ad assicurare un'efficace azione di prevenzione e contrasto dell'illegalità con il supporto delle altre autorità, dei segnalanti e con il prezioso contributo del proprio personale.

**Il Direttore**  
**Enzo Serata**



# L'ATTIVITÀ IN SINTESI

## Analisi finanziaria



## Intelligence, disseminazione e controlli



143.850 Segnalazioni di operazioni sospette trattate

46.053 SOS di carte, giochi, cryptoattività e money transfer valutate con l'analisi aggregata

188 Operazioni sospette valutate ai fini di sospensione

28 Provvedimenti di sospensione di operazioni sospette

24 Accertamenti ispettivi o cartolari

20 Procedimenti sanzionatori

## Collaborazione con organi delle indagini e autorità nazionali

373

Richieste di informazioni dall'Autorità giudiziaria

741

Risposte e comunicazioni all'Autorità giudiziaria

49

Informative inviate alle autorità di vigilanza di settore


15.000

Riscontri soggettivi su SOS trasmesse alla DNA

242


Misure di "congelamento" relative al finanziamento del terrorismo e all'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

## FIU ESTERE



## CONTRIBUTI

alla conoscenza dell'antiriciclaggio



## Normativa secondaria e comunicazioni della UIF

2024

giugno

**Comunicato IVASS**  
Modifiche e integrazioni al regolamento n. 44/19

novembre

**Provvedimento Banca d'Italia**  
In materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

dicembre

**Comunicazione UIF e Banca d'Italia**  
Sugli obblighi antiriciclaggio in materia di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali

gennaio

**Comunicato UIF**  
Novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro

2025

febbraio

**Comunicato UIF**  
Chiarimenti in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro

## Infrastruttura IT

**Ambiente di analisi**  
Nuovi indicatori (ranking finanziario, link rating, soggetti neutri)  
Supporto alla definizione del contesto operativo delle SOS

**Strumenti di analisi**  
Graph DB  
Risoluzione Identità

**Innovazione**  
Sperimentazione algoritmi di machine learning in ambiente con elevati presidi di sicurezza dei dati

**Automazione e Supporto**  
Gestione automatizzata sospensioni  
Scambio dati  
UIF - Ministero dell'Interno  
Rilevazione Trasferimenti Russi

**Sicurezza**  
Trattamento soggetti politicamente esposti (PEP)  
Implementazione protocollo di intesa UIF-DNA-DIA-GDF



## 1. LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

### 1.1. I flussi segnaletici

Nel 2024 le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dalla UIF sono diminuite del 3,3%, confermando la riduzione registrata nel 2023 (*Tavola 1.1*); alla contrazione del flusso complessivo si è associata una minore percentuale di SOS a basso rischio di riciclaggio (cfr. il paragrafo: *La qualità della collaborazione attiva*).

*Tavola 1.1*

	Segnalazioni ricevute				
	2020	2021	2022	2023	2024
Valori assoluti	113.187	139.524	155.426	150.418	145.401
<i>Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente</i>	<i>7,0</i>	<i>23,3</i>	<i>11,4</i>	<i>-3,2</i>	<i>-3,3</i>

La categoria di banche e Poste ha registrato una riduzione del 9,4% rispetto al 2023, pur **segnalanti** confermandosi il settore da cui proviene il maggior numero di segnalazioni. Di contro si è osservato un rilevante incremento delle segnalazioni trasmesse dai professionisti (+27,9%), principalmente dai notai. Sebbene anche per gli intermediari finanziari diversi dalle banche si rilevi nell'anno una complessiva riduzione, l'ultimo trimestre del 2024 ha fatto registrare una significativa variazione nell'andamento delle segnalazioni provenienti dagli IMEL e IP e i relativi punti di contatto comunitari, con un aumento notevole rispetto ai mesi precedenti. Il settore degli operatori non finanziari evidenzia un importante aumento del numero di segnalazioni trasmesse, quasi raddoppiate rispetto al 2023, ascrivibile in via prevalente alla categoria degli operatori in valuta virtuale (+168,0%) anche per effetto del rilevante contributo dei nuovi segnalanti attivi del comparto, e dei soggetti in commercio di oro o fabbricazione e commercio di oggetti preziosi (+76,6%). Prosegue la riduzione del flusso proveniente dai soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto valori (-46,2%) e diminuiscono le SOS dei prestatori di servizi di gioco (-20,6%). Le Pubbliche amministrazioni hanno trasmesso 1.264 comunicazioni, confermando la crescita del flusso, che resta tuttavia marginale e proveniente da pochi enti (*Tavola 1.2*).

Nei primi quattro mesi del 2025 il numero di SOS ricevute si è attestato a 53.446 unità, con un aumento del 16,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le SOS analizzate sono aumentate del 17,1%.

Le SOS ricevute per il finanziamento del terrorismo sono state 340, con un aumento di **Le operazioni sospette** 43 unità rispetto al 2023 (cfr. il capitolo 3: *Il contrasto al finanziamento del terrorismo*). Restano esigue (25 nel 2024) le segnalazioni riconducibili alla categoria del finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa<sup>1</sup>.

Nella distribuzione territoriale delle segnalazioni si conferma il primato della Lombardia per valore assoluto, con un'incidenza del 19,1% sul totale, seguita dal Lazio e dalla Campania (*Tavola 1.3*)<sup>2</sup>. Le variazioni negative più rilevanti hanno interessato le regioni della Basilicata (-26,5%) e della Calabria (-17,7%); anche le operazioni online sono diminuite del 16,2% rispetto

<sup>1</sup> A partire da febbraio 2022, la categoria comprende anche le segnalazioni aventi a oggetto le operazioni connesse con l'attività delle imprese produttrici di mine antipersona e di munizioni e submunizioni a grappolo (cfr. il *Comunicato UIF* del 3 febbraio 2022).

<sup>2</sup> La localizzazione territoriale delle segnalazioni si riferisce, per convenzione, a quella della prima operazione segnalata nella SOS.

al 2023 e, in linea con l'anno precedente, le relative SOS sono inviate principalmente da operatori di gioco (4.509 SOS) e IMEL (4.297 SOS). In aumento le segnalazioni relative a operazioni localizzate all'estero (31,1%), con particolare concentrazione in Lituania (239 SOS), Germania (210 SOS) e Regno Unito (186 SOS). Nel 2024 le prime due province di localizzazione delle segnalazioni in rapporto alla popolazione si confermano rispettivamente Milano e Prato, con flussi compresi tra 494 unità e 382 per 100.000 abitanti, seguite da Napoli e Reggio Emilia (*Figura 1.1*).

Tavola 1.2

<b>Segnalazioni ricevute per tipologia di segnalante (1)</b>					
TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	2023		2024		(var. % rispetto al 2023)
	(valori assoluti)	(quote %)	(valori assoluti)	(quote %)	
<b>Intermediari e operatori bancari e finanziari</b>	<b>126.125</b>	<b>83,8</b>	<b>117.982</b>	<b>81,1</b>	<b>-6,5</b>
Banche e Poste	82.374	54,8	74.644	51,3	-9,4
Intermediari e operatori finanziari	43.746	29,1	43.326	29,8	-1,0
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	21.025	14,0	20.513	14,1	-2,4
IP e punti di contatto di IP comunitari	16.220	10,8	17.148	11,8	5,7
Imprese di assicurazione	3.604	2,4	3.219	2,2	-10,7
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	1.361	0,9	1.299	0,9	-4,6
SGR, SICAV e SICAF	443	0,3	431	0,3	-2,7
Società fiduciarie ex art. 106 TUB	216	0,1	149	0,1	-31,0
SIM	64	0,0	61	0,0	-4,7
Interm. e altri operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie	813	0,5	506	0,3	-37,8
Società di gestione dei mercati e str. finanziari	<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>
<b>Soggetti obbligati non finanziari</b>	<b>23.879</b>	<b>15,9</b>	<b>26.155</b>	<b>18,0</b>	<b>9,5</b>
Professionisti	<b>8.090</b>	<b>5,4</b>	<b>10.345</b>	<b>7,1</b>	<b>27,9</b>
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	7.721	5,1	9.960	6,9	29,0
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	207	0,1	266	0,2	28,5
Società di revisione, revisori legali	73	0,0	48	0,0	-34,2
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	42	0,0	33	0,0	-21,4
Avvocati	24	0,0	11	0,0	-54,2
Altri soggetti esercenti attività professionale	23	0,0	27	0,0	17,4
Operatori non finanziari	<b>3.766</b>	<b>2,5</b>	<b>6.263</b>	<b>4,3</b>	<b>66,3</b>
Soggetti in attività di custodia e trasporto valori	1.034	0,7	556	0,4	-46,2
Soggetti in commercio di oro o fabbricazione e commercio di oggetti preziosi	1.327	0,9	2.344	1,6	76,6
Operatori in valuta virtuale	1.181	0,8	3.165	2,2	168,0
Altri operatori non finanziari	224	0,1	198	0,1	-11,6
Prestatori di servizi di gioco	<b>12.023</b>	<b>8,0</b>	<b>9.547</b>	<b>6,6</b>	<b>-20,6</b>
<b>Pubblica amministrazione</b>	<b>414</b>	<b>0,3</b>	<b>1.264</b>	<b>0,9</b>	<b>205,3</b>
<b>Totale</b>	<b>150.418</b>	<b>100,0</b>	<b>145.401</b>	<b>100,0</b>	<b>-3,3</b>

(1) Le tipologie di segnalanti sono definite in dettaglio negli artt. 3 e 10 del D.lgs. 231/2007.

Nel 2024 l'importo complessivo delle operazioni sospette eseguite portate a conoscenza della UIF è stato quasi 94,0 miliardi di euro (95,5 nell'anno precedente). Considerando anche il dato delle operazioni non eseguite (6,5 miliardi, in diminuzione rispetto ai 7,9 del 2023), il valore complessivo delle operazioni segnalate ammonta a 100,5 miliardi di euro. Resta sostanzialmente invariata la distribuzione delle segnalazioni per classe di importo che, per la


maggior parte, riguardano operazioni di ammontare compreso tra 50.001 e 500.000 euro (Figura 1.2), seguite dalla classe fino a 50.000 euro.

Tavola 1.3


REGIONI	2023		2024		(var. % rispetto al 2023)
	(valori assoluti)	(quote %)	(valori assoluti)	(quote %)	
Lombardia	27.462	18,3	27.832	19,1	1,3
Lazio	15.872	10,6	14.615	10,1	-7,9
Campania	15.903	10,6	15.981	11,0	0,5
Veneto	10.673	7,1	10.758	7,4	0,8
Emilia-Romagna	9.834	6,5	9.781	6,7	-0,5
Piemonte	8.731	5,8	8.041	5,5	-7,9
Toscana	8.647	5,7	7.659	5,3	-11,4
Sicilia	8.672	5,8	8.940	6,1	3,1
Puglia	6.356	4,2	6.594	4,5	3,7
Calabria	3.934	2,6	3.236	2,2	-17,7
Liguria	3.614	2,4	3.043	2,1	-15,8
Marche	3.069	2,0	2.983	2,1	-2,8
Trentino-Alto Adige	2.330	1,5	2.213	1,5	-5,0
Friuli Venezia Giulia	2.240	1,5	2.262	1,6	1,0
Abruzzo	1.883	1,3	1.824	1,3	-3,1
Sardegna	2.098	1,4	2.452	1,7	16,9
Umbria	1.335	0,9	1.366	0,9	2,3
Basilicata	993	0,7	730	0,5	-26,5
Molise	410	0,3	438	0,3	6,8
Valle D'Aosta	274	0,2	232	0,2	-15,3
Esterio	1.972	1,3	2.586	1,8	31,1
Online	14.116	9,4	11.835	8,1	-16,2
<b>Totale</b>	<b>150.418</b>	<b>100,0</b>	<b>145.401</b>	<b>100,0</b>	<b>-3,3</b>

Figura 1.1

Distribuzione in quartili delle segnalazioni ricevute per 100.000 abitanti in base alla provincia in cui è avvenuta l'operatività segnalata



**Distribuzione del numero di segnalazioni ricevute per classi di importo**  
(valori in euro)



## 1.2. La qualità della collaborazione attiva

Nel 2024 è proseguito l'impegno della UIF per il miglioramento della qualità della collaborazione attiva attraverso il perfezionamento del sistema di monitoraggio QUASAR<sup>3</sup>, l'affinamento delle nuove schede di feedback e la realizzazione di iniziative mirate finalizzate al confronto con i segnalanti su criticità o elementi di attenzione emersi dal predetto monitoraggio.

### Le nuove schede di feedback

Le nuove schede di feedback sono state predisposte integrando la struttura originale della precedente versione delle schede, risalente a quasi dieci anni fa, attraverso un'accurata selezione degli indicatori del sistema QUASAR. La platea di destinatari sarà estesa, oltre che alle categorie "banche e Poste" e "money transfer", a tutti i segnalanti che abbiano superato una determinata soglia di SOS trasmesse nell'ultimo anno, così da favorire ancor più il dialogo con la UIF. L'invio periodico delle schede avverrà con cadenza almeno annuale e si aggiungerà alle comunicazioni trimestrali relative alle SOS a basso rischio di riciclaggio (classi A e B), rappresentando uno strumento aggiuntivo per l'autoesame della collaborazione attiva da parte del segnalante. Le nuove schede di feedback, che al pari delle precedenti non hanno carattere valutativo, mirano al miglioramento della qualità della collaborazione attiva. Gli indicatori che le compongono sono più numerosi e focalizzati su profili qualitativi ulteriori rispetto a quelli in precedenza considerati e sono articolati secondo le quattro macroaree previste dal progetto QUASAR:

A – Grado di partecipazione al sistema: fornisce una misura quantitativa che mette in luce il contributo segnaletico di ciascun soggetto in relazione a parametri operativi e dimensionali.

B – Qualità sostanziale: valuta il profilo di rischio emergente dal contesto segnalato, le eventuali fattispecie di classificazione (fenomeni), nonché la sussistenza dei presupposti per l'invio delle SOS, anche in casi particolari all'attenzione dell'Unità.

<sup>3</sup> Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2023*, p. 15.

C – Qualità compilativa: verifica la correttezza formale delle SOS sotto il profilo del rispetto delle istruzioni di compilazione, il corretto utilizzo del modello segnaletico, la completezza e la coerenza delle informazioni e la chiarezza espositiva.

D – Tempestività: evidenzia la prontezza del segnalante sia nell'invio delle SOS sia nei tempi di risposta nelle interlocuzioni con l'Unità.

Per ciascun indicatore, la scheda riporta il dato dell'anno precedente e quello dello specifico gruppo di riferimento del segnalante oltre alle relative variazioni. Le nuove schede sono in fase di consolidamento: una prima versione è stata condivisa con gli 11 maggiori segnalanti al fine di ricevere spunti, commenti e proposte. La consultazione ha visto una partecipazione molto interessata, confermando l'utilità delle schede; sono stati identificati alcuni temi da approfondire in merito ai gruppi di riferimento, alla conformazione degli indicatori e alle tempistiche nella diffusione delle schede stesse. È in corso l'attuazione dei progetti informatici per l'introduzione delle schede nel sistema di comunicazione strutturata con i segnalanti.

Nel 2024 le nuove iscrizioni al portale Infostat-UIF sono state 384 (602 nel 2023), ascrivibili principalmente alla categoria dei professionisti. Il 21% dei nuovi iscritti ha inviato segnalazioni; la maggior parte (786 su 851 totali) sono state trasmesse da soggetti obbligati non finanziari, soprattutto da operatori in valuta virtuale. I segnalanti che hanno trasmesso SOS nel 2024 sono stati 1.096, di cui 174 di nuova iscrizione o inattivi nei quattro anni precedenti; 114 hanno inviato almeno 100 SOS (10%); a loro è riferibile il 91% delle SOS.

**Nuovi segnalanti e partecipazione**

La quota di SOS acquisite nel 2024 che, in base ai dati disponibili a febbraio 2025, sono classificabili a basso rischio di riciclaggio secondo le due classi A e B<sup>4</sup>, pone in evidenza una possibile correlazione tra la diminuzione del flusso segnaletico e una maggiore qualità della collaborazione attiva: le predette segnalazioni sono il 20,4% del totale rispetto al 25,2% del 2023 con una prevalenza delle SOS di tipo B (15,4%). È in linea con il dato generale la percentuale di SOS a basso rischio di banche e Poste (21,3% in calo del 5,4%), mentre restano più elevate le percentuali di alcune categorie, tra cui i professionisti (27,7%) e i prestatori di servizi di gioco (25,2%), per le quali si registra, comunque, un decremento (a fronte del 29,3% e 34,5% nel 2023); in ulteriore aumento la quota dei soggetti in commercio di oro o fabbricazione e commercio di oggetti preziosi (da 59,1% a 71,1%).

**Qualità sostanziale**

Alcune specifiche casistiche appaiono caratterizzate dalla presenza di fattori di innesco potenzialmente sintomatici di approcci segnaletici cautelativi o fondati su possibili automatismi. Ad esempio, i flussi pervenuti da banche e Poste nel 2024 connessi in via prevalente all'utilizzo del contante sono oltre un quinto delle SOS del comparto, sia pure con un calo rispetto all'anno precedente (24,6%); per la stessa categoria si registra un lieve aumento delle segnalazioni riferibili a soggetti indagati (15,3% rispetto al 14,3% del 2023).


Le segnalazioni ricevute nel 2024 con almeno un rilievo che, pur non bloccando la trasmissione della SOS, evidenzia un'anomalia nella correttezza formale sono state circa 14.000, il 9,7% del totale (10,6% nel 2023).

**Qualità formale**

Il 51% delle SOS è pervenuto entro un mese dall'esecuzione delle operazioni, il 68% e il 78% entro due e tre mesi, in linea con il 2023 (*Figura 1.3*).

**Tempestività**

<sup>4</sup> Le SOS di tipo A sono prive di sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto di riciclaggio o di terrorismo, mentre le SOS di tipo B sono connotate da deboli elementi, anche investigativi, a supporto del sospetto. Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2022*, p. 20 e il *Comunicato UIF* del 27 marzo 2023.



La percentuale di SOS inviate entro 30 giorni è più alta per professionisti (80%) e banche e Poste (56%) rispetto agli altri intermediari e operatori finanziari (47%), agli operatori non finanziari (46%) e ai prestatori di servizi di gioco (13%). Tale percentuale è migliorata per banche e Poste (52% nel 2023), mentre è diminuita per gli operatori non finanziari e i prestatori di servizi di gioco (rispettivamente 53% e 17% nel 2023). I tempi di inoltro delle comunicazioni delle PA si confermano lunghi, con il 90% delle SOS inviate oltre i 90 giorni.

Le richieste di informazioni inoltrate dalla UIF ai segnalanti per le attività di analisi finanziaria (c.d. indagini) sono state 6.019, destinate per il 77,4% a banche e Poste. Il 91,6% delle risposte è pervenuto entro sette giorni dalla relativa richiesta, il 3,5% è pervenuto oltre 15 giorni, superando nell'1,3% dei casi i 30 giorni. Si rilevano differenze significative nei tempi di risposta delle diverse categorie di segnalanti: il tasso di risposta entro sette giorni di banche e Poste è pari al 96%, mentre è significativamente più contenuto per i professionisti (49,5%), i prestatori di servizi di gioco (48%) e gli operatori non finanziari (69,8%).

#### Assistenza ai segnalanti

Nel 2024 sono state evase circa 2.400 richieste di assistenza ai segnalanti, in calo dell'11% rispetto al 2023, per effetto essenzialmente della semplificazione delle funzioni di registrazione dei nuovi iscritti al portale Infostat-UIF. L'introduzione di controlli automatici nel nuovo processo di registrazione ha infatti consentito ai segnalanti di evitare gli errori formali, riducendo significativamente gli scarti delle richieste di adesione (dal 51% al 10%). Un'ulteriore semplificazione ha riguardato gli adempimenti connessi alla comunicazione degli aggiornamenti anagrafici da parte dei segnalanti già registrati, le cui funzionalità sono state rilasciate a febbraio 2025<sup>5</sup>.

### 1.3. L'analisi finanziaria

Le segnalazioni di operazioni sospette analizzate e trasmesse agli Organi investigativi sono state 143.850, in diminuzione rispetto al 2023, con un andamento che riflette la contrazione dei flussi in entrata fino al terzo trimestre dell'anno (Tavola 1.4). Il sostenuto incremento delle SOS ricevute nel mese di dicembre (15.661 SOS a fronte di una media mensile di circa 11.800 SOS dall'inizio dell'anno), ascrivibile principalmente ad alcuni IP e IMEL, ha comportato l'aumento di circa 1.500 unità delle giacenze rispetto a quelle presenti alla fine del 2023.

<sup>5</sup> Cfr. *Comunicato UIF* dell'11 febbraio 2025.

Tavola 1.4


	Segnalazioni analizzate				
	2020	2021	2022	2023	2024
Valori assoluti	113.643	138.482	153.412	151.578	143.850
<i>Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente</i>	6,9	21,9	10,8	-1,2	-5,1

I tempi medi di lavorazione si sono ridotti a 13 giorni (15 nel 2023) e le SOS caratterizzate da profilo di rischio alto o medio-alto sono state analizzate e trasmesse agli Organi investigativi per il 51,3% entro sette giorni e per il 92,4% entro 30 giorni dalla ricezione. Il 93,7% del flusso segnalatico, a prescindere dal profilo di rischio attribuito in sede di analisi, è stato esaminato e inviato nei primi 30 giorni. **Tempi di lavorazione**

Sono proseguite le attività mirate a una completa ridefinizione del modello concettuale sottostante alla valutazione di rischio delle SOS intervenendo sulle sue componenti più rilevanti, relative alle caratteristiche dei soggetti coinvolti e alla tipologia di operatività. In questo ambito sono stati già definiti e integrati in RADAR tre primi indicatori utili all'apprezzamento del rischio e all'orientamento dell'analisi finanziaria: il *ranking finanziario* che definisce la rilevanza finanziaria di un soggetto all'interno di una SOS, il *link rating* che valuta il raccordo tra due SOS in base al peso finanziario dei soggetti che le accomunano e la *neutralità soggettiva* che identifica i soggetti segnalati che non rilevano ai fini del sospetto (es. banche presso le quali sono eseguite le operazioni). **Valutazione del rischio**

La distribuzione dei rating finali mostra una riduzione delle segnalazioni classificate a rischio basso e medio-basso (il 21,2% contro il 26,4% nel 2023) confermando la tendenza osservata nell'anno precedente. Al 45,9% delle SOS è stato assegnato un rischio medio-alto e alto (41,3% nel 2023; *Figura 1.4*).

Figura 1.4



L'aumento delle segnalazioni classificate a rischio medio-alto e alto è connesso sia a una maggior capacità di sfruttamento delle informazioni presenti negli archivi dell'Unità, ottenuta con il perfezionamento dei progetti CLAUT e LASER<sup>6</sup>, sia a una crescente complessità delle fattispecie segnalate, riconducibile anche all'introduzione di tecnologie e servizi innovativi per l'individuazione delle transazioni sospette da parte dei segnalanti. Crescono anche i dati strutturati nelle SOS, con un costante aumento dei soggetti, delle operazioni e **Complessità**

<sup>6</sup> Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2022*, p. 24.

dei rapporti censiti: nel 2024 le segnalazioni con più di dieci soggetti e operazioni sono state oltre un quinto del totale e, in media, il numero dei dati presenti nelle SOS è cresciuto rispetto agli anni precedenti per la maggior parte delle categorie di segnalanti. Dall'incremento della complessità dei flussi segnalati e dei contesti rappresentati consegue una maggiore ampiezza dei relativi approfondimenti, con un aumento del numero di segnalazioni (22,8% nel 2024) per la cui analisi l'Unità ha inviato più di 2 richieste di documenti e informazioni ai soggetti obbligati; inoltre, in quasi il 12% dei casi dagli approfondimenti è scaturita l'attivazione della collaborazione internazionale con una o più FIU estere.

#### Metodologie

Nel corso del 2024 sono state eseguite analisi c.d. di terzo livello, incluse le analisi di rete, con l'aggregazione di numerose segnalazioni connotate da analoghe modalità operative, elementi soggettivi o geografici comuni o riferibili a specifici contesti investigativi; gli approfondimenti hanno riguardato, in particolare, operatività realizzate mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e/o servizi nonché quelle relative all'abuso di finanziamenti pubblici.

*Tale approccio ha consentito di individuare fenomeni emergenti, articolati schemi di riciclaggio e specifici indicatori di rischio non altrimenti riscontrabili dall'esame delle singole fattispecie. Per questa tipologia di analisi è fondamentale lo sfruttamento dell'intero patrimonio informativo dell'Unità, la sua valorizzazione mediante l'incrocio con informazioni rinvenibili da basi dati esterne e l'acquisizione di ulteriori elementi dai soggetti obbligati, attraverso richieste di estrazioni anche massive di dati riguardanti operatività aventi specifiche caratteristiche (ad esempio flussi finanziari a favore di determinati rapporti esteri).*

Nei contesti riferibili a illeciti fiscali, ai fini della ricostruzione del perimetro dei soggetti coinvolti, sono stati utilizzati, congiuntamente ai dati finanziari, anche i dati contabili rivenienti dal sistema di fatturazione elettronica, che hanno portato a individuare reti di imprese che non sarebbe stato possibile identificare nella loro estensione sulla base della sola analisi dei flussi. L'integrazione delle informazioni tratte dalla fatturazione elettronica con la movimentazione finanziaria consente, oltre a una ricostruzione più completa del contesto, anche una valutazione complessiva della coerenza delle operatività esaminate e presenta notevoli potenzialità applicative anche in ambiti diversi da quello fiscale.

*È stato condotto un approfondimento su un'impresa che, dalla documentazione contabile fornita al segnalante, risultava avere un'intensa operatività, incongrua rispetto alla movimentazione finanziaria. L'analisi delle fatture elettroniche emesse e ricevute ha consentito di ricostruire un rilevante contesto di società, perlopiù neocostituite (molte delle quali censite negli archivi dell'Unità) con operatività assimilabile a quella finalizzata al compimento degli illeciti fiscali con il successivo trasferimento dei relativi proventi verso paesi del Sud Est asiatico per oltre 300 milioni di euro.*

Anche le segnalazioni provenienti dagli operatori in valuta virtuale sono caratterizzate dalla presenza di interconnessioni rilevanti che non sempre emergono chiaramente dalle singole SOS, anche in ragione delle caratteristiche peculiari di tali strumenti. Pertanto, nel corso del 2024, è stata sviluppata una metodologia di analisi di terzo livello per individuare i soggetti e gli indirizzi virtuali più rilevanti, i contesti caratterizzati da schemi di operatività relativi a più nominativi, nonché per rivalutare le SOS del comparto già analizzate alla luce delle eventuali informazioni successivamente acquisite. Sono state analizzate le SOS trasmesse da operatori in valuta virtuale nel 2023 relative a più di 2 mila soggetti (persone fisiche e non) e a più di 10 mila indirizzi virtuali, anche avvalendosi degli strumenti nella disponibilità dell'Unità, quali gli applicativi di analisi delle reti sociali e di *blockchain forensics* e quelli sviluppati internamente per individuare le connessioni tra i contesti segnalati e il peso finanziario dei soggetti.

*È stata individuata un'estesa rete di soggetti stranieri che, in linea con precedenti approfondimenti condotti dall'Unità, avrebbe realizzato un sistema informale di trasferimento di valori che regolerebbe i flussi tra i propri membri ricorrendo anche alle cryptoattività.*

L'analisi delle segnalazioni afferenti alle criptoattività mostra, inoltre, l'utilizzo di nuove tecnologie finalizzate a rendere la ricostruzione dei flussi finanziari più complessa e non sempre tracciabile con gli strumenti di analisi forense. In particolare, sono stati individuati casi di trasferimenti di criptoattività non registrati all'interno della *blockchain* in quanto disposti mediante tecnologie del tipo *layer-2* che hanno lo scopo di aumentare la capacità di validazione e, quindi, la velocità di perfezionamento delle transazioni, nonché l'impiego di applicazioni *privacy-oriented* o che consentono di spostare le criptoattività tra reti decentralizzate diverse.

#### 1.4. I provvedimenti di sospensione

Nel 2024 sono stati avviati 188 procedimenti amministrativi finalizzati all'adozione di un eventuale provvedimento di sospensione di operazioni sospette, in aumento rispetto al 2023, per un valore che complessivamente si attesta a 63 milioni di euro. In 101 casi le informative sono state inoltrate alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), in considerazione della presenza di un collegamento dei soggetti coinvolti nel procedimento con la criminalità organizzata. Le istruttorie avviate dalla UIF sulla base del monitoraggio delle operazioni non eseguite segnalate, in assenza di un'apposita informativa dei segnalanti, sono state 78. In linea con il 2023 i procedimenti di sospensione si sono conclusi mediamente entro cinque giorni lavorativi dal loro avvio. I provvedimenti adottati sono 28, per un valore delle operazioni sospese di 4,7 milioni di euro (*Tavola 1.5*); di questi, quasi un terzo scaturiscono da istruttorie di iniziativa della UIF (nove provvedimenti per un valore delle operazioni sospese di 9,8 milioni di euro).

*Tavola 1.5*

Sospensioni					
	2020	2021	2022	2024	2024
Numero di provvedimenti	37	30	32	25	28
Valore totale delle operazioni sospese ( <i>milioni di euro</i> )	13,0	18,0	108,7	8,7	4,7

Come di consueto, la maggior parte delle istruttorie (87%) è stata avviata su impulso di imprese assicurative, mentre quelle scaturite da informative inoltrate da banche sono il 9%, in aumento rispetto al dato del 2023 (5%). Coerentemente con l'origine dei procedimenti, le operazioni più ricorrenti esaminate ai fini sospensivi hanno riguardato polizze assicurative, in prevalenza operazioni di riscatto anticipato, riconducibili a soggetti coinvolti in indagini di natura penale o collegati ad ambienti della criminalità organizzata.

#### 1.5. I riscontri investigativi

La trasmissione delle SOS da parte della UIF agli OO.II. è seguita da flussi informativi di ritorno che forniscono un riscontro sull'interesse delle segnalazioni inviate e che sono essenziali al fine di orientare l'attività della UIF nella selezione e nel trattamento dei flussi segnalatici aventi a oggetto fattispecie analoghe o collegate. Al contempo questi flussi sono impiegati dall'Unità per fornire ai soggetti obbligati una valutazione qualitativa sull'efficacia e la fondatezza delle rispettive segnalazioni. È in corso un confronto tra UIF e GDF al fine di rendere più efficaci i feedback ricevuti e più in generale di individuare l'effettiva utilità delle SOS non direttamente impiegate in contesti di indagine.

Per le segnalazioni trasmesse agli OO.II. nel biennio 2023-24, ad aprile 2025 la GDF aveva inviato quasi 48.000 feedback positivi, in linea con la percentuale del 2023 rispetto al totale delle segnalazioni trasmesse nel biennio 2022-23: i feedback positivi hanno riguardato per l'84,5% segnalazioni valutate a rischio alto e medio-alto. Nello stesso periodo, i feedback positivi della DIA erano riferiti per l'89,8% dei casi a segnalazioni a rischio alto e medio-alto. Gli scambi di informazioni intercorsi con la DNA sono costituiti sia dai feedback di interesse sui dati delle segnalazioni sia dai riscontri nominativi sui soggetti segnalati alla UIF. Per quanto riguarda i primi, per le segnalazioni inviate nel biennio 2023-24 i feedback positivi sono stati oltre 9.600, riferiti per l'87,1% a SOS valutate a rischio medio-alto e alto, mentre i riscontri nominativi riguardanti le segnalazioni ricevute dalla UIF nel 2024 hanno evidenziato circa 15.000 soggetti, censiti in altrettante SOS, che risultavano presenti negli archivi della DNA.

La rilevanza a fini investigativi delle segnalazioni è, inoltre, evidenziata dal concreto e ampio sfruttamento del loro patrimonio informativo nelle attività poste in essere dalla DIA nell'ambito di indagini giudiziarie o di accertamenti di natura patrimoniale finalizzati all'applicazione di misure di prevenzione. Sulla base delle informazioni fornite dalla DIA, nel 2024 più della metà delle proposte di adozione di misure di prevenzione sono state formulate con il contributo di dati e informazioni contenuti nelle SOS: in particolare, i provvedimenti di sequestro e di confisca che ne hanno beneficiato hanno avuto a oggetto beni con un valore complessivo pari, rispettivamente, a 72 e 120 milioni di euro, corrispondenti a circa l'80% e il 76% del valore totale dei beni sequestrati e confiscati nell'anno. Anche nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria è elevato l'utilizzo delle SOS, i cui dati hanno contribuito all'adozione di sequestri e confische riguardanti beni con un valore di circa il 60% e il 55% di quelli complessivamente oggetto di provvedimenti.

## 2. AREE DI RISCHIO E TIPOLOGIE

### 2.1. I fattori di contesto

Nel 2024 la collaborazione attiva ha messo in evidenza la crescente complessità di schemi di riciclaggio posti in essere con la finalità di dissimulare le attività illecite, i soggetti coinvolti e la destinazione dei relativi proventi. Tali schemi hanno spesso una dimensione internazionale e sono realizzati con il frequente utilizzo di canali e di strumenti finanziari innovativi per il tramite di intermediari e operatori di varia natura; in molti casi questi ultimi offrono i propri servizi in paesi diversi da quelli in cui sono costituiti, sfruttando gli spazi di manovra offerti dall'arbitraggio regolamentare. Sono così realizzati trasferimenti di fondi di ingente ammontare su rapporti esteri in favore di beneficiari di difficile identificazione, che spesso rivestono il ruolo di collettore di proventi derivanti da illeciti principalmente di natura fiscale ma anche connessi a risorse pubbliche ottenute o utilizzate indebitamente ovvero riferibili a interessi della criminalità organizzata. Queste tipologie di illeciti, riconducibili alle tradizionali aree di rischio dell'evasione fiscale, dell'abuso di fondi pubblici e corruzione e della criminalità organizzata, continuano, infatti, a rivestire una primaria rilevanza nei flussi segnalati ma la strutturazione finanziaria delle fattispecie risulta sempre più articolata allo scopo di ostacolarne l'individuazione e la tracciabilità.

Si confermano ampi la diffusione e l'impatto degli strumenti tecnologici sulle casistiche oggetto di segnalazione, con il consolidamento della crescita delle frodi informatiche e degli schemi di riciclaggio, in continua evoluzione, fondati sull'utilizzo di criptoattività.

### 2.2. Evasione fiscale

Le segnalazioni di operazioni sospette relative a illeciti fiscali rappresentano oltre il 20% del flusso segnalato complessivo, confermando la rilevanza del fenomeno. Anche nel 2024 la componente più significativa è costituita dalle fattispecie di presunte frodi nelle fatturazioni, che ricorrono in quasi il 40% delle SOS riconducibili all'ambito fiscale, seguite dai giri di fondi fra persone fisiche e giuridiche collegate, presenti nel 37% delle SOS della medesima tipologia.

L'approfondimento di casistiche di frode ed evasione fiscale ha confermato un esteso sfruttamento dei servizi di IBAN virtuale (*v-IBAN*) e di *correspondent banking*, utilizzati come efficienti strumenti dissimulativi in una pluralità di contesti illeciti. L'impiego di tali servizi per finalità di riciclaggio si inserisce nella più recente evoluzione delle tecniche adottate dai circuiti criminali per ostacolare l'identificazione dei destinatari ultimi dei flussi finanziari, a beneficio di centri di interesse occulti. Ai sistemi informali paralleli a quello bancario (c.d. *underground banking*) tradizionalmente impiegati per il trasferimento di denaro all'estero si stanno progressivamente affiancando modalità operative più complesse che consentono una rapida stratificazione delle transazioni attraverso più giurisdizioni.

#### Schemi di riciclaggio internazionale e *joint analyses*

Nell'ambito di complessi schemi di riciclaggio transnazionali, individuati e ricostruiti sulla base dell'analisi di numerose segnalazioni e di un esercizio di *joint analysis* con le FIU europee coinvolte, sono stati rilevati canali di intermediazione finanziaria ricorrenti che agiscono secondo la logica del *money laundering as a service*, sfruttando le aree grigie della normativa dell'Unione e le diverse applicazioni a livello nazionale, in assenza di un approccio europeo unitario e integrato di supervisione antiriciclaggio.

Dagli approfondimenti è emerso il frequente coinvolgimento nelle attività di riciclaggio di IP e IMEL autorizzati in ambito europeo, che operano in libera prestazione di servizi anche attraverso la propria rete di agenti, nonché di IP e IMEL extra-UE, non abilitati all'interno dell'area economica europea, titolari di *master accounts* presso banche di uno Stato membro a cui sono collegati *v-IBAN* accessi per conto dei propri clienti stranieri e utilizzati per l'incasso di pagamenti da controparti italiane.

L'analisi finanziaria ha posto in luce anomale concentrazioni di flussi illeciti per importi rilevanti provenienti dall'Italia e veicolati in Cina tramite l'intermediazione di un agente di pagamento estero con passaporto europeo, accreditato dalla stampa internazionale e da taluni segnalanti come banca o IP, sebbene in assenza di valide licenze a livello comunitario. La clientela italiana e di altri Stati membri, unitamente all'offerta e alla distribuzione dei servizi in più paesi, hanno ingenerato significative incertezze in termini di localizzazione delle attività e di individuazione della normativa applicabile, anche tenuto conto del quadro unionale non del tutto armonizzato. Dietro tale apparente legittimazione si celava un canale di pagamento per il riciclaggio di fondi provenienti in gran parte da estese reti di imprese italiane indagate in contesti di frodi nelle fatturazioni e di abuso di fondi pubblici, tra cui bonus fiscali e risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tramite uno schema di triangolazione, fondi di origine illecita per oltre 100 milioni di euro, provenienti dall'Italia, sono stati canalizzati su un conto dell'agente presso un IP di un altro Stato membro e poi destinati in Cina mediante un conto di corrispondenza aperto presso la banca di un ulteriore paese UE.

Considerata la portata transnazionale e la rilevanza sistemica del fenomeno, l'esercizio di *joint analysis* ha rappresentato un efficace strumento per esaminare sia i profili AML sia gli aspetti prudenziali, in quanto ha ampliato il raggio della collaborazione tra FIU. Gli scambi multilaterali e contestuali hanno favorito un'estesa valorizzazione del rispettivo patrimonio informativo e il confronto con le autorità di vigilanza dei paesi coinvolti in merito a possibili casi di inadeguata compliance emersi dall'analisi.

#### Circolazione di crediti di imposta

Le segnalazioni relative alle cessioni di crediti di imposta ex DL 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) hanno registrato un ulteriore calo rispetto al 2023, passando da 743 a 619 del 2024. In questo ambito, alcuni approfondimenti hanno fatto emergere nuovi tentativi di smobilizzo dei crediti, alternativi alle cessioni, ostacolate dai sopravvenuti limiti legali alla trasferibilità dei medesimi. In particolare, sono emerse numerose operazioni di cartolarizzazione proposte per lo più a imprese edili che hanno maturato crediti d'imposta per importi complessivi rilevanti. Ai fini dell'avvio delle operazioni, tali imprese hanno corrisposto ingenti corrispettivi a titolo di consulenze o di copertura delle spese connesse alle cartolarizzazioni a diverse società veicolo, molte delle quali riconducibili ai medesimi nominativi. Le somme sono state utilizzate dalle società veicolo per effettuare bonifici verso rapporti esteri, alcuni dei quali intestati a soggetti italiani che non sembravano svolgere alcun ruolo nelle operazioni di cartolarizzazione e che, pertanto, risultavano meri collettori dei fondi provenienti dai titolari dei crediti d'imposta. Gli approfondimenti hanno, quindi, messo in evidenza una possibile truffa in danno di questi ultimi, considerato che in alcuni casi, a distanza di mesi, le operazioni di cartolarizzazione non si erano concretizzate e che le società veicolo coinvolte erano state cancellate dagli appositi elenchi tenuti dalla Banca d'Italia per finalità statistiche subito dopo le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale degli avvisi relativi a tali operazioni.

#### Imprese "cartiere"

In continuità con il 2023 sono proseguiti gli approfondimenti relativi alle caratteristiche delle imprese "cartiere" che hanno un ruolo centrale nell'ambito degli illeciti fiscali in quanto funzionali ad assicurare il conseguimento di vantaggi indebiti tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Gli studi condotti nel 2024 hanno riguardato il fatturato delle cartiere al fine di fornire ai soggetti obbligati ulteriori elementi utili per identificare tempestivamente questo tipo di entità e segnalarle alla UIF.

L'analisi ha avuto a oggetto un campione di 32 imprese di cui è stata accertata la natura di cartiere in sede giudiziale con sentenze della Terza Sezione Penale della Cassazione pronunciate nel periodo 2018-20 e che hanno depositato i bilanci per due o più anni. Gli esiti dello studio hanno evidenziato che le cartiere mostrano una convergenza nei livelli di massimo fatturato. Il tasso di crescita è in media del 131% (101% senza valori anomali); il tempo che intercorre dal primo fatturato al fatturato massimo è in media di quasi 3 anni (2 anni e 4 mesi senza valori anomali); gli anni di operatività delle cartiere sono in media 4 anni e 3 mesi (3 anni e 7 mesi senza valori anomali)<sup>7</sup>.

### 2.3. Abuso di fondi pubblici e corruzione

Le segnalazioni riguardanti misure pubbliche di agevolazione confermano la ricorrenza di fattispecie relative a finanziamenti assistiti da garanzia pubblica concessi a beneficiari con profilo caratterizzato da diverse criticità, spesso riscontrabili già in sede di istruttoria. Tali criticità attengono ai criteri di ammissibilità a tali finanziamenti e alla documentazione prodotta a supporto della richiesta e del merito creditizio, che non sempre risultano adeguatamente ponderate dagli intermediari eroganti, anche comunitari e operanti in regime di libera prestazione di servizi. In alcuni casi l'utilizzo della garanzia pubblica quale strumento di mitigazione del rischio ha interessato la quasi totalità delle posizioni in portafoglio del finanziatore, diventando parte integrante del modello di business con l'adozione di politiche tese a trasferire il rischio di credito allo Stato in assenza di adeguati presidi. Sono state, inoltre, riscontrate alcune fattispecie in potenziale conflitto di interessi degli intermediari, connesso all'incorporazione della componente commissionale nel capitale finanziato o all'utilizzo dei fondi erogati per l'estinzione di posizioni debitorie già in essere presso lo stesso finanziatore, in contrasto sia con le finalità proprie dell'intervento pubblico che con quelle dichiarate in fase di accesso alla misura.

Nel 2024 è aumentato il numero di segnalazioni riguardanti contesti connessi all'attuazione del PNRR (805 SOS a fronte delle 309 del 2023); il flusso segnaletico proviene per oltre il 90% da Pubbliche amministrazioni, sebbene concentrato su pochi enti segnalanti<sup>8</sup>. Le anomalie più ricorrenti riguardano l'accesso a fondi pubblici da parte di soggetti privi dei requisiti necessari o con un profilo economico incoerente e l'utilizzo degli stessi in maniera difforme rispetto alle finalità, spesso con la destinazione a scopi privati.

**PNRR  
e contributi  
pubblici**

Analoghe fattispecie di possibile abuso di risorse pubbliche continuano a emergere, più in generale, nell'ambito delle agevolazioni e dei contributi pubblici non rientranti nel PNRR; alcune segnalazioni hanno messo in luce l'anomala operatività di imprese attive nel settore dello sviluppo, produzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive, beneficiarie di un credito d'imposta (c.d. *Tax Credit Cinema*) commisurato all'importo delle spese sostenute per la realizzazione delle predette opere. In particolare, è emerso che tali imprese hanno ricevuto fondi, a titolo di apporti o finanziamenti, da altre imprese operanti in settori diversi da quello cinematografico; i fondi sono stati utilizzati per la disposizione di bonifici per il pagamento di spese agevolabili, con un conseguente impatto sull'ammontare del credito d'imposta spettante, in favore di soggetti che hanno successivamente restituito gli importi accreditati alle medesime imprese da cui originariamente erano pervenuti. Tale operatività, pertanto, risultava finalizzata alla massimizzazione del contributo fiscale e alla creazione di crediti di imposta di importo più elevato sulla base di spese non effettivamente sostenute.

Ulteriori approfondimenti hanno riguardato un ente non profit finanziato principalmente da contributi pubblici che, nel periodo intercorrente tra la ricezione degli stessi e la

<sup>7</sup> Cfr. A. Pellegrini, *A research on the Italian fiscal shell companies turnover*, "Journal of Money Laundering Control", 27(6), 2024, pp. 1092-1103.

<sup>8</sup> Cfr. UIF, *Le informative di operazioni sospette connesse all'attuazione del PNRR*, Newsletter, 2, 2025.

realizzazione dei progetti ai quali sono destinati, sono stati utilizzati per investimenti tramite una società finanziaria riconducibile a un soggetto con legami personali con il responsabile finanziario dell'ente. Inoltre, sono state riscontrate anomalie nell'utilizzo dei contributi pubblici per un finanziamento concesso a una società di nuova costituzione, nella quale un'altra società riconducibile al nucleo familiare del responsabile finanziario dell'ente aveva acquisito una partecipazione indiretta per un prezzo esiguo rispetto al valore della stessa. Alcuni mesi dopo la società finanziata ha proceduto a una distribuzione di utili a favore dei soci della quale ha beneficiato anche la società collegata al responsabile finanziario dell'ente non profit, che ha ricevuto utilità notevolmente superiori all'investimento iniziale dell'acquisto della partecipazione.

#### **Garanzie in favore della PA**

Nel settore delle garanzie prestate in favore di Pubbliche amministrazioni sono emersi nuovi casi di fidejussioni contraffatte, rilasciate a diverse imprese spesso localizzate nella stessa area geografica, al fine di garantire il corretto adempimento di obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali con vari enti pubblici. In particolare, le suddette imprese hanno sottoscritto fidejussioni in favore di PA rilasciate da un intermediario estero autorizzato a operare in Italia, per conto del quale i relativi contratti sono stati stipulati da un soggetto falsamente qualificato come procuratore speciale che non aveva alcun rapporto formale con l'apparente fideiussore. I contratti di garanzia sono stati conclusi con la mediazione di un professionista, attivo nella stessa area delle imprese coinvolte, che ha operato come agente di deposito incassando il prezzo delle fidejussioni per conto del garante, e di broker assicurativi, alcuni dei quali già coinvolti in analoghe fattispecie di garanzie fraudolente in favore di PA.

#### **Corruzione**

L'analisi di segnalazioni relative a possibili contesti di corruzione conferma la ricorrenza, in tali fattispecie, di articolati schemi operativi finalizzati a schermare la corresponsione di indebite utilità a esponenti politici o con incarichi apicali in Pubbliche amministrazioni, mediante l'interposizione di enti spesso esteri, con assetti proprietari non trasparenti e di difficile ricostruzione, o attraverso la realizzazione di operazioni immobiliari ravvicinate e complesse.

*In tale ambito è stata approfondita l'operatività di un dipendente di una società a partecipazione pubblica italiana, beneficiario di bonifici di ingente ammontare provenienti da un trust estero riconducibile al suo nucleo familiare. Il trust aveva ricevuto la relativa provvista da un'impresa estera con rapporti commerciali con la suddetta società a partecipazione pubblica, dalla quale aveva recentemente acquistato una fornitura di importo rilevante, e da altri soggetti collegati alla medesima impresa estera. Un ulteriore caso ha riguardato l'acquisto di un immobile di prestigio da parte di un familiare di una persona politicamente esposta (PEP) in comproprietà con un imprenditore con interessi nella stessa area di operatività della PEP; a distanza di pochi mesi, il familiare della PEP ha acquistato un altro immobile e lo ha contestualmente ceduto al predetto imprenditore per un valore più alto del prezzo pagato, mediante una permuta con la quale ha acquisito la quota di proprietà di quest'ultimo del suddetto immobile di prestigio.*

## **2.4. Criminalità organizzata**

Nella trattazione delle segnalazioni con connessioni con gli interessi della criminalità organizzata è continuato l'utilizzo degli indicatori introdotti nel 2023 e finalizzati a considerare anche le informazioni di contesto, ricavate dalle segnalazioni collegate a quelle in analisi (c.d. raccordate), al fine di una migliore individuazione delle reti relazionali sottese alle SOS della specie. Nel 2024, le segnalazioni strettamente riferibili a tali interessi sono state circa il 15% del totale (a fronte del 18% dell'anno precedente). A queste si aggiunge un ulteriore 18% di segnalazioni con potenziali collegamenti di contesto con la criminalità organizzata rilevati dalle SOS raccordate (16% nel 2023).

Le segnalazioni connesse, anche indirettamente, alla criminalità organizzata hanno ricevuto feedback di interesse da parte degli Organi investigativi e della DNA nel 35% dei

casi, in aumento rispetto all'anno precedente (24,5%), ascrivibile in massima parte al maggior numero di riscontri positivi ricevuti dalla DNA. Il 6% delle segnalazioni della specie sono state sottoposte ad analisi di secondo livello (5,4% nel 2023). Il 50,8% dei procedimenti di sospensione è risultato connesso a contesti di criminalità organizzata. Relativamente alla distribuzione territoriale, il 19,7% delle segnalazioni riguardano la Lombardia, seguita da Campania (16,1%), Lazio (10,1%) e Sicilia (7,0%) mentre l'operatività online è lievemente diminuita rispetto all'anno precedente (7,9% rispetto al 9,3% del 2023). Nel 2024 le prime tre province per numero di segnalazioni ricevute con connessioni con gli interessi della criminalità organizzata sono state Milano (11,5%), Napoli (10,6%) e Roma (8,5%) nelle quali si concentrano il 30,6% del totale delle segnalazioni della specie (29,8% circa nel 2023).

Le fattispecie rappresentate riguardano, in un terzo circa dei casi, operatività in contanti e contesti di frodi nelle fatturazioni con l'invio di provvista all'estero, verso *v-IBAN* o rapporti incardinati presso Stati del Sud Est asiatico, realizzate da reti di società e di soggetti i cui nominativi spesso sono presenti negli archivi della DNA. Inoltre, analogamente al 2023 circa il 14% delle segnalazioni collegabili a contesti di criminalità organizzata hanno riguardato contesti di truffe, frodi informatiche e operatività in criptoattività.

*Sono emerse numerose richieste di cambio banconote danneggiate, per importi considerevoli, effettuate per conto di aziende, perlopiù operanti nel settore della distribuzione di carburanti, appartenenti al medesimo gruppo economico, i cui titolari effettivi sono risultati positivi al riscontro DNA nonché condannati in passato per reati associativi. Si conferma l'interesse della criminalità organizzata per la gestione e l'acquisto di attività nel settore della ristorazione e dell'ospitalità turistica impiegando per l'acquisizione anche fondi provenienti da contributi pubblici finanziati a valere sulle risorse del PNRR. È stato osservato l'acquisto, a un valore superiore rispetto al prezzo di mercato stimato da una specifica perizia sul bene, di una struttura ricettiva da parte di una società, i cui esponenti sono stati oggetto di indagini per contiguità ad ambienti di criminalità organizzata, beneficiaria di misure agevolative rientranti nel PNRR e destinataria di fondi derivanti dal pagamento di fatture da parte di imprese aggiudicatrici di numerosi appalti pubblici.*

Nel 2024 sono proseguiti i flussi segnaletici che evidenziano interessi nel settore del fotovoltaico e delle energie rinnovabili di società direttamente o indirettamente collegate ad ambienti della criminalità organizzata. L'analisi delle SOS ha consentito l'individuazione di una fenomenologia ricorrente, caratterizzata dalla costituzione multipla di società attive nel settore energetico, in molti casi con sede presso un medesimo professionista, aventi una compagine sociale complessa, spesso con la presenza di società controllanti estere con titolarità effettiva di difficile individuazione e con evidenti connessioni con consorterie criminali.

## 2.5. Ulteriori casistiche

La crescente digitalizzazione e il continuo progresso tecnologico sono alla base del costante aumento delle fattispecie connesse a frodi informatiche o agevolate dall'utilizzo di strumenti e canali innovativi.

In questo ambito, l'analisi di numerose segnalazioni ha consentito di ricostruire una truffa posta in essere da un'estesa rete di soggetti di sesso maschile e di giovane età, residenti in Italia nella stessa area geografica, tramite l'invio di messaggi su *smartphone* con l'utilizzo di SMS o di altre applicazioni quali WhatsApp. Gli approfondimenti hanno messo in evidenza che tali soggetti erano intestatari di carte prepagate dotate di IBAN che risultavano ricaricate da più di 900 nominativi diversi, in prevalenza donne, mediante operazioni di importo inferiore a 1.000 euro in alcuni casi eseguite a seguito di esplicita richiesta mediante messaggi telefonici nei quali i truffatori si fingevano in situazioni di pericolo. Gli importi ricaricati erano sistematicamente trasferiti a una società estera, riconducibile a un titolare effettivo cinese, mediante bonifici finalizzati all'acquisto di oggetti virtuali su una piattaforma che gestisce un'applicazione di giochi diffusa tra bambini e ragazzi.

Truffe tramite SMS e  
WhatsApp

Anche nel 2024 le fattispecie connesse all'utilizzo di criptoattività sono state molteplici e di particolare interesse, essendo caratterizzate da una ricorrente diversificazione delle metodologie di riciclaggio realizzate in questo ambito. I flussi segnalatici continuano a rilevare il frequente acquisto di criptoattività con l'impiego di fondi derivanti da illeciti di varia natura e, in particolare, di truffe anche realizzate con schemi innovativi, confermando la più recente tendenza a raccogliere i fondi direttamente tramite trasferimenti di criptoattività, senza il previo transito su rapporti tradizionali, in modo da rendere più difficile l'individuazione degli illeciti, della loro estensione e dei soggetti coinvolti.

*Un caso di interesse ha riguardato una rete di soggetti residenti nella stessa città italiana, originari dello stesso paese del Sud Est asiatico, che hanno effettuato consistenti versamenti di contante in un arco temporale ristretto su rapporti di recente apertura, non coerenti con il profilo economico e reddituale dei medesimi. La provvista così costituita è stata impiegata - previo transito su IBAN virtuali esteri - per l'acquisto di criptoattività, successivamente trasferite a ulteriori connazionali ricorrenti, uno dei quali risultava indagato nel proprio paese per truffa. Tale circostanza ha evidenziato la possibilità che lo schema operativo rilevato, apparentemente qualificabile come un sistema atipico di invio di rimesse all'estero, fosse in realtà finalizzato al riciclaggio di fondi di origine fraudolenta e, in particolare, di truffe realizzate in concorso con i soggetti che avevano effettuato i versamenti o in danno degli stessi.*

Dagli approfondimenti sono, inoltre, emersi elementi indicativi della carenza presso alcuni operatori in valuta virtuale (*Virtual Asset Service Providers*, VASP) di adeguati presidi AML/CFT a cui è conseguita l'assenza o l'incompletezza delle verifiche condotte sul profilo dei clienti e sulla provenienza dei fondi. Le carenze riscontrate, in alcuni casi, erano ascrivibili a una compromissione degli stessi VASP che, come confermato da indagini a carico dei medesimi, sono risultati coinvolti in attività fraudolente o schemi di riciclaggio, talvolta anche sfruttando l'iscrizione in pubblici registri nazionali per ingenerare una garanzia di affidabilità.

### Le *stablecoins* negli schemi di riciclaggio

L'analisi, anche aggregata, delle segnalazioni trasmesse dagli operatori in valuta virtuale evidenzia il crescente ricorso alle *stablecoins*, caratterizzate da un valore ancorato a un riferimento esterno stabile (in genere una valuta fiat), in quanto le medesime consentono di perfezionare trasferimenti di valore, al pari dei bonifici transnazionali, beneficiando di tempi di validazione generalmente più rapidi e di livelli di anonimato più elevati.

*Alcuni approfondimenti hanno riguardato gruppi di soggetti stranieri, clienti dello stesso VASP, accomunati dal medesimo schema operativo, caratterizzato dal deposito sui propri wallets di ingenti somme in euro convertite in *stablecoins* mediante operazioni di trading. Queste ultime sono state poi riconvertite mediante canali peer-to-peer (P2P) nella valuta fiat del paese di origine dei segnalati, operando con centinaia di controparti residenti nel medesimo paese estero. Il comportamento similare e gli altri elementi di collegamento tra i soggetti coinvolti hanno evidenziato la configurabilità di uno schema coordinato finalizzato a dirottare somme dall'origine incerta, potenzialmente illecita, attraverso la conversione in valuta virtuale, affiancandosi ad altri schemi più comuni, quali quelli basati sul prelievo di contanti mediante carte di pagamento intestate a prestanome.*

Le caratteristiche delle *stablecoins* e, in particolare, la minore esposizione alle fluttuazioni di valore rispetto ad altre tipologie di criptoattività, le rendono uno strumento di pagamento alternativo che può concorrere ad alterare i tradizionali schemi di riciclaggio tramite criptoattività, che prevedono generalmente l'iniziale conversione della valuta fiat, provento di reato, in criptoattività (ovvero il contrario nei casi di illeciti originati nel sistema virtuale). Le *stablecoins* possono, infatti, ridurre o addirittura eliminare, a seconda del tipo di reato presupposto, l'utilizzo della valuta fiat; tale circostanza sembra trovare conferma dall'analisi di diverse SOS trasmesse da VASP che descrivono operazioni per controvalori complessivi di notevole ammontare registrate su *wallets*, rilevando dubbi sugli effettivi utilizzatori ed evidenziando l'invio o la ricezione di *stablecoins* da e verso altri *wallets* anche in totale assenza di transazioni fiat.

Le segnalazioni trasmesse da operatori che si avvalgono di canali digitali di offerta al pubblico dei propri servizi (quali, applicazioni per *smartphone*), evidenziano sempre più spesso elementi di sospetto indicativi del possibile utilizzo dei rapporti da parte di soggetti diversi dai legittimi titolari, desunti da anomalie nei parametri di connessione o nei dati di registrazione (indirizzi IP, indirizzi e-mail, device ID, ecc.). Oltre a casi di furti di identità o di cessione più o meno volontaria delle proprie credenziali di accesso a terzi, emergono contesti in cui l'operatività sospetta transita su rapporti che sembrano accessi a distanza in maniera coordinata attraverso processi semi-automatici che utilizzano per il riconoscimento anche sistemi di intelligenza artificiale generativa di immagini umane (tipo *deepfake*) e che sono verosimilmente gestiti centralmente da organizzazioni dotate di elevate abilità informatiche. Tali operatività rappresentano un fattore di rischio AML/CFT sempre più rilevante in considerazione della progressiva destrutturazione della rete distributiva territoriale in atto anche presso i soggetti obbligati tradizionali.

**Canali digitali di operatività e rischi AML**

Una fattispecie di interesse è stata riscontrata nell'ambito di operatività finalizzate alla manipolazione del mercato dei fondi di investimento. Nel dettaglio, è stata riscontrata la presenza sul mercato regolamentato di ripetute operazioni di acquisto e vendita di quote di un fondo immobiliare chiuso, realizzate con tempistiche sospette, sintomatiche di possibili contratti conclusi sulla base di un accordo preventivo tra le parti. Le operazioni, poste in essere presso il medesimo intermediario da soggetti ricorrenti e talvolta collegati e con il coinvolgimento di professionisti esperti di investimenti, risultavano probabilmente finalizzate ad aumentare il valore degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio prima della liquidazione finale, con possibili ripercussioni vantaggiose anche sul piano fiscale.

**Manipolazione del mercato dei fondi d'investimento**

In tema di appropriazione indebita è stata approfondita l'operatività di un professionista al quale era stato conferito un mandato per l'incasso e la gestione di somme derivanti dalla liquidazione di un sinistro assicurativo per decesso a seguito di incidente stradale, in favore degli eredi della vittima, alcuni dei quali minorenni. In particolare, le somme destinate a questi ultimi sono state accreditate su rapporti intestati ai medesimi con delega a operare rilasciata al mandatario, il quale ha trasferito i fondi su un proprio conto personale ed effettuato ripetuti prelievi di contante; un'altra parte dei rimborsi assicurativi era stata accreditata direttamente sui rapporti intestati al professionista senza essere successivamente riversata agli eredi beneficiari.

**Appropriazione indebita**

Proseguono i flussi segnalati scaturiti dal sospetto del possibile aggiramento delle sanzioni internazionali a carico di soggetti russi (1.243 nel 2024, in linea con l'anno precedente) indicativi della persistente attenzione sul tema. Le SOS più rilevanti hanno riguardato operatività in contropartita con imprese o cittadini russi avvenute sia direttamente che con l'interposizione di società terze con sede in paesi diversi. Dagli approfondimenti sono emerse nuove modalità di triangolazione dei flussi finanziari, anche attraverso l'utilizzo di criptoattività e, in particolare, di *stablecoins*, che potrebbero agevolare il trasferimento di ingenti quantità di valore al di fuori dei circuiti bancari, favorendo la realizzazione di schemi elusivi delle sanzioni.

**Russi**

*È stato rilevato uno schema operativo caratterizzato dalla presenza di società con sede in Asia centrale verosimilmente attive come operatori in criptoattività, spesso opache per la carenza di informazioni sui titolari effettivi e l'assenza di riscontri su fonti aperte sull'operatività delle stesse. Tali società sembrerebbero aver ricevuto fondi da soggetti russi per il tramite di un conto di corrispondenza di un intermediario italiano presso una banca estera, successivamente trasferiti a una piattaforma europea di criptoattività.*




### 3. IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Nel corso del 2024 le dinamiche che hanno caratterizzato il conflitto israelo-palestinese, nonché la loro espansione bellica al più ampio contesto medio-orientale, si sono riflesse sullo scenario della minaccia terroristica globale. L'impatto sul rischio di finanziamento del terrorismo - già prospettato lo scorso anno sulla base delle tendenze rilevate nell'ultimo scorcio del 2023 - ha riguardato anche il possibile sfruttamento di questo conflitto da parte delle organizzazioni jihadiste, con un conseguente diffuso impulso alla propaganda a favore di iniziative violente. Nella UE sono emerse anche iniziative o progetti di eversione dell'ordine democratico da parte di organizzazioni dell'estremismo politico violento, di stampo anarchico o neofascista: nel più specifico scenario italiano, tali attività - sventate dalle forze dell'ordine prima della loro concreta attuazione - hanno avuto effetti limitati sull'attività segnalativa dei soggetti obbligati, dalla quale si rilevano quasi esclusivamente notizie degli avvenuti arresti.

#### 3.1. I flussi informativi

Nel 2024 sono state ricevute 340 segnalazioni di finanziamento del terrorismo, in aumento del 14,5% rispetto al 2023; il loro peso resta marginale, raggugliandosi solo allo 0,2% rispetto al totale delle SOS (*Figura 3.1*).

*Figura 3.1*



L'aumento rispetto al 2023 è riconducibile per un terzo al settore finanziario e per due terzi a quello non finanziario (*Tavola 3.1*). La quasi totalità di quest'ultimo incremento è dovuta ad alcuni enti della PA (27 SOS), cui si aggiunge una crescita delle SOS inviate dagli operatori in valuta virtuale (6 SOS). Il contributo dei professionisti rimane costante e modesto. Il comparto finanziario invia tuttora il contributo di gran lunga più significativo, sebbene con una quota per la prima volta inferiore al 90%. In diminuzione il numero di segnalazioni inviate dagli IMEL, secondo una tendenza decrescente rilevata dal 2020; peraltro per tale categoria si consolida l'andamento opposto in termini di numero di operazioni segnalate, con un incremento dal 53,2% del 2023 all'attuale 54,5% (circa 38.000 operazioni segnalate, in lieve aumento rispetto al 2023): risulta quindi confermata la tendenza di questi

intermediari a trasmettere un numero più ridotto di informative ma ampiamente qualificate da una rappresentazione dettagliata delle movimentazioni finanziarie coinvolte.

Tavola 3.1

Segnalazioni di finanziamento del terrorismo per tipologia di segnalante				
TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	2023		2024	
	(valori assoluti)	(quota %)	(valori assoluti)	(quota %)
<b>Intermediari bancari e finanziari</b>	<b>280</b>	<b>94,3</b>	<b>293</b>	<b>86,2</b>
IP e punti di contatto	119	40,1	131	38,5
Banche e Poste	120	40,4	129	37,9
IMEL e punti di contatto	35	11,8	29	8,5
Altri intermediari e op. finanziari (1)	6	2,0	4	1,2
<b>Soggetti non finanziari</b>	<b>17</b>	<b>5,7</b>	<b>47</b>	<b>13,8</b>
Notai e CNN	13	4,4	7	2,1
Altri soggetti non finanziari (2)	4	1,3	40	11,8
<b>Totale</b>	<b>297</b>	<b>100,0</b>	<b>340</b>	<b>100,0</b>

(1) La categoria comprende gli altri intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle categorie precedenti. – (2) La categoria comprende tutti i soggetti non finanziari non inclusi nella categoria precedente.

#### Distribuzione geografica

Come nel 2023, l'80% delle segnalazioni è riconducibile a operatività localizzata nella quasi totalità delle province dell'Italia centro-settentrionale, mentre il rimanente 20% proviene da alcune aree specifiche del Meridione, in particolare dalle province costiere della Sicilia e della Campania e dalla Puglia; residua una concentrazione particolare nella provincia dell'Aquila, rilevata da segnalazioni conseguenti all'arresto, per accuse di terrorismo, di alcuni cittadini stranieri ivi residenti. Tale distribuzione geografica evidenzia concentrazioni significative di segnalazioni, rispetto alla popolazione residente, nelle aree più interessate dalle rotte migratorie e in quelle con maggiore insediamento di popolazione immigrata proveniente anche da Stati a rischio di terrorismo.

Nel 2024 la UIF ha ricevuto 62 richieste e informative spontanee da FIU estere relative a fenomeni di sospetto finanziamento del terrorismo, di cui il 42% da FIU della UE e un terzo dalla sola FIU israeliana.

*Permane il rischio associato al finanziamento del terrorismo nello scenario internazionale, in particolare su quello medio-orientale, con numerose informative principalmente relative al sospetto utilizzo di simulate attività di beneficenza per trasferire fondi nelle zone del conflitto israelo-palestinese e su altri scenari (ad esempio quello del conflitto curdo-turco). Rilevano anche informative riguardanti conti detenuti all'estero da soggetti arrestati nel nostro paese con accusa di terrorismo e richieste di informazioni su operazioni collegate alla fabbricazione e alla compravendita di componenti da utilizzare per la costruzione di droni militari a fini terroristici. Le informative cross-border sul tema riguardano per la maggior parte singole transazioni, effettuate principalmente tramite e-wallets o sistemi di money transfer, che coinvolgono soggetti presenti in liste internazionali di soggetti sanzionati o con presunti collegamenti con organizzazioni terroristiche desunti da fonti aperte o da messaggi estremisti pubblicati sui social network.*

### 3.2. Le analisi e le tipologie di operazioni

Anche nel 2024 i contesti segnalati per finanziamento del terrorismo hanno espresso prevalentemente sospetti di natura soggettiva, originati dalla possibile identificazione, nella propria clientela, di nominativi coinvolti in indagini in materia di terrorismo oppure censiti in liste di rilevanza internazionale (ONU, UE, OFAC) o, in misura residuale, connesse con il conflitto russo-ucraino. Più limitato è stato il contributo di segnalazioni originate dal

ricorrere di anomalie finanziarie, inviate prevalentemente da istituti bancari. Elemento comune a tali flussi segnaletici è il ricorrere di operatività in contanti; tale operatività - tipicamente nella forma di versamenti qualificati come donazioni - si rileva anche in circa la metà delle SOS relative a enti non profit (66 SOS, a fronte delle 33 del 2023, alcune delle quali, tuttavia, connesse a un unico nominativo incluso in liste antiterrorismo di rilevanza internazionale e oggetto di indagini da parte delle autorità italiane). In crescita, per quanto ancora marginale, appare il ricorso a criptoattività, in relazione tanto a possibili connessioni con organizzazioni jihadiste (sulla base del ricorrere di indirizzi di *wallets* listati), quanto a individui noti per pregressi coinvolgimenti in organizzazioni eversive oppure operanti nel conflitto russo-ucraino. Nelle fattispecie segnalate risulta ricorrente il contesto palestinese a conferma della percezione, anche da parte dei segnalanti, del possibile rischio di finanziamento del terrorismo associato ad ambienti esposti alla propaganda jihadista. Ai fini degli approfondimenti della UIF sono stati selezionati i contesti caratterizzati da maggior fondatezza del sospetto di terrorismo (quali il collegamento con elementi listati) e da margini per l'individuazione di collegamenti di tipo finanziario mediante l'utilizzo delle tecniche sviluppate anche per l'analisi finanziaria sul riciclaggio; in particolare, sono stati utilizzati schemi riferibili a fenomeni criminali contigui al finanziamento del terrorismo<sup>9</sup>, oltre che applicazioni informatiche per l'analisi di rete e l'analisi della *blockchain* per le operazioni in criptoattività (cfr. il paragrafo: *L'analisi finanziaria* del capitolo 1).

I feedback di interesse degli Organi investigativi hanno riguardato il 70% circa delle SOS disseminate dalla UIF nel 2024 per sospetto finanziamento del terrorismo. Si tratta complessivamente di 441 segnalazioni che ricomprendono, oltre alle 340 ricevute con la categoria di finanziamento del terrorismo, anche SOS di altre categorie che sono state riclassificate dalla UIF come riferibili al finanziamento del terrorismo alla luce del complessivo patrimonio informativo disponibile. Poco meno di un quarto di tali SOS ha presentato almeno un raccordo anagrafico con le banche dati della DNA.

### 3.3. Le attività internazionali

In ambito internazionale la UIF ha partecipato alla realizzazione di iniziative di formazione del Gruppo Egmont e di ECOFEL (*Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership*) dedicate a specifici contesti di finanziamento del terrorismo. All'interno del progetto GAFI *Comprehensive Update of Terrorist Financing Risks*, la UIF ha fornito un contributo sulle forme di minaccia terroristica che più direttamente caratterizzano lo scenario di rischio italiano - *small cells* e *lone actors* - e sugli approcci analitici sviluppati per individuarle, tanto in relazione a modalità di finanziamento considerate più tradizionali quanto a quelle, minoritarie nell'esperienza domestica, più tecnologicamente avanzate.

---

<sup>9</sup> Cfr. il riquadro “*Connessioni fra criminalità e finanziamento del terrorismo*” in UIF, *Rapporto Annuale 2023*, p. 32.




## 4. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO E L'ANALISI STRATEGICA

### 4.1. Le comunicazioni oggettive

Nelle comunicazioni relative al 2024 sono state riportate 45,7 milioni di operazioni di versamento/prelevamento in contanti per un importo totale di 244,5 miliardi di euro registrando, per la prima volta dall'inizio della rilevazione, una diminuzione, seppure lieve, rispetto all'anno precedente (-1,7% e -2,7%, rispettivamente). La media mensile si è attestata a 3,8 milioni di operazioni (circa 260.000 prelievi e 3,5 milioni di versamenti) e a circa 20,4 miliardi di euro di importo (-2,8% rispetto al 2023; *Figura 4.1*)<sup>10</sup>. I versamenti si confermano ampiamente maggioritari rispetto ai prelievi, rappresentando il 93,1% del numero e il 95,2% del valore delle operazioni totali, a causa delle operazioni di importo considerevole effettuate in particolare dalla grande distribuzione. Si conferma la stabilità degli importi medi delle operazioni (circa 5.470 euro per i versamenti e circa 3.710 euro per i prelievi).

Figura 4.1



A livello regionale, il valore totale più elevato delle operazioni è stato registrato in Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia, che complessivamente costituiscono il 58,1% degli importi. Rapportando tale valore al PIL nominale del 2023, invece, Veneto, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia si confermano le regioni che hanno registrato gli importi maggiori (*Figura 4.2*).

Distribuzione per regioni

I dati mostrano una concentrazione del numero delle operazioni nella classe 2.000-4.999 euro e degli importi nella classe 10.000-99.999 euro, confermando le percentuali rilevate negli anni precedenti (*Figura 4.3*). Si registra invece una diminuzione delle operazioni di importo superiore ai 100.000 euro, che si sono attestate a 37.180 (-9,0% rispetto al 2023), per un ammontare complessivo di circa 9,8 miliardi di euro (-4,5%).

Distribuzione per classi di importo

La riduzione delle operazioni registrata nell'anno non si è riflessa su una specifica tipologia, confermando, tra le operazioni di versamento, la prevalenza dei versamenti di contante tramite sportello automatico o cassa continua (38,6%), dei versamenti allo sportello


Tipologie di operazioni

<sup>10</sup> I dati sono soggetti a rettifiche da parte dei segnalanti; le statistiche riportate si basano su dati aggiornati al 3 marzo 2025.

(29,6%) e dei versamenti presso gestori di contante (29,3%), con percentuali sostanzialmente invariate rispetto a quelle rilevate per il 2023. La maggior parte degli importi prelevati (88,9%) resta riferita a prelievi con moduli di sportello o da gestori di contante oppure a rimborsi su libretti di risparmio.

Figura 4.2

**Comunicazioni oggettive - importi per regione**  
(in rapporto al PIL nominale; quartili)




**Segnalanti**

A fine 2024 i segnalanti iscritti erano 641. Le banche, dalle quali proviene il 99,3% degli importi censiti nelle comunicazioni oggettive, costituiscono la grande maggioranza dei segnalanti attivi (343 su 361 complessivi; *Tavola 4.1*)<sup>11</sup>. Alle altre tipologie di operatori (IP e IMEL) è imputabile meno dell'1% degli importi, in ragione del fatto che le relative operazioni sono generalmente di importo inferiore alle soglie di rilevazione.

Figura 4.3

**Comunicazioni oggettive - operazioni per classi di importo**  
(classi in euro e valori percentuali)



<sup>11</sup> I segnalanti non attivi sono operatori che hanno chiesto l'esonero dall'inoltro della comunicazione mensile perché non operano in contanti oppure effettuano operazioni in contanti solo per importi al di sotto della soglia di comunicazione.

Ripartizione delle operazioni contenute nelle comunicazioni oggettive per tipologia di segnalante				
TIPOLOGIE DI SEGNALANTI	Importi		Numero operazioni (migliaia)	Importo medio (valori assoluti)
	(milioni di euro)	(quota %)		
<b>Totale</b>	<b>244.477</b>	<b>100,0</b>	<b>45.735</b>	<b>5.346</b>
<b>Banche e Poste</b>	<b>242.698</b>	<b>99,3</b>	<b>45.337</b>	<b>5.353</b>
Primi 5 segnalanti	151.814	62,1	27.923	5.437
Altri segnalanti della categoria	90.884	37,2	17.415	5.219
<b>IP e punti di contatto di IP comunitari</b>	<b>1.434</b>	<b>0,6</b>	<b>272</b>	<b>5.270</b>
<b>IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari</b>	<b>345</b>	<b>0,1</b>	<b>125</b>	<b>2.749</b>

L'Unità ha continuato a monitorare la qualità dei flussi trasmessi dai soggetti obbligati. Sebbene le principali anomalie riscontrate negli anni precedenti siano state generalmente sanate, è stata osservata la persistenza di diffusi errori segnalatici, incoerenze e incompletezze nei dati rappresentati, che sono stati oggetto di approfondimento con i segnalanti interessati e opportunamente sanati tramite l'invio di flussi correttivi.

I controlli  
di qualità dei  
dati

Alla luce di tali evidenze e al fine di migliorare l'affidabilità delle informazioni, è stato revisionato il sistema di controlli automatici effettuati in fase di acquisizione dei dati. Tali modifiche, entrate in vigore a ottobre 2024<sup>12</sup>, hanno consentito di ottenere una più accurata rappresentazione di alcune casistiche particolari e una maggiore aderenza dei dati acquisiti alle indicazioni riportate nel documento *Informazioni e dati contenuti nelle comunicazioni oggettive*. L'Unità continuerà a monitorare nel tempo l'impegno posto dai soggetti obbligati per migliorare la qualità dei dati trasmessi, anche in sede ispettiva.

## 4.2. Le segnalazioni SARA

Nel 2024 si registra un incremento sia del numero di operazioni sottostanti ai dati SARA (+5,1%) sia dell'ammontare degli importi (+8,1%), confermando la ripresa in atto negli ultimi tre anni (Tavola 4.2). Oltre il 97% degli importi segnalati sono riferiti al settore bancario che ricomprende circa il 30% dei segnalanti<sup>13</sup>.

*I controlli statistici hanno individuato circa 25.000 record anomali che hanno riguardato 770 intermediari (di cui 405 banche). I segnalanti hanno riscontrato errori e corretto i dati nel 5,4% dei casi, hanno condotto approfondimenti in 111 casi per valutare l'eventuale invio di una SOS, mentre 119 casi sono risultati collegati a SOS già trasmesse alla UIF. Le richieste di assistenza sui dati SARA e ORO (circa 1.350) continuano a diminuire, a causa sia della stabilità del quadro normativo, sia della crescente qualità operativa dei segnalanti.*

L'ammontare delle operazioni in contanti è stato pari a 173,4 miliardi di euro (-3,4% rispetto al 2023), con un calo dei prelievi (a 8,9 miliardi di euro, -4,3%) e dei versamenti (a 164,5 miliardi di euro, -3,3%)<sup>14</sup>. Il decremento degli importi si registra in 99 province su 107.

<sup>12</sup> Cfr. il *Comunicato UIF* del 14 maggio 2024.

<sup>13</sup> I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati nel capitolo sono aggiornati al 7 marzo 2025.

<sup>14</sup> Il valore complessivo è inferiore a quello rilevato per le comunicazioni oggettive (244,5 miliardi) a causa delle differenze nelle soglie previste e nei relativi criteri di applicazione (10.000 euro complessivi, anche a seguito di


È diminuito anche il numero complessivo di operazioni in contante (-2,3%). La *Figura 4.4a* evidenzia il divario tra la propensione all'uso del contante tra Centro-Nord e Mezzogiorno.

Tavola 4.2

Segnalazioni antiriciclaggio aggregate			
CATEGORIE DI INTERMEDIARI	Numero dei segnalanti nell'anno	Importo totale dei dati aggregati inviati (miliardi di euro)	Numero delle operazioni sottostanti i dati aggregati
Banche, Poste e CDP	438	52.514	499.369.841
SGR	259	376	13.282.983
Altri intermediari finanziari	193	426	7.603.763
Società fiduciarie	182	18	103.128
SIM	123	118	2.735.767
Imprese ed enti assicurativi	68	195	4.793.591
SICAF	68	1	904
IP e punti di contatto di IP comunitari	64	79	33.634.876
Società fiduciarie ex art.106 TUB	33	120	557.832
IMEL e punti di contatto di IMEL com.	22	157	77.943.221
<b>Totale</b>	<b>1.450</b>	<b>54.004</b>	<b>640.025.906</b>

Figura 4.4

#### Utilizzo di contante e anomalie, per provincia 2024



(1) Peso dell'operatività in contante sulla movimentazione totale. – (2) I dati SARA utilizzati non includono le operazioni della PA e degli intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal DM MEF 10/4/2015, per uniformità con gli anni precedenti. – (3) Risultati preliminari. La variabile di analisi (uso del contante) è aggiornata al 2024, alcune variabili esplicative al 2022 (ultimo anno disponibile a marzo 2025). L'economia sommersa è misurata come quota di valore aggiunto sommerso a livello provinciale stimata dall'Istat.

una pluralità di operazioni singolarmente di importo superiore a 1.000 euro per soggetto e mese, nel caso delle comunicazioni oggettive e 5.000 euro per singola operazione nel caso dei dati SARA).

L'analisi econometrica sviluppata da tempo presso l'Unità<sup>15</sup> ha qualificato la diffusione del contante in base al suo utilizzo, individuando la quota di operatività in contanti da considerare fisiologica (dovuta, cioè, a fattori socio-economici e finanziari come la diffusione di altri strumenti di pagamento e l'offerta di servizi finanziari sul territorio) e quindi isolando la componente anomala, non spiegata da tali fattori, sintomatica di potenziali condotte illecite (Figura 4.4b).

Anche nel 2024 gli utilizzi anomali di contante sono maggiormente concentrati nelle province del Centro-Nord. Rispetto al precedente anno si evidenzia un aumento significativo del rischio di riciclaggio collegato al contante nelle province settentrionali di Rimini, Mantova, Verbano-Cusio-Ossola e Monza-Brianza, oltre che di Potenza al Sud; la diminuzione più accentuata ha interessato, invece, i distretti di Pistoia, Massa Carrara, Grosseto e Pesaro-Urbino<sup>16</sup>.

Nei dati SARA la parte preponderante degli incassi e dei pagamenti è costituita da bonifici che, insieme alle rimesse, presentano informazioni sulla localizzazione della controparte e del suo intermediario. Nel 2024 il valore dei bonifici esteri ha raggiunto i 4.417 miliardi di euro (+3,2%, con variazioni analoghe in uscita e in entrata; Tavola 4.3).

Tavola 4.3

<b>Bonifici esteri in uscita e in entrata, per paese di destinazione e origine (1)</b>			
<i>(miliardi di euro)</i>			
DESTINAZIONE/ ORIGINE DEI BONIFICI	Bonifici verso l'estero	Bonifici dall'estero	Totale bonifici
<b>Totale</b>	<b>2.109</b>	<b>2.308</b>	<b>4.417</b>
<b>Paesi UE</b>	<b>1.488</b>	<b>1.604</b>	<b>3.092</b>
Francia	451	500	951
Germania	401	411	812
Paesi Bassi	117	130	247
Belgio	104	116	220
Lussemburgo	82	105	187
<b>Paesi non UE</b>	<b>621</b>	<b>704</b>	<b>1.325</b>
Regno Unito	294	295	589
Stati Uniti	104	136	240
Svizzera	41	71	112
Cina	26	13	39
Serbia	11	11	22
<b>di cui: paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi</b>	<b>82</b>	<b>95</b>	<b>177</b>
Abu Dhabi	15	15	30
Turchia	13	17	30
Russia	6	12	18
Hong Kong	10	8	18
Dubai	5	6	11
Bulgaria	5	6	11
Singapore	5	5	10
Croazia	4	5	9
Principato di Monaco	3	4	7
Taiwan	2	2	4

(1) Cfr. la nota 2 della Figura 4.4.

<sup>15</sup> M. Giammatteo, *Cash use and money laundering: An application to Italian data at bank-municipality level*, UIF, Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e studi, 13, 2019.



<sup>16</sup> Sono state citate le sole province per le quali è stata riscontrata una variazione, positiva o negativa, di due classi di rischio.

I bonifici “a rischio”



a) Quota di bonifici con paesi non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata sul totale dei bonifici esteri (1)  
2024

b) Anomalie nei bonifici esteri (2)  
2023

*Bonifici in uscita*



*Bonifici in entrata*



1) Cfr. la nota 2 della Figura 4.4. – (2) Le mappe delle anomalie nei bonifici esteri sono riferite al 2023, anno più recente per il quale sono disponibili tutti i dati necessari per la stima del modello.

*I flussi con i paesi UE sono aumentati rispetto all'anno precedente (+3,7% in entrata e +6,0% in uscita) e costituiscono il 70,0% dell'intero ammontare dei bonifici esteri. I bonifici in contropartita con i paesi non UE sono invece rimasti sostanzialmente stabili nel complesso, con una diminuzione del 2,7% per le uscite e un aumento del 2,0% per le entrate.*

I flussi con i paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi<sup>17</sup> diminuiscono in maniera significativa sia in entrata sia in uscita. Tale andamento è fortemente condizionato dall'uscita dalle liste ufficiali della Svizzera che, da sola, lo scorso anno ha rappresentato oltre il 43% dell'intera movimentazione da/verso i paesi a rischio. Rispetto all'anno precedente, tra i primi dieci paesi controparte non figurano più la già citata Svizzera e la Repubblica Sudafricana e si aggiungono Bulgaria e Croazia che, dal 2024, sono entrate nelle liste ufficiali. La diversa composizione dell'insieme dei paesi a rischio rispetto al 2023 si riflette in maniera significativa sull'incidenza a livello provinciale di tali flussi sul totale dei bonifici esteri (Fig. 4.5).

Come per il contante, mediante un'analisi econometrica è possibile distinguere la componente provinciale dei bonifici esteri riconducibile ai fondamentali economici e finanziari da quella anomala, non giustificabile in base a tali fattori (Figura 4.5b).

*Le maggiori anomalie nei flussi in uscita sono presenti in alcune aree settentrionali (in Liguria e nelle province di Biella, Sondrio, Trento, Trieste, Gorizia e Rimini), del Centro (Toscana e Marche) e del Sud (Molise e Puglia); per i bonifici in entrata, emerge una maggiore incidenza di province ad alto rischio anche in alcune aree del Centro e, soprattutto, di Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.*

### 4.3. Le dichiarazioni ORO

Nel 2024 le dichiarazioni preventive hanno mostrato un andamento opposto rispetto all'anno precedente, registrando un incremento di valore del 21,9% (Tavola 4.4).

Tavola 4.4

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	Dichiarazioni relative alle operazioni in oro				
	Dichiarazioni preventive (1)		Dichiarazioni a consuntivo		
	Numero di dichiaraz./ operazioni	Valore dichiarato (mln euro)	Numero di dichia- razioni	Numero di ope- razioni	Valore dichiarato (mln euro)
Compravendita	1.406	1.020	60.182	145.905	36.639
Prestito d'uso (accensione)	2	2	1.303	2.401	1.382
Prestito d'uso (restituzione)	0	0	377	676	292
Altra operazione non finanz.	1	0	214	243	175
Trasferimento verso/dall'estero	24	4	279	360	656
Conferimento in garanzia	0	0	10	11	0
Servizi di consegna per inv. oro	2	7	23	35	11
<b>Totale</b>	<b>1.435</b>	<b>1.033</b>	<b>62.388</b>	<b>149.631</b>	<b>39.155</b>


(1) Le dichiarazioni preventive si riferiscono a trasferimenti di oro al seguito verso l'estero e devono essere dichiarate prima dell'attraversamento della frontiera. Se il trasferimento sottende una operazione di vendita o di natura finanziaria, tale operazione dovrà essere ricompresa nella segnalazione mensile a consuntivo.

La tipologia di operazione più frequentemente dichiarata continua a essere la vendita, che rappresenta il 98,7% del totale. Anche le dichiarazioni delle operazioni a consuntivo hanno

<sup>17</sup> L'elenco dei paesi non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata utilizzato è tratto dai decreti ministeriali attuativi del TUIR (DM 4 maggio 1999) aggiornati a luglio 2023, dalle liste pubblicate dal GAFI a febbraio del 2024, dalla *EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes* (aggiornata a febbraio 2024) e dalla lista dei paesi individuati dalla Commissione europea con il regolamento delegato UE/2016/1675 come modificato dal regolamento UE/2024/163. Rispetto all'analisi effettuata nel Rapporto annuale UIF sul 2023, sono stati aggiunti all'elenco Croazia e Bulgaria (entrate nella lista grigia del GAFI a giugno e a ottobre 2023, rispettivamente), Camerun, Kenya, Namibia e Vietnam ed eliminati Albania, Cambogia, Giordania, Marocco e Svizzera.

segnato un aumento significativo, con un incremento complessivo del valore dichiarato pari al 45,7%<sup>18</sup>. Nell'ambito delle dichiarazioni a consuntivo, le operazioni di compravendita, che costituiscono il 93,6% del totale, hanno registrato una crescita del 47,0%. Anche le altre categorie hanno messo in evidenza aumenti rilevanti, tra cui i prestiti d'uso in restituzione (+124,7%), i servizi di consegna per investimenti (+474,3%) e la categoria altra operazione non finanziaria, che ha segnato un incremento del 873,1% nel valore. Le restanti categorie hanno invece mostrato una crescita meno marcata. La crescita del valore delle dichiarazioni è stata determinata sia da aumenti del prezzo medio dell'oro dichiarato (+22,1%) sia della quantità di oro scambiata (+19,3%; *Figura 4.7*).

*Figura 4.7*



**Categorie di segnalanti**

Il numero di iscritti al sistema per le segnalazioni delle operazioni in oro è aumentato di 144 unità, raggiungendo i 1.214 partecipanti (*Tavola 4.5*). Anche il numero di segnalanti attivi è cresciuto di 72 unità, di cui 38 appartenenti alla categoria delle persone fisiche. Gli operatori professionali continuano a trasmettere la maggior parte delle dichiarazioni preventive e consuntive, con una quota dell'89,4%, mentre quella delle banche resta stabile al 9,6%.

*Tavola 4.5*

<b>Dichiarazioni oro per categoria di segnalante</b>			
CATEGORIE DI SEGNALANTI	Numero di segnalanti iscritti a fine anno	Numero di segnalanti attivi nell'anno	Numero di dichiarazioni
Banche	56	24	6.127
Operatori professionali	550	411	57.049
Privati persone fisiche	447	83	273
Privati persone giuridiche	161	30	374
<b>Totale</b>	<b>1.214</b>	<b>548</b>	<b>63.823</b>

**Operatività con l'estero**

L'operatività con l'estero ha registrato un incremento del 46,6% rispetto all'anno precedente. I principali paesi controparte, che complessivamente rappresentano l'83,7% del valore delle operazioni in oro con l'estero, rimangono il Regno Unito (37,5%), la Svizzera (16,0%), la Turchia (10,8%), gli Emirati Arabi Uniti (9,0%), gli Stati Uniti (6,5%) e il Canada (4,0%). Le variazioni più significative riguardano l'aumento della quota della Turchia (+5,1 punti percentuali) e la riduzione di quelle della Svizzera (-2,4) e degli Emirati Arabi Uniti (-2,7).

<sup>18</sup> I dati ORO sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati qui utilizzati sono aggiornati al 17 febbraio 2025.

#### 4.4. L'analisi strategica

L'analisi strategica ha l'obiettivo di identificare vulnerabilità, schemi e tendenze volti a meglio comprendere i fenomeni di riciclaggio o che possono compromettere l'efficacia del sistema di prevenzione. La UIF sviluppa la propria analisi strategica lungo due direttrici. La prima riguarda le analisi delle SOS per identificare nuovi schemi di riciclaggio e comportamenti anomali. La seconda si focalizza sui flussi finanziari e sui fenomeni di riciclaggio a livello di settore economico, territorio e strumenti di pagamento, per valutarne i rischi e descriverne le dinamiche.

È proseguito il filone di analisi strategica volto a monitorare i rischi connessi all'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico. In questo ambito è stato portato a termine un progetto finalizzato a spiegare e classificare le motivazioni che spingono le organizzazioni criminali a infiltrarsi nell'economia legale.

**L'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia**

##### **Le modalità di infiltrazione delle organizzazioni criminali nell'economia legale**

Lo studio<sup>19</sup> propone un quadro concettuale che spiega e classifica le motivazioni sottostanti all'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico.

Tali motivazioni sono largamente riconducibili a tre principali tipologie. La prima, di tipo "funzionale", riguarda imprese che supportano direttamente le attività criminali, ad esempio facilitando il riciclaggio di denaro, come nel caso delle cosiddette "cartiere", oppure assumendo lavoratori per acquisire consenso e controllo su un determinato territorio. La seconda, "competitiva", è relativa a imprese che traggono vantaggio dalle attività illecite, incrementando la loro competitività e garantendo ulteriori profitti alle organizzazioni criminali, ad esempio attraverso l'intimidazione per acquisire quote di mercato. La terza, "relazionale", si basa sull'uso delle imprese per ampliare la rete di relazioni della criminalità organizzata, creando i presupposti per un'ulteriore crescita delle proprie attività e dei profitti connessi.

L'analisi empirica evidenzia che le imprese create dalle organizzazioni criminali sono principalmente mosse da motivazioni funzionali, mentre quelle di medie dimensioni, spesso infiltrate dopo la loro costituzione, riflettono principalmente motivazioni competitive. Le imprese più grandi e ben consolidate, anch'esse colluse dopo la costituzione, vengono generalmente utilizzate a fini relazionali. Quest'ultima motivazione sottende un rischio significativo di presenza criminale nell'economia.

Tale distinzione ha importanti implicazioni per le strategie di contrasto. A differenza delle transazioni finanziarie condotte dalle imprese delle prime due tipologie, che hanno una maggiore probabilità di *detection* a causa del diretto coinvolgimento di tali imprese in attività criminali, quelle condotte dalle imprese della terza tipologia hanno una probabilità di *detection* molto inferiore. La lotta a questo tipo di infiltrazione richiede quindi un approccio che affianchi le tecniche consolidate di investigazione e contrasto delle attività criminali con un rafforzamento delle capacità di analisi economico-finanziaria, anche tramite lo sviluppo di algoritmi predittivi volti a rilevare imprese potenzialmente colluse.

Una ulteriore grave e diffusa minaccia è rappresentata dal condizionamento delle PA locali. Nel corso del 2024 è stato portato a termine un progetto specifico volto a studiare il legame tra la criminalità organizzata e le amministrazioni comunali italiane.

**Il legame tra le PA locali e la criminalità organizzata**

<sup>19</sup> Cfr. J. Arellano-Bover, M. De Simoni, L. Guiso, R. Macchiavello, D. J. Marchetti e M. Prem, *Mafias and firms*, UIF, Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e Studi, 24, 2024.

## Il rischio di infiltrazione mafiosa nelle amministrazioni comunali in Italia

Lo studio analizza l'infiltrazione mafiosa nei comuni italiani tra il 2016 e il 2021, utilizzando la lista dei consigli comunali sciolti per infiltrazione di stampo mafioso e i dati sulle principali voci di spesa e di entrata dei bilanci comunali italiani.

Il confronto tra i comuni sciolti per mafia e un campione di controllo di comuni con caratteristiche simili mai sciolti permette di individuare schemi distintivi di spesa dei primi, caratterizzati da maggiori costi operativi, rigidità della spesa e un'allocazione impropria di fondi verso settori spesso sfruttati dalla criminalità organizzata, quali l'edilizia e la gestione dei rifiuti, strategici per il riciclaggio di denaro. Inoltre, nei comuni sciolti si osserva una ridotta efficienza nella raccolta delle entrate, attribuibile a una minore capacità amministrativa o a deliberate esenzioni fiscali verso soggetti connessi politicamente.

Lo studio sviluppa inoltre un algoritmo di *machine learning* per determinare il rischio di infiltrazione in tutti i comuni italiani, in particolare quelli mai sciolti. Mediante un esercizio di validazione, tale rischio risulta correlato con una maggiore opacità dei comuni negli appalti pubblici, misurata da un indicatore messo a punto dalla UIF<sup>20</sup>, e con una più diffusa presenza di imprese potenzialmente collegate alla criminalità organizzata nel medesimo territorio.

### Il rafforzamento della collaborazione istituzionale

È stato siglato con la Direzione centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno e la DIA un accordo per lo scambio sistematico di flussi informativi relativi all'indicatore sperimentale di rischio di infiltrazione criminale nelle società di capitale italiane, sviluppato dalla UIF sulla base di dati di bilancio<sup>21</sup>.

Nel più ampio contesto della definizione di misure di contrasto al riciclaggio, nel corso del 2024 sono proseguiti gli approfondimenti sulle irregolarità fiscali delle imprese italiane e sulla loro indebita percezione di agevolazioni pubbliche.

### Le imprese filtro e ...

Innanzitutto, è stato ultimato uno studio che ha analizzato le imprese cosiddette "filtro", ovvero quelle che si interpongono tra le "cartiere" e le società realmente operative nel porre in atto schemi fraudolenti volti a evadere l'IVA, e ne ha evidenziato le caratteristiche specifiche: a differenza delle "cartiere", queste imprese dispongono di mezzi di produzione e utilizzano il canale bancario per finanziare le proprie attività. Tuttavia, analogamente alle "cartiere" e diversamente dalle imprese realmente operative, esse presentano un ciclo di liquidità molto più rapido, legato principalmente all'emissione e alla ricezione di fatture false utilizzate nelle frodi.

### ... gli illeciti di quelle che percepiscono agevolazioni pubbliche

Al contempo, è continuato il lavoro di sviluppo di indicatori che identifichino irregolarità nell'utilizzo di fondi pubblici, confrontando le caratteristiche di tutte le imprese che ricevono agevolazioni con quelle delle imprese beneficiarie delle stesse forme di finanziamento che sono state oggetto di SOS in relazione a ipotesi di malversazione. L'analisi ha confermato che taluni aspetti, come la recente costituzione o aumenti significativi e recenti del capitale sociale, sono più frequentemente associati a comportamenti illeciti.

<sup>20</sup> Cfr. M. Gara, S. Iezzi e M. Siino, *Il rischio corruttivo negli appalti pubblici: una proposta di indicatori sulla base di dati ufficiali*, UIF, Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e studi, 23, 2024.

<sup>21</sup> Cfr. P. Cariello, M. De Simoni e S. Iezzi, *Un modello di machine learning per l'identificazione di aziende collegate alla criminalità organizzata in Italia*, UIF, Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e studi, 22, 2024.

In merito alla collaborazione attiva da parte dei soggetti segnalanti è stata sviluppata una metodologia statistica che consente di stimare il grado di potenziale sottosegnalazione delle SOS inviate dalle banche sulla base delle caratteristiche degli intermediari e dei fattori di contesto territoriale, considerati come *proxy* dell'esposizione al rischio di riciclaggio.

**Il grado di collaborazione attiva dei segnalanti**

È stata avviata la sperimentazione di un algoritmo di *machine learning* nel contesto della lotta alla pedopornografia: partendo da un campione di SOS già classificate come attinenti a tale ambito, il modello mira a individuare ulteriori SOS potenzialmente riconducibili a questo reato.

**Le analisi a supporto della lotta contro la pedopornografia**

La banca dati delle dichiarazioni in ORO è stata oggetto di un intenso sfruttamento. Una prima area di approfondimento ha riguardato la compliance con gli obblighi dichiarativi sottostanti l'invio dei dati ORO e il rischio di riciclaggio a cui sono esposti gli operatori del settore. Si è inoltre analizzato l'andamento delle compravendite di oro nazionali ed estere e le caratteristiche della clientela al fine di individuare possibili anomalie. È stata parallelamente avviata l'analisi congiunta delle basi dati ORO, SOS e comunicazioni oggettive, integrate anche da fonti esterne, per la costruzione di indicatori di anomalia che utilizzino tutte le informazioni disponibili. Infine, è proseguita la sperimentazione, avviata lo scorso anno, sull'applicazione della *social network analysis* alle transazioni desumibili dalle dichiarazioni ORO.

**I profili di rischio desumibili dalle dichiarazioni delle operazioni in ORO**

I dati SARA vengono monitorati nel continuo al fine di individuare sia eventuali discontinuità a livello macroeconomico nei flussi dei bonifici esteri da e verso l'Italia, sia potenziali specifiche posizioni anomale. Oltre agli intermediari segnalanti, l'attività può richiedere la collaborazione di altre autorità interessate. I filoni di analisi avviati in questo ambito hanno riguardato l'operatività estera e in contante delle associazioni non profit, nonché flussi potenzialmente riconducibili al fenomeno dello *shadow banking*.

**L'individuazione di anomalie nei dati SARA**

La UIF ha contribuito, con tutti gli attori del sistema antiriciclaggio italiano, all'aggiornamento al periodo 2019-2023 dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Da un lato, corruzione, estorsione, evasione e reati tributari, narcotraffico, reati fallimentari e societari sono stati identificati come minacce molto significative; dall'altro, il diffuso utilizzo del contante e l'estensione dell'economia sommersa rappresentano le principali criticità di natura sistemica. Sono state esaminate le vulnerabilità di ciascun settore tenuto all'applicazione della normativa antiriciclaggio. Sono state anche presentate le casistiche connotate da una particolare rischiosità emerse dall'analisi delle SOS: anomala operatività attraverso il crescente utilizzo di criptoattività, operazioni condotte mediante IBAN virtuali e conti di corrispondenza, indebita percezione di risorse pubbliche derivanti dal PNRR o dalla concessione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica. Infine, il rischio inerente di finanziamento del terrorismo è stato valutato abbastanza significativo.

**L'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio**



## 5. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

### 5.1. L'attività ispettiva e di controllo cartolare

Nel 2024 la UIF ha avviato 20 ispezioni, di cui 19 a carattere generale e una di tipo mirato, nonché quattro controlli cartolari (*Tavola 5.1*). I soggetti obbligati sottoposti ad accertamento sono stati selezionati sulla base di specifici rischi o criticità e tenendo conto di fenomeni di interesse emersi da precedenti verifiche o segnalazioni effettuate da altri soggetti obbligati.

*Tavola 5.1*

Soggetti sottoposti a ispezioni e controlli cartolari									
	2020	2021	2022		2023		2024		
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>4<sup>(1)</sup></b>	<b>16</b>	<b>1<sup>(1)</sup></b>	<b>17</b>	<b>17<sup>(1)</sup></b>	<b>20</b>	<b>4<sup>(1)</sup></b>
Banche	2	6	1	5	1	7	12	3	-
Società fiduciarie	-	1	-	1	-	2	-	1	-
IP, IMEL e altri intermediari	1	1	3	4	-	3	3	5	-
SGR e SIM	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Imprese di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestatori di servizi di gioco	-	-	-	1	-	1	-	5	1
Altri soggetti (2)	-	2	-	5	-	3	2	6	3

(1) Controlli cartolari. - (2) La categoria comprende società di recupero crediti, di revisione, di trasporto valori, di mediazione immobiliare, operatori professionali in oro, case d'asta, VASP e *Crypto-Asset Service Providers* (CASP).

*Come di consueto, le verifiche hanno avuto luogo in un quadro di collaborazione con le autorità di vigilanza di settore, gli Organi investigativi e l'Autorità giudiziaria. La collaborazione della UIF con la Banca d'Italia si è concretizzata anche quest'anno nella partecipazione reciproca di personale ad alcuni accertamenti ispettivi.*

Gli accertamenti presso alcune banche hanno evidenziato come la raccolta e valutazione delle informazioni a fini di segnalazione di operazioni sospette non rispondono sempre a criteri di proporzionalità al rischio, specie con riferimento alla provenienza iniziale delle disponibilità investite in fondi di investimento esteri non soggetti a regolamentazione né sottoposti ai controlli di un'autorità nazionale di supervisione. Sono state inoltre rilevate debolezze negli assetti preordinati alla collaborazione attiva, con particolare riguardo all'adeguata verifica rafforzata, al monitoraggio delle operazioni della clientela da parte della rete territoriale e all'efficacia dei controlli sulla rete stessa.

**Esiti degli accertamenti**

*In particolare, è emersa la mancata valorizzazione, ai fini della profilatura del rischio, di rilevanti elementi informativi, quali il coinvolgimento di clienti nell'ambito di indagini notificate al soggetto ispezionato. Le procedure di monitoraggio transazionale non sono risultate pienamente adeguate a intercettare le anomalie, a causa del mancato adattamento delle relative funzionalità alle peculiarità operative della clientela. L'analisi ispettiva ha evidenziato la ricorrenza di transazioni che, pur essendo riconducibili a indicatori e schemi di anomalia - specie quello sugli illeciti fiscali - e oggetto di inattesi e alert, non sono state adeguatamente valutate dalla rete territoriale a fini di collaborazione attiva.*

Le verifiche ispettive condotte presso un Confidi hanno evidenziato una generale sottovalutazione delle anomalie nell'attività di rilascio di garanzie potenzialmente rilevanti anche a fini AML/CFT. Con riferimento all'attività di finanziamento diretto svolta insieme con una banca, è emersa l'assenza di accertamenti sull'origine dei fondi impiegati in fase di rimborso soprattutto nei casi di estinzione anticipata o a breve distanza dall'erogazione del finanziamento. Inoltre, la mancata rilevazione di elementi di comunanza tra più imprese o esponenti delle stesse non ha consentito di individuare anomalie più complesse e articolate.

Una verifica ispettiva nel comparto dei servizi fiduciari, offerti attraverso canali di interazione a distanza con la clientela, ha posto in luce criticità nei processi di profilatura della clientela e di monitoraggio transazionale. In particolare, il profilo di rischio non veniva aggiornato neanche in caso di segnalazioni alla UIF o interessamenti di autorità inquirenti. Il controllo nel continuo delle transazioni non era assistito da strumenti informatici. La capacità di individuare eventuali operazioni sospette è risultata carente anche a causa dell'assenza di riscontri o aggiornamenti dei dati raccolti, ad esempio sulla situazione economico-patrimoniale del cliente o sull'origine dei fondi. Inoltre, le prassi operative non hanno consentito di ricostruire l'iter valutativo seguito in merito a ipotesi di anomalie ritenute non meritevoli di trasmissione all'Unità.

Nel corso del 2024 sono stati analizzati ingenti prelevamenti di contante da ATM effettuati con carte di pagamento emesse da un IMEL comunitario operante in libera prestazione di servizi. La verifica cartolare ha evidenziato una spiccata concentrazione dei volumi prelevati in aree note per una diffusa e pervasiva presenza della criminalità organizzata. In queste aree, inoltre, sono stati riscontrati utilizzi sequenziali di numerose carte di pagamento, finalizzati a moltiplicare la somma massima prelevabile di contanti. L'attivazione del canale della collaborazione internazionale ha permesso di approfondire il fenomeno, ponendo in luce significativi collegamenti di natura societaria, finanziaria e soggettiva tra i titolari delle carte di pagamento. In molti casi tali schemi operativi appaiono riconducibili a possibili frodi nelle fatturazioni, talvolta in contesti ascrivibili alla criminalità organizzata. I risultati degli approfondimenti finora ottenuti sono stati condivisi con la DNA.

Sono proseguiti i controlli nel settore dell'oro e dei metalli preziosi con il duplice obiettivo di accrescere la conoscenza delle prassi operative del comparto e incrementare il grado e la qualità della partecipazione degli operatori al sistema di prevenzione AML. Le verifiche sono state orientate tenendo conto, tra l'altro, delle caratteristiche dell'operatività sul versante domestico ed estero, specie con paesi ritenuti a rischio.

### I rischi nel settore oro – le iniziative dell'Unità

Il settore dell'oro e dei metalli preziosi è connotato da molteplici rischi ML/FT. Da sempre riconosciuto a livello globale come mezzo di scambio assimilabile al contante, per il suo elevato valore intrinseco l'oro è particolarmente appetibile per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo per la sua scarsa tracciabilità e per la facilità a essere trasformato in oggetti di piccole dimensioni per agevolarne il contrabbando (c.d. *scrap gold*).

A livello nazionale, il mercato è caratterizzato da numerosi operatori, con diversi modelli di business e spesso di piccole dimensioni, da un volume significativo di transazioni con paesi extra-UE, anche a rischio per gli aspetti AML e per la catena di approvvigionamento estera dei metalli preziosi. Rileva, inoltre, l'elevato ricorso al contante in alcuni segmenti del mercato (ad esempio i compro oro) e l'utilizzo diffuso del metallo negli schemi di *trade-based money laundering* come merce sottostante l'operazione e come forma alternativa di valore.

*Gli operatori in oro sono assoggettati a diverse normative di fonte anche sovranazionale, che rispondono a distinte finalità fra loro complementari nella lotta al riciclaggio e ai reati associati. L'assenza, finora, di un'autorità di riferimento per il settore non ha agevolato un'analisi dei rischi del comparto e la previsione di disposizioni secondarie calibrate sulle specifiche realtà operative.*

Il grado di partecipazione degli operatori del settore al sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è ancora concentrato in pochi operatori, in termini di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla UIF, e modesto sotto il profilo quantitativo (2.344 operazioni nel 2024) e qualitativo.

Gli accertamenti ispettivi condotti dall'Unità presso primari operatori del settore hanno evidenziato una insufficiente consapevolezza degli obblighi di collaborazione attiva che si è tradotta in presidi normativi e operativi non pienamente adeguati a prevenire i rischi di riciclaggio.

*Carenze sono state riscontrate nelle procedure di adeguata verifica, di conservazione dei dati, di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette. Le informazioni raccolte sui fornitori esteri nell'ambito del processo di adeguata verifica sulla catena di approvvigionamento non vengono utilizzate a fini di collaborazione attiva né viene condotta una valutazione di coerenza e compatibilità delle operazioni con il profilo soggettivo, economico e finanziario del cliente alla luce di tutti gli elementi informativi disponibili.*

A novembre 2024 la UIF ha organizzato un seminario dedicato agli operatori in oro, con finalità di formazione e sensibilizzazione verso le tematiche AML/CFT, al quale hanno partecipato relatori di altre autorità competenti nonché di associazioni di categoria. Sono stati illustrati i rischi e l'evoluzione normativa del settore e richiamati gli elementi di criticità riscontrati nell'ambito degli accertamenti ispettivi, nell'analisi finanziaria delle SOS e nei controlli condotti sulle dichiarazioni oro rese ai sensi della L. 7/2000. L'iniziativa ha permesso di approfondire le carenze emerse nell'applicazione degli obblighi di segnalazione e di rafforzare la collaborazione con le associazioni di categoria.

Gli accertamenti nel comparto del gioco hanno evidenziato diverse debolezze negli assetti antiriciclaggio. Sono emersi la disponibilità di un patrimonio informativo sulla clientela non commisurato ai rischi e limitati strumenti informativi per la rilevazione di potenziali anomalie. Inoltre non risultano sfruttate, ai fini della collaborazione attiva, le possibili sinergie derivanti dalla condivisione delle informazioni su clienti di società di gioco appartenenti al medesimo gruppo. In fase di acquisizione dei clienti da remoto, non risultano sempre effettuati idonei riscontri sulla veridicità dei documenti identificativi forniti. Sono emerse carenze nella verifica di potenziali anomalie legate all'uso di strumenti di pagamento diversi dal contante, quali l'impiego di carte di pagamento non intestate al titolare del conto di gioco. Si è riscontrato, infine, lo scarso coinvolgimento di agenti e punti vendita di ricarica nella rilevazione di operazioni potenzialmente sospette da parte della clientela. Approfondimenti basati sull'utilizzo delle comunicazioni oggettive relative alle operazioni in contanti per finalità di controllo hanno consentito di avviare verifiche ispettive su due prestatori di servizi di gioco, beneficiari di rilevanti trasferimenti provenienti da carte di pagamento, a loro volta ricaricate prevalentemente in contanti e intestate a soggetti apparentemente collegati.

Le ispezioni presso case d'asta hanno confermato l'esistenza di presidi AML non adeguati. Sono risultati mancanti i processi di profilatura del rischio della clientela, di monitoraggio, di rilevazione e valutazione delle operazioni potenzialmente sospette. Le modalità di conservazione, spesso solo cartacee, non sono risultate idonee ad assicurare il rispetto dei requisiti di legge. Non sempre sono stati condotti autonomi approfondimenti sulla provenienza dei beni messi all'asta, riponendo esclusivo affidamento sulla conoscenza diretta del cliente e sulla prassi di invio preventivo dei cataloghi dei lotti alle autorità investigative competenti. Le operazioni eseguite con i clienti aggiudicatari sono prevalentemente occasionali e, anche quando presentano importi superiori alla soglia di legge o comunque significativi, non sono acquisite informazioni sull'origine dei fondi e sulla relativa coerenza e compatibilità con il profilo soggettivo del cliente.

Nel 2024 si sono conclusi gli accertamenti cartolari presso due rilevanti operatori del settore dell'intermediazione immobiliare di emanazione bancaria, dai quali è emersa la mancata acquisizione di informazioni rilevanti (effettiva attività svolta dal cliente, origine dei fondi impiegati). La capacità di rilevare operazioni sospette ha risentito delle limitate

informazioni disponibili sui pagamenti effettuati per la compravendita e sugli eventuali soggetti nominati come acquirenti in un momento successivo (art. 1401 c.c.).

Sugli esiti delle verifiche effettuate la UIF ha informato, come di consueto, le altre autorità di controllo per i profili di rispettiva competenza (cfr. il capitolo 6: *La collaborazione con le altre autorità*).

## 5.2. Le procedure sanzionatorie

Nel 2024 la UIF ha avviato otto procedimenti sanzionatori per omesse segnalazioni di operazioni sospette accertate in esito a verifiche ispettive. Sono state avviate due procedure sanzionatorie per violazione delle limitazioni all'uso del contante previste dall'art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007 nei confronti di una casa d'asta e di un concessionario di gioco e scommesse. È stato avviato un procedimento sanzionatorio per violazione del divieto di trasferimento di beni di lusso, inclusi oggetti d'arte e da collezione, di valore superiore alla soglia di legge<sup>22</sup>, nel contesto delle sanzioni finanziarie adottate dalla UE in relazione al conflitto russo-ucraino.

L'Unità ha curato l'istruttoria concernente nove procedimenti sanzionatori in materia di trasferimenti di oro; il Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF) - autorità competente per la fase decisionale del procedimento - ha condiviso nel merito le valutazioni dell'Unità irrogando le conseguenti sanzioni.

*Tavola 5.2*

<b>Irregolarità di rilievo amministrativo</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Omessa segnalazione di operazioni sospette	12	4	9	2	8
Omessa trasmissione dei dati aggregati	1	-	-	-	-
Violazione art. 49, co. 1, D.lgs. 231/2007	1	-	1	-	2
Omessa dichiarazione oro	12	13	11	8	9
Omesso congelamento di fondi e risorse economiche	-	-	2	-	1

Con la Banca d'Italia è continuata la sistematica partecipazione ai rispettivi organi collegiali deputati alla valutazione delle irregolarità, al fine di garantire l'efficace applicazione delle norme sanzionatorie AML. In alcuni casi, le risultanze dell'attività di controllo della UIF sono state utilizzate dalla Banca d'Italia per l'adozione di provvedimenti di propria competenza.

<sup>22</sup> Regolamento UE/2014/833, come modificato dal regolamento UE/2022/428.

## 6. LA COLLABORAZIONE CON LE ALTRE AUTORITÀ

### 6.1. La collaborazione con l'Autorità giudiziaria

Nel 2024 l'Autorità giudiziaria e gli Organi investigativi delegati hanno trasmesso 373 richieste di collaborazione, -9,2% rispetto all'anno precedente. Le risposte fornite dalla UIF sono diminuite del 4,6%, per la riduzione del margine temporale in cui l'Unità fornisce seguiti informativi dopo la prima risposta. L'aumento del numero di segnalazioni trasmesse (+7,9%) è da ricondurre alla complessità e all'ampiezza dei contesti emergenti da alcune richieste della Magistratura (Tavola 6.1).

Tavola 6.1

Collaborazione con l'Autorità giudiziaria					
	2020	2021	2022	2023	2024
Richieste di informazioni dall'Autorità giudiziaria	558	510	313	411	373
Risposte fornite all'Autorità giudiziaria (1)	1.188	1.463	1.059	777	741
Numero di SOS trasmesse	2.927	3.420	2.854	2.756	2.975

(1) Il numero delle risposte supera quello delle richieste in quanto comprende tutte le note, successive alla prima interlocuzione con l'AG, con cui sono comunicate, per un congruo periodo di tempo, le ulteriori informazioni rilevanti ricevute dalla UIF ed è trasmessa la relativa documentazione.

Specifiche richieste di collaborazione dell'AG hanno riguardato indagini in materia di criminalità organizzata, riciclaggio e autoriciclaggio, frode, corruzione, abusivismo finanziario, falso ideologico, violazione delle norme in materia di immigrazione. L'attivazione della collaborazione internazionale (cfr. il paragrafo: *Lo scambio di informazioni con le FIU estere* del capitolo 7) ha riguardato ipotesi di frodi - principalmente perpetrate online e afferenti anche a investimenti in criptoattività - e indagini su reati fiscali, crimini di stampo mafioso, abusivismo finanziario, corruzione e altri delitti contro la PA, terrorismo, associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e di esseri umani.

Le principali controparti estere attivate su richiesta dell'Autorità giudiziaria nel 2024 sono state le FIU di Lituania, Spagna, Lussemburgo, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Germania e Irlanda.

Collaborazioni ex art. 12 e interlocuzioni con FIU estere

#### Protocollo d'intesa UIF-GDF

A luglio 2024 la UIF e la GDF hanno firmato un Protocollo in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il Protocollo mira a consolidare e gestire in modo strutturato tutti gli ambiti di collaborazione tra le due autorità, incluso il coordinamento delle attività di controllo, al fine di orientare più efficacemente le rispettive iniziative sui settori e i fenomeni considerati a maggiore rischio e di rafforzare la cooperazione internazionale mediante la condivisione delle informazioni scambiate con le FIU estere.

Il nuovo accordo dettaglia le procedure con le quali la UIF mette a disposizione dell'NSPV le SOS e gli ulteriori scambi informativi per l'elaborazione di indici di rischio e impegna al confronto su casistiche innovative o complesse, sullo sviluppo di avanzati metodi di analisi e sulla tutela della riservatezza. Sono previste attività di studio su nuove forme di criminalità e innovativi canali di riciclaggio, nonché eventi formativi per il personale e i soggetti obbligati al fine di migliorare la qualità della collaborazione attiva. L'attuazione del Protocollo è curata da una cabina di regia e da tavoli tecnici operativi.

Il numero complessivo delle denunce ex art. 331 c.p.p. effettuate nell'ambito delle relazioni tecniche trasmesse agli OO.II. è lievemente diminuito (*Tavola 6.2*). Tra queste rilevano le denunce che, anche nel 2024, l'Unità ha presentato in relazione all'utilizzo indebito del nome e del logo della UIF<sup>23</sup>.

*Tavola 6.2*

Segnalazioni all'Autorità giudiziaria					
	2020	2021	2022	2023	2024
Denunce ex art. 331 c.p.p.	257	508	408	436	417
di cui: presentate all'Autorità giudiziaria	1	0	0	2	3
effettuate nell'ambito delle relazioni tecniche trasmesse agli OO.II.	256	508	408	434	414
Informative utili a fini di indagine	11	3	6	0	3

## 6.2. La collaborazione con le autorità di vigilanza e le altre istituzioni

### Autorità di vigilanza

Nel 2024 l'Unità ha trasmesso alle autorità di vigilanza di settore 49 informative su profili AML/CFT.

*Le informative alla Vigilanza bancaria e finanziaria e all'Unità SNA della Banca d'Italia hanno riguardato, tra l'altro: l'erogazione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, anche con riferimento ad aumenti di capitale fittizi da parte delle società beneficiarie; trasferimenti di fondi, presumibilmente provenienti da truffe, operati mediante money transfer esteri che sembrano offrire servizi di pagamento a distanza senza autorizzazione; anomale concentrazioni di flussi finanziari, riconducibili a soggetti di nazionalità cinese, disposti da intermediari italiani verso ricorrenti intermediari esteri; rientro dall'estero di capitali di sospetta origine illecita per il tramite di una fiduciaria; operatività di clienti di una banca caratterizzata da numerose transazioni da e verso concessionari di gioco e scommesse; ipotesi di mancata coerenza tra l'effettivo impiego del capitale raccolto nell'ambito di un'iniziativa di equity crowdfunding e il progetto immobiliare finanziato.*

*Alla Consob sono state trasmesse informative riguardanti, fra l'altro, possibili truffe nel trading online; operatività anomala posta in essere dal consulente finanziario di una SGR; informazioni riconducibili a due società quotate e relative al trasferimento di partecipazioni societarie, quali ipotesi di possibile aggiramento dei divieti stabiliti dalla normativa europea sulle operazioni con controparti di nazionalità russa e di possibile abuso di informazioni privilegiate. Con l'Invas sono stati condivisi gli approfondimenti su ipotesi di abusivismo e frodi nell'ambito dell'intermediazione assicurativa.*

### MIMIT, Agenzia delle Entrate e ADM

Le risultanze di un accertamento ispettivo presso una società fiduciaria non vigilata sono state condivise con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con l'Agenzia delle Entrate, a fini della valutazione di conformità dell'assetto proprietario della fiduciaria alle indicazioni dell'Agenzia medesima. All'Agenzia delle Dogane e dei monopoli sono stati trasmessi gli esiti delle verifiche condotte presso prestatori di servizi di gioco.

### Partenariato pubblico-privato

Il ricorso a forme di partenariato in materia AML/CFT ha ricevuto positive valutazioni in ambito internazionale ed europeo; la costituzione di una sede pubblico-privata di condivisione e confronto su argomenti a carattere strategico rappresenta un'occasione importante per contribuire al miglioramento delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

*La UIF partecipa a un'iniziativa di partenariato pubblico-privato (PPP) con la DLA del Piemonte e Valle d'Aosta, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Torino della Guardia di Finanza, l'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio della Banca d'Italia, Intesa Sanpaolo Spa e Anti Financial Crime Digital Hub Scarl. L'iniziativa - che costituisce un progetto pilota in vista di una possibile sua estensione a livello nazionale - prevede un*

<sup>23</sup> Cfr. il *Comunicato UIF* del 28 febbraio 2024.

percorso di incontri di natura tecnica e metodologica che, nello scambio tra competenze e punti di vista strutturalmente differenti, arricchisce il patrimonio di conoscenze e gli approcci di tutti gli attori coinvolti. La UIF ha successivamente avviato con l'Unità SNA della Banca d'Italia e con l'ABI interlocuzioni per avviare un'altra iniziativa di PPP finalizzata a individuare e condividere i rischi AML/CFT emergenti e a definire possibili forme di mitigazione, aperta ad autorità pubbliche e a soggetti privati in via di designazione.

Con DL 19/2024 è stata prevista la partecipazione della UIF al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti della UE (COLAF), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee. La UIF ha fornito un contributo sia nella redazione del Questionario sull'architettura antifrode della UE (*EU Anti-Fraud Architecture*) sia in occasione dell'audizione del COLAF presso la Corte dei Conti europea dell'ottobre 2024.

COLAF

*Il Comitato, presieduto dal Ministro per le Politiche europee o da un suo delegato, svolge funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti al settore fiscale, alla politica agricola comune e ai fondi strutturali; tratta anche le questioni connesse al flusso delle comunicazioni relative alla percezione di finanziamenti comunitari e ai recuperi degli importi indebitamente pagati, nonché quelle relative all'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione europea in base all'art. 280 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Tali funzioni sono estese anche al PNRR, al fine di rafforzare la strategia unitaria di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti sui finanziamenti connessi al Piano, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021-27 e ai fondi nazionali correlati.*

Prosegue l'impegno della UIF nella *Open Government Partnership*, iniziativa promossa da governi e società civile per l'adozione di politiche pubbliche improntate alla trasparenza, alla partecipazione, alla lotta alla corruzione, all'*accountability* e all'innovazione della PA.

6° Piano d'azione per il governo aperto

*È stato avviato il 6° Piano d'azione nazionale per il governo aperto 2024-26, nel cui ambito l'Unità è coinvolta nelle iniziative indicate nell'Obiettivo A, "Promuovere la cultura dell'integrità e la trasparenza dei processi decisionali pubblici", Impegno 2, "Diffusione della conoscenza dei fenomeni che minacciano l'integrità dei processi decisionali pubblici e rafforzamento delle competenze della pubblica amministrazione e delle organizzazioni della società civile".*

La UIF, insieme alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e al Dipartimento della Funzione Pubblica, sta conducendo un nuovo ciclo di interviste con i gestori delle comunicazioni antiriciclaggio di alcune Amministrazioni, allo scopo di approfondire gli assetti organizzativi, le prassi, le caratteristiche dell'attività di individuazione, valutazione e comunicazione delle operazioni sospette. Le informazioni raccolte, organizzate secondo una griglia di fattori essenziali per l'attivazione del dovere di comunicazione, saranno aggregate al fine di delineare un modello di collaborazione attiva antiriciclaggio da proporre a un ampio numero di enti del comparto pubblico, promuovendone così la partecipazione attiva.

### 6.3. Le sanzioni finanziarie internazionali

Nel 2024 e nel 2025 la UE ha adottato ulteriori misure sanzionatorie nei confronti della Russia e della Bielorussia. Oltre alla previsione di ulteriori restrizioni, le misure di congelamento di fondi e risorse economiche sono state estese nei confronti di nominativi per lo più contigui al settore della difesa russa<sup>24</sup>. Nei confronti della Russia è stato altresì introdotto un nuovo regime sanzionatorio con il regolamento UE/2024/2642 contenente ulteriori misure restrittive volte a contrastare le attività di destabilizzazione poste in essere dalla stessa<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Per le misure previste dal 13° pacchetto di sanzioni cfr. regolamenti UE/2024/753 e UE/2024/745; per il 14° pacchetto cfr. i regolamenti UE/2024/1746, UE/2024/1739, UE/2024/1745 e UE/2024/1776; per il 15° pacchetto cfr. i regolamenti UE/2024/3183, UE/2024/3189, UE/2024/3192, UE/2024/3177; per il 16° pacchetto cfr. i regolamenti UE/2025/389, UE/2025/390, UE/2025/392, UE/2025/395.

<sup>25</sup> Le prime designazioni - 16 persone fisiche e 3 persone giuridiche - sono state introdotte con regolamento

*Per assicurare una più efficace applicazione delle sanzioni finanziarie mirate, il 3 luglio 2024 il Consiglio ha pubblicato l'ultimo aggiornamento delle migliori pratiche relative alla corretta implementazione delle misure restrittive adottate dalla UE che integrano in particolare le nozioni di proprietà e controllo da parte dei soggetti designati, rilevanti ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento<sup>26</sup>.*

La UIF ha pubblicato appositi avvisi per richiamare l'attenzione del settore privato sulla designazione di nuovi soggetti da sottoporre a misure di congelamento e ha verificato l'esistenza di fondi a essi riconducibili presso gli intermediari finanziari italiani. Gli esiti di tali verifiche sono stati condivisi con il CSF per l'adozione dei provvedimenti di competenza, volti all'individuazione delle risorse da congelare. Inoltre l'Unità, attraverso la partecipazione alla Rete di esperti di cui si avvale il Comitato, ha supportato quest'ultimo nella predisposizione dei provvedimenti autorizzativi o di diniego delle richieste di movimentazione di fondi o risorse economiche riconducibili a soggetti listati e nella predisposizione delle risposte ai quesiti ricevuti in materia di applicazione degli obblighi derivanti dai regolamenti europei.

A seguito del provvedimento del CSF del 9 maggio 2024 la UIF ha avviato la raccolta<sup>27</sup> delle nuove comunicazioni provenienti dagli intermediari creditizi e finanziari, riguardanti tutti i trasferimenti, diretti o indiretti, di fondi extra-UE d'importo cumulativo superiore a 100.000 euro disposti da persone giuridiche, entità e organismi stabiliti nella UE, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 40% da soggetti russi<sup>28</sup>. Con il *Comunicato UIF* del 6 giugno 2024 l'Unità ha definito contenuti, formati e modalità di invio delle predette comunicazioni. Inoltre è stato istituito un tavolo tecnico presso il CSF deputato a effettuare le attività di analisi dei flussi informativi in questione a supporto delle valutazioni per individuare operazioni, entità e settori di attività che presentano un grave rischio di violazione o elusione delle misure restrittive o un grave rischio di uso di fondi per fini incompatibili con tali misure.

*Il tavolo, cui partecipano l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, la Guardia di Finanza e la UIF, è incaricato di svolgere la pre-analisi delle comunicazioni pervenute al MEF e alla UIF, al fine di individuare possibili violazioni e fattispecie elusive, oltre a fenomeni e schemi rilevanti relativi a operazioni, entità, aree geografiche o settori a rischio di elusione delle sanzioni UE. I risultati conseguiti sono esaminati dalla Rete degli esperti per le successive decisioni del CSF e la trasmissione delle conclusioni alla Commissione per le valutazioni di competenza.*

A seguito dell'ampliamento del novero dei soggetti designati nell'ambito del regime sanzionatorio nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, la UIF ha pubblicato un apposito avviso per richiamare l'attenzione sulle nuove designazioni e ha effettuato le consuete verifiche volte ad accertare l'esistenza di fondi riconducibili alle nuove entità listate. In relazione a tale regime sanzionatorio, non sono emersi nel corso del 2024 ulteriori fondi e risorse economiche da sottoporre a nuove misure di congelamento. L'ammontare complessivo dei fondi congelati ha registrato un incremento ascrivibile in particolare ai regimi sanzionatori relativi a Libia e Russia. Rispetto al primo, a seguito di un aggiornamento delle posizioni oggetto di congelamento, sono emersi ulteriori rapporti riconducibili a soggetti designati. Per quanto riguarda la Russia l'incremento è imputabile alle nuove designazioni avvenute nel corso dell'anno, alle ulteriori operazioni oggetto di misure di congelamento e all'aggiornamento delle posizioni già congelate. Ad eccezione del regime sanzionatorio relativo alla Bielorussia, rispetto al quale è emersa un'ulteriore operazione da sottoporre a misure di congelamento, le variazioni riguardanti gli altri regimi sanzionatori sono attribuibili all'aggiornamento relativo ai rapporti già congelati.

---

UE/2024/3188 del 16 dicembre 2024.

<sup>26</sup> UIF, *Quaderni dell'antiriciclaggio - Rassegna normativa*, 2° semestre 2024, pp. 11-13.

<sup>27</sup> La raccolta è stata introdotta a dicembre 2023 con regolamento UE/2023/2878.

<sup>28</sup> Art. 5-novodecies, regolamento UE/2014/833; cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2023*, pp. 53-54.

Tavola 6.3

Misure di congelamento al 31/12/2024					
PAESI E SOGGETTI	Rapporti e operazioni sottoposti a congelamento	Soggetti sottoposti a congelamento	Importi congelati		
			EUR	USD	CHF
ISIL e Al-Qaeda	3	3	5.252	0	0
Bielorussia	5	3	6.882	0	0
Iran	3	1	44.322	158.453	0
Libia	9	2	15.319.073	0	0
Siria	22	5	12.819.518	244.592	144.251
Ucraina/Russia	197	89	279.155.530	0	0
RDP della Corea	3	4	7.897	0	0
<b>Totale</b>	<b>242</b>	<b>107</b>	<b>307.358.474</b>	<b>403.045</b>	<b>144.251</b>

Rappresentanti della UIF hanno preso parte a diversi incontri tenuti nell'ambito di un progetto organizzato dal Consiglio d'Europa (*Effective implementation of the sanctions regime and enhanced cross-border cooperation in EU Member States*), finalizzato a rafforzare le capacità delle autorità nazionali competenti nell'individuazione delle entità sanzionate e a favorire la condivisione delle informazioni pertinenti sia a livello domestico che transnazionale.



## 7. L'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

### 7.1. La collaborazione con le FIU estere

Nel 2024 la UIF ha scambiato informazioni con 111 FIU estere. L'Unità ha inviato 723 richieste di informazioni, in aumento rispetto all'anno precedente a causa delle maggiori esigenze informative dell'Autorità giudiziaria (*Tavola 7.1*). Il numero delle richieste motivate da analisi interne relative a operatività transnazionali è rimasto sostanzialmente stabile; le principali fattispecie hanno riguardato il prelievo di contanti effettuato in Italia con carte di pagamento estere e il trasferimento verso altri paesi di fondi provenienti da contributi statali, in particolare quelli relativi al c.d. Superbonus e al PNRR. In numerosi casi la collaborazione internazionale è stata attivata in relazione a flussi finanziari transitati tramite servizi di IBAN virtuali offerti da prestatori di servizi di pagamento (PSP) esteri (cfr. il paragrafo: *Evasione fiscale* nel capitolo 2).

Le segnalazioni *cross-border* inviate dall'Unità ad altre FIU europee sono aumentate di circa il 17,3%. Le tipologie di fenomeni più frequenti hanno riguardato anomalie nelle ricariche di carte prepagate, possibili frodi nelle fatturazioni e il coinvolgimento di soggetti sottoposti a indagini in Italia.

*Tavola 7.1*

Scambi informativi con FIU estere					
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Richieste inoltrate</b>	<b>1.050</b>	<b>834</b>	<b>790</b>	<b>693</b>	<b>723</b>
<i>di cui:</i> per rispondere a esigenze dell'AG	575	364	334	266	301
per esigenze di analisi interna	475	470	456	427	422
<b>Segnalazioni <i>cross-border</i> inviate</b>	<b>2.015</b>	<b>6.888</b>	<b>6.896</b>	<b>8.753</b>	<b>10.267</b>
<b>Richieste/inform. spontanee ricevute</b>	<b>1.546</b>	<b>1.697</b>	<b>1.657</b>	<b>1.436</b>	<b>1.508</b>
Canale Egmont	695	872	776	634	638
Canale FIU.net	851	825	881	802	870
<b>Segnalazioni <i>cross-border</i> ricevute</b>	<b>23.089</b>	<b>25.018</b>	<b>80.934</b>	<b>77.176</b>	<b>65.692</b>

Il numero di richieste e informative spontanee ricevute è rimasto pressoché costante negli ultimi anni, ma il dettaglio e la qualità delle informazioni è progressivamente migliorato. Nella gestione delle richieste di altre FIU l'Unità condivide tutte le informazioni di cui è in possesso o che ha il potere di ottenere per l'approfondimento delle operazioni sospette. Nel reperimento di informazioni di carattere investigativo, di particolare interesse per le necessità di analisi delle FIU estere, continuano a sussistere criticità anche in relazione ai limiti presenti nella normativa nazionale, che non consentono la necessaria rapidità ed efficacia dello scambio di tali informazioni, diversamente da quanto avviene per altre FIU amministrative, anche europee. La necessità di consentire un ampio accesso a tali informazioni è stata ribadita anche nella VI direttiva antiriciclaggio; è auspicabile, pertanto, che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale segua le direttrici indicate dal legislatore europeo, favorendo sinergie istituzionali atte a superare gli stringenti vincoli attualmente previsti.

Le informative *cross-border* ricevute dalle altre FIU europee restano consistenti, anche se in lieve flessione<sup>29</sup>.

### Informative *cross-border* - fenomeni

Sono allo studio nuove metodologie di analisi delle segnalazioni *cross-border*, volte a far fronte al loro significativo incremento negli ultimi anni e a valorizzare nel contempo il patrimonio informativo, individuando i fenomeni rilevanti. Le sperimentazioni riguardano il ricorso ad algoritmi di *machine learning* per l'individuazione automatica di fenomeni e categorie; in tale ambito state anche utilizzate tecniche di *named entity recognition* per l'acquisizione di informazioni strutturate a partire da un testo libero (per esempio, soggetti, importi, rapporti e luoghi).

I nuovi criteri di classificazione individuano un maggior numero di fenomeni e consentono di selezionare in maniera automatica i casi da sottoporre a un trattamento prioritario, come per i contesti relativi a sospetto finanziamento del terrorismo. Le prime sperimentazioni evidenziano alcuni fenomeni ricorrenti come gli impieghi di criptoattività, la criminalità informatica, la pedopornografia, il coinvolgimento di soggetti sottoposti a indagini o membri della criminalità organizzata.

### Collaborazione per la sospensione di operazioni

Anche nel corso del 2024 un consistente numero di scambi informativi ha riguardato la richiesta di blocco dell'operatività di rapporti finanziari o di sospensione di operazioni sospette.

*La UIF ha ricevuto 75 richieste di assistenza dalle FIU estere volte a individuare e recuperare fondi di possibile origine illecita trasferiti in Italia, al fine di assicurarne il recupero (c.d. asset recovery). Il buon esito della collaborazione è stato agevolato, in alcuni casi, da procedure di recall avviate dagli stessi intermediari esteri, in altri dal blocco dell'operatività dei rapporti su iniziativa degli intermediari italiani. L'adozione di queste ultime misure ha consentito alle FIU estere di attivare i canali di cooperazione giudiziaria internazionale per l'esecuzione di sequestri e confisci. In altri 47 casi le FIU hanno comunicato all'Unità di aver applicato misure di sospensione dell'operatività su conti esteri, richiedendo di verificare l'interesse delle autorità italiane al recupero delle somme, spesso detenute da soggetti coinvolti in indagini in Italia. Tenuto conto della breve durata delle misure adottate dalle FIU estere, spesso limitate a pochi giorni, la UIF ha attivato in via d'urgenza le proprie controparti investigative per accertare l'interesse dell'AG al mantenimento del blocco e al recupero delle somme. Tale interesse è stato più volte confermato attraverso l'emissione di ordini europei di indagine e di provvedimenti di natura cautelare eseguiti per via rogatoriale.*

### Tipologie

La collaborazione con le FIU del Nord Europa ha riguardato spesso frodi informatiche a danno di soggetti esteri. Il recupero dei fondi è stato in molti casi ostacolato dal rapido utilizzo delle somme illecitamente sottratte, attraverso il ricorso a bonifici istantanei, l'acquisto di criptoattività o il prelievo in contanti subito dopo l'accredito. I proventi degli illeciti sono stati spesso scambiati più volte tra diversi gruppi di soggetti, con l'intento di stratificare i flussi e complicarne la ricostruzione. I bonifici, spesso a cifra tonda e per alti importi, sono risultati genericamente riferibili al pagamento di fatture e non coerenti con il profilo soggettivo degli individui e delle ditte coinvolte, spesso di recente costituzione e caratterizzate da un esiguo numero di addetti. I sospetti relativi a illeciti di natura fiscale continuano a caratterizzare gli scambi con le FIU dell'Est Europa. Ulteriore fenomeno ricorrente negli scambi con altre FIU è quello dell'utilizzo di sistemi di c.d. *underground banking* a fini di riciclaggio, che coinvolgono soprattutto soggetti provenienti dall'Asia e in particolare dalla Repubblica Popolare Cinese. Sul fenomeno è in corso un esercizio di analisi congiunta assieme alle FIU di altri paesi europei coinvolti nei flussi finanziari.

<sup>29</sup> La riduzione dei flussi risulta principalmente imputabile alla revisione dei criteri di inoltro da parte di una FIU controparte.

La UIF ha preso parte, insieme alle FIU di Spagna e Paesi Bassi, a un'analisi congiunta **Joint analysis** riguardante segnalazioni aventi a oggetto trasferimenti di fondi a favore di un unico conto di pagamento aperto in un altro paese europeo e intestato a un agente di pagamento operante con passaporto UE. La UIF ha individuato fattispecie di frodi fiscali o di indebita percezione di fondi pubblici (cfr. il capitolo 2: *Aree di rischio e tipologie*) e rilevato approcci disomogenei nella supervisione prudenziale che richiedono di essere indirizzati e approfonditi in un'ottica di armonizzazione a livello UE.

*Il ricorso a esercizi di joint analysis, incentivato dall'AML Package, ha consentito alle FIU di intercettare con maggiore precisione i fenomeni che presentano una prevalente dimensione transfrontaliera. Le analisi congiunte favoriscono anche la condivisione di processi di lavoro, metodologie, esperienze e competenze, valorizzando i diversi approcci nazionali. Negli ultimi anni la UIF ha promosso e coordinato diversi esercizi con altre FIU europee.*

## 7.2. La Piattaforma delle FIU europee e la rete FIU.net

Sono proseguiti in seno alla Piattaforma i lavori per l'elaborazione di criteri di selezione **Gruppi di lavoro** e rilevanza delle segnalazioni *cross-border* e per la definizione di formati delle SOS e di un modello comune di risposta degli intermediari alle richieste delle FIU<sup>30</sup>. È in fase conclusiva il progetto coordinato dalla UIF e dalla FIU spagnola per l'elaborazione della metodologia degli esercizi di analisi congiunta a beneficio dell'AMLA, in vista del suo futuro ruolo di supporto e coordinamento in materia.

*La bozza di metodologia tratta i criteri e la procedura per la selezione dei casi da sottoporre ad analisi congiunte, l'avvio dei relativi esercizi, lo svolgimento delle analisi, la predisposizione del rapporto conclusivo, le fasi di disseminazione nei confronti di autorità nazionali e a livello europeo. Proseguono i lavori del gruppo coordinato dalla UIF e dalla FIU olandese per mappare le aree prioritarie di sviluppo di strumenti IT, supporto e formazione. La UIF ha condiviso con la Commissione e le FIU della Piattaforma i nuovi indicatori di anomalia, anche in vista dell'emanazione di orientamenti sul tema da parte dell'AMLA.*

L'Unità partecipa al progetto delle FIU europee per individuare modalità operative omogenee e migliori pratiche di disseminazione e utilizzo delle informazioni scambiate, con l'obiettivo di assicurarne la coerenza rispetto all'estensione del consenso fornito dalle FIU e di garantire un'omogenea attuazione della normativa europea applicabile.

Si sono conclusi i lavori sulla rete FIU.net NG (*Next Generation*), dedicata alla collabo- **FIU.net NG** razione e allo scambio di informazioni tra le FIU dell'Unione. La rete è divenuta operativa a febbraio 2025; entro luglio 2027 è previsto il trasferimento all'AMLA della sua gestione.

*Gli interventi sono stati realizzati dalla Commissione, attuale service provider, sulla base di un processo definito nell'ambito della governance prevista dal service level agreement sottoscritto con le FIU. Rispetto alla versione precedente l'infrastruttura beneficia di tecnologie informatiche evolute, con più elevati livelli di confidenzialità e sicurezza delle informazioni scambiate. Il nuovo sistema integra, inoltre, un nuovo formato dati che consente di arricchire gli scambi informativi tra FIU, valorizzando le forme più avanzate di collaborazione e sostenendo i crescenti volumi degli scambi. La UIF partecipa a un gruppo di lavoro per la realizzazione di una più agevole integrazione con i database interni delle FIU e la piena interoperabilità con i sistemi domestici.*

## 7.3. Rapporti con controparti estere e assistenza tecnica

Nel 2024 è proseguita la partecipazione della UIF alle attività di assistenza tecnica e di supporto svolte nell'ambito del Gruppo Egmont.

*Un rappresentante dell'Unità ha partecipato, in qualità di docente, a un programma di formazione su minacce, rischi e tipologie relativi al finanziamento del terrorismo a favore delle FIU di alcuni paesi dell'Africa centro-orientale.*

---

<sup>30</sup> L'elaborazione di tali progetti di norme tecniche di attuazione dovrebbe essere effettuata da parte dell'AMLA entro il 10 luglio 2026. Cfr. art. 69, par. 3, del regolamento UE/2024/1624.

La UIF ha preso parte a un incontro con il Procuratore di Marsiglia per condividere le buone pratiche adottate in tema di collaborazione tra le rispettive FIU e autorità giudiziarie. L'Unità ha anche ricevuto la visita di rappresentanti della FIU e di autorità investigative e amministrative del Kosovo, interessati a conoscere lo spettro delle attività svolte dalla UIF. Inoltre l'Unità ha partecipato a un incontro con esponenti della Banca centrale degli Emirati volto ad approfondire il modello organizzativo della UIF, in ragione dell'analogo collocamento della FIU emiratina all'interno della Banca centrale. È stato svolto un incontro bilaterale con la FIU di San Marino, dedicato all'approfondimento di alcuni casi di interesse comune e all'ulteriore rafforzamento della collaborazione fra le due FIU. Personale dell'Unità ha partecipato a un convegno organizzato dal Consiglio d'Europa sulla funzione di analisi strategica delle FIU, nel quale sono state condivise le principali risultanze dello studio sull'indicatore machine learning che, sulla base dei dati di bilancio, individua le imprese a rischio di infiltrazione mafiosa<sup>31</sup>.

#### Secondment presso la UIF

Su iniziativa ECOFEL l'Unità ha ospitato un programma di *secondment* a beneficio della FIU del Kirghizistan. Particolare attenzione è stata dedicata alle sinergie con le controparti investigative e al contributo fornito dall'Unità in seno al CSF per i lavori di aggiornamento dell'Analisi Nazionale del Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

## 7.4. La partecipazione al GAFI e ad altri organismi

#### Mutual Evaluation

Nel 2024 il GAFI ha dato avvio alla *Mutual Evaluation* dell'Italia, nell'ambito del quinto ciclo di valutazioni. Il coordinamento delle attività e l'interazione con il GAFI sono svolti da un'apposita *task force* istituita presso il MEF. L'approvazione del rapporto finale di valutazione è prevista a febbraio 2026.

*La valutazione riguarda sia la conformità formale dell'assetto normativo agli standard elaborati dal GAFI (technical compliance) che l'efficacia delle misure adottate nell'ambito del sistema AML/CFT (effectiveness). La nuova metodologia attribuisce maggiore rilevanza agli aspetti di effectiveness, una maggiore attenzione alle specificità degli operatori non finanziari e dei professionisti e ai principali rischi e fattori di contesto del paese valutato.*

#### Revisione degli standard

Il GAFI ha completato la revisione della Raccomandazione 1 in materia di approccio basato sul rischio, al fine di mitigare possibili fenomeni di esclusione finanziaria e *de-risking*. Sono proseguiti i lavori di revisione della Raccomandazione 16 in materia di trasparenza nei trasferimenti di fondi (c.d. *travel rule*) per rendere i presidi più rispondenti all'evoluzione tecnologica del comparto, al mutato contesto di mercato e di rischio, ai cambiamenti nei modelli di business e ai nuovi standard di messaggistica nei pagamenti (ISO20022).

### Revisione degli standard GAFI in materia di trasparenza nei trasferimenti

La revisione della R16 si inserisce nell'ambito di iniziative poste in essere da vari organismi internazionali (GAFI, FSB, CPMI, Fondo Monetario e Banca Mondiale) per rendere più rapidi, efficienti e trasparenti i trasferimenti *cross-border* ed eliminare le frizioni esistenti, in attuazione delle linee d'azione in materia definite dal G20 nel 2020.

Gli interventi sulla R16 mirano anche a estendere gli obblighi informativi ad aspetti precedentemente non disciplinati. Nel dettaglio, le proposte di revisione si muovono lungo diverse direttrici, tra cui: *i)* la revisione del set informativo su ordinante e beneficiario nei trasferimenti *cross-border* (per gli Stati UE, nei trasferimenti con paesi terzi); *ii)* la previsione di nuove modalità di verifica di tali informazioni; *iii)* la rimodulazione dell'esenzione prevista per gli acquisti di beni e servizi con carte (c.d. *card exemption*) e l'introduzione di elementi informativi ulteriori rispetto al numero di carta; *iv)* la formulazione di un principio generale secondo cui il numero di conto non deve essere utilizzato per schermare l'identificazione del paese in cui i rapporti sono incardinati, che assume particolare rilievo in relazione all'utilizzo di IBAN virtuali<sup>32</sup>; *v)* l'introduzione di obblighi

<sup>31</sup> Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2023*, p. 42.

<sup>32</sup> Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2022*, p. 76.

informativi con riferimento ai prelievi di contante *cross-border* senza alcuna soglia minima, che includano almeno il nome del titolare e il numero della carta.

Il confronto su questi elementi si è dimostrato difficoltoso, specie nell'individuazione di un punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza nei pagamenti transfrontalieri e quelle di prevenzione e di accesso ampio e tempestivo delle autorità alle informazioni. Soprattutto per i prelievi con carte, in assenza di un intervento sugli standard, permarranno infatti lacune che precluderebbero alle FIU e alle autorità investigative di tracciare tempestivamente rilevanti flussi di contante.

È stata completata la revisione della metodologia a seguito delle modifiche degli standard sull'*asset recovery*, che richiedono di attribuire poteri di sospensione alle FIU o ad altre autorità<sup>33</sup>; sono stati anche avviati i lavori sulle relative linee guida per autorità e operatori.

*L'utilizzo dei poteri di sospensione viene preso in considerazione per valutare l'efficacia delle relative misure e della collaborazione internazionale in materia. Inoltre, con riguardo alla sospensione internazionale, nonostante le autorità competenti dei paesi possano essere non omologhe, la metodologia non prevede obblighi di collaborazione "diagonale" diretta tra FIU e autorità diverse, in linea con i principi del Gruppo Egmont.*

Il GAFI ha pubblicato le nuove *linee guida* per la corretta applicazione dei presidi di trasparenza della titolarità effettiva di trust e istituti analoghi previsti dalla Raccomandazione 25 e le *linee guida* per l'efficace conduzione della Analisi Nazionale dei Rischi di riciclaggio.

*Le linee guida in materia di trasparenza definiscono nel dettaglio le caratteristiche dei trust e di strumenti simili, le modalità di assessment dei rischi connessi, le caratteristiche di adeguatezza, accuratezza e aggiornamento delle informazioni sulla titolarità effettiva e le modalità per la loro acquisizione attraverso la previsione di registri centralizzati o di meccanismi equivalenti.*

Nel 2024 è stato pubblicato il consueto *Resoconto* annuale sui progressi delle giurisdizioni nella conformità agli standard relativi alle criptoattività e sui profili di rischio emergenti; la UIF ha contribuito ai lavori attraverso la partecipazione al *Virtual Asset Contact Group*.

*Nell'ambito della ricognizione di casistiche relative a rischi emergenti legati a piattaforme di giochi e scommesse online, un rappresentante della UIF ha tenuto una presentazione su un caso di riciclaggio di proventi derivanti presumibilmente da frodi e clonazioni di carte di pagamento su piattaforme di gioco online. La UIF partecipa inoltre a due progetti riguardanti, rispettivamente, le modalità di raccolta e di utilizzo dei fondi da parte delle organizzazioni terroristiche e l'efficace utilizzo di meccanismi di cooperazione informale nel contesto di indagini transfrontaliere; quest'ultimo progetto è condotto congiuntamente dal GAFI, dal Gruppo Egmont, dall'Interpol e dall'UNODC.*

Rischi  
e tipologie

Perdura la sospensione della *membership* della Russia disposta nel febbraio 2023, con conseguente preclusione di tutti i diritti derivanti dall'appartenenza all'organizzazione. La Federazione Russa fa ancora parte del gruppo regionale eurasiatico (EAG) del GAFI.

Membership  
Russia

Nel corso del 2024 il *Working Group on Bribery* dell'OCSE ha valutato come pienamente attuati gli impegni assunti dall'Italia in materia di antiriciclaggio nella valutazione sull'applicazione della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali nelle transazioni commerciali internazionali.

Convenzione  
OCSE sulla  
corruzione

## 7.5. La partecipazione al Gruppo Egmont

Nell'ambito dell'Information Exchange Working Group del gruppo Egmont, la UIF ha partecipato al progetto dedicato al ruolo delle FIU nell'implementazione delle sanzioni finanziarie internazionali. Il gruppo ha elaborato alcuni indicatori di anomalia rientranti nel fenomeno della *sanction evasion*.

IEWG

<sup>33</sup> Cfr. UIF, *Rapporto Annuale 2023*, p. 62-63.

Fra gli schemi più frequenti rientrano l'esecuzione di transazioni tramite contanti o criptoattività e pagamenti frazionati anche al fine di eludere obblighi di segnalazione o reporting automatico. Altri indicatori ricorrenti riguardano l'interposizione di terzi soggetti, anche familiari, l'utilizzo di strutture societarie complesse, spesso caratterizzate da frequenti mutamenti della compagine di controllo, l'utilizzo di documentazione contraffatta, il coinvolgimento di paesi con carenze strategiche nel sistema AML/CFT. I lavori hanno evidenziato una disomogeneità del ruolo delle FIU in materia, sia a causa di limiti legali (solo in alcuni paesi la sanction evasion è considerata un reato presupposto di riciclaggio), sia di limiti operativi (le varie competenze sono generalmente ripartite tra molte autorità, impedendo l'adozione di efficaci contromisure). Solo un limitato numero di FIU ha responsabilità in materia di coordinamento e attuazione del sistema sanzionatorio, mentre la maggior parte di esse detiene poteri limitati a specifiche attività (ad esempio, la raccolta delle informazioni dal settore privato o la condivisione di intelligence finanziaria con altri organi nazionali e internazionali) svolti nell'ambito di comitati o sanctions bodies.

#### Gruppo IT

La UIF partecipa ai lavori dell'IT Professionals, che si sta occupando dello sviluppo di funzioni di interoperabilità fra la rete Egmont Secure Web e i sistemi domestici delle FIU e dello sviluppo di funzioni di condivisione su base volontaria di basi dati, alla stregua di quanto perfezionato in ambito europeo attraverso la funzionalità Ma3tch di FIU.net.

#### La nuova procedura di *support and compliance*

Nel 2024 la UIF ha partecipato ai lavori del gruppo MSCWG, incaricato di redigere il nuovo *Support and Compliance Process* (SCP), la cui approvazione è prevista per luglio 2025. L'SCP è finalizzato all'individuazione delle FIU che non rispettano i requisiti fissati dalle regole vincolanti del Gruppo (*Egmont Group Charter* e *Principles for Information Exchange*) e alla definizione delle contromisure, che variano da iniziative di supporto e formazione da parte degli organismi Egmont sino all'imposizione di sanzioni nei casi più gravi, evitando la duplicazione di analoghe iniziative adottate nell'ambito del GAFI o dei gruppi regionali. L'SCP può essere avviato sia su impulso di un membro del Gruppo, con un reclamo formale motivato da problemi emersi nella cooperazione bilaterale, sia al ricorrere di determinate circostanze, quali l'emersione di carenze delle FIU all'esito delle *Mutual Evaluation*.

Tali procedure, introdotte nel 2014 dal Gruppo Egmont, sono state più volte avviate in passato, specie in relazione a carenze nel quadro legale dei paesi membri. L'adozione di appositi piani d'azione per le FIU e il relativo monitoraggio hanno costituito uno stimolo complementare alle procedure GAFI, in particolare per garantire l'efficace adattamento degli ordinamenti nazionali agli standard richiesti.

## 8. IL QUADRO NORMATIVO

### 8.1. Il contesto internazionale ed europeo

#### 8.1.1. L'AML package e l'istituzione dell'AMLA

Nel giugno 2024 sono stati emanati gli atti normativi che compongono l'AML Package<sup>34</sup>. In questo contesto è stata istituita l'Autorità europea antiriciclaggio – AMLA, che ha funzioni di supervisione del sistema antiriciclaggio e di supporto e coordinamento delle FIU. Bruna Szego, precedentemente a capo dell'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio della Banca d'Italia, è stata nominata Presidente. Nei primi anni di operatività l'AMLA è chiamata a elaborare orientamenti e progetti di norme tecniche di regolamentazione.

#### 8.1.2. Ulteriori iniziative europee e internazionali

Prosegue l'iter legislativo delle proposte della Commissione per l'adozione di una direttiva (*Payment Services Directive*, PSD3) e di un regolamento (*Payment Services Regulation*, PSR), in materia di servizi di pagamento. La UIF partecipa al negoziato fornendo contributi alla delegazione italiana coordinata dal MEF. **Servizi di pagamento**

*La proposta di direttiva riconduce gli IMEL alla categoria degli IP anche in termini di regime autorizzativo e regola, tra gli altri, i servizi di prelievo di contante forniti da detagliamenti (c.d. cash-in shops) o da gestori di ATM indipendenti. La proposta di regolamento contiene disposizioni relative a diritti connessi alla prestazione e all'uso di servizi di pagamento e ai relativi obblighi per gli operatori, tra cui quelli di trasparenza. I PSP adottano meccanismi di monitoraggio delle operazioni e di IBAN name check sui bonifici per la verifica della corrispondenza tra le coordinate bancarie e il nome del beneficiario indicato dal pagatore; è prevista la possibilità di istituire accordi tra intermediari per la condivisione delle informazioni utili in materia di frodi. Le disposizioni relative a tali strumenti di prevenzione devono essere ricollegate con l'AMLR; rilevanti profili antiriciclaggio riguardano anche le possibili previsioni relative a servizi di prelievo di contante forniti da detagliamenti e ATM.*

Nel 2024 è stato approvato il regolamento UE/2024/886 in materia di pagamenti istantanei<sup>35</sup> (*Instant Payments Regulation* - IPR). I primi obblighi previsti hanno trovato applicazione dal 9 gennaio 2025. Il regolamento rende i pagamenti istantanei in euro universalmente disponibili alle stesse condizioni dei bonifici tradizionali, disciplinando sia i temi di trasparenza legati alle commissioni di invio e ricezione, sia quelli di *cybersecurity* relativamente alle verifiche di corrispondenza del beneficiario. **Instant Payments Regulation**

*Sotto il profilo AML/CFT si pone, tra l'altro, la necessità di impedire la disposizione di bonifici istantanei da conti di pagamento appartenenti a soggetti sottoposti a misure restrittive finanziarie mirate e di congelare immediatamente i fondi inviati a tali conti di pagamento. In tale ambito, il nuovo art. 5-quinquies del regolamento UE/2012/260 impone ai PSP di verificare almeno giornalmente se fra i propri utenti vi siano soggetti designati. Rispetto a tali nuove previsioni andrà valutato, in particolare, quando sarà possibile intercettare sospetti prima dell'esecuzione dei bonifici, che dovranno comunque fondarsi su elementi soggettivi e oggettivi raccolti nell'adempimento degli obblighi di prevenzione. In proposito, gli esiti delle attività di verifica richieste dal regolamento IPR ai fini della*

---

<sup>34</sup> Si fa riferimento ai seguenti provvedimenti: i) regolamento UE/2024/1620 (AMLR), che istituisce l'AMLA; ii) regolamento UE/2024/1624, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (AMLR); iii) direttiva UE/2024/1640, concernente i meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (AMLD6). Il regolamento UE/2023/1113 (c.d. TFR), anch'esso ricompreso nell'AML Package, è già stato oggetto di attuazione nell'ordinamento nazionale. Per maggiori dettagli sulla normativa si rinvia alla *Rassegna normativa* dei *Quaderni dell'antiriciclaggio* della UIF.

<sup>35</sup> Il nuovo punto 1-bis) dell'art. 2 del regolamento UE/2012/260, come modificato dal regolamento IPR, definisce il pagamento istantaneo come "bonifico che è eseguito immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario".

prevenzione di attività fraudolente potranno costituire un elemento da valutare a fini AML/CFT, escludendo comunque l'innescio di automatismi tra le attività di verifica e la collaborazione attiva.

## 8.2. La normativa nazionale

### 8.2.1. Gli interventi legislativi

#### AML Package

Nel 2024 hanno preso avvio i lavori di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale dell'*AML Package*, che comporteranno una rilevante riforma delle disposizioni vigenti<sup>36</sup>. Occorrerà assicurare il coordinamento della normativa nazionale con le disposizioni dell'AMLAR, che si applicherà per la maggior parte delle disposizioni dal 1° luglio 2025; sono in corso le interlocuzioni per valutare gli ulteriori adeguamenti dell'attuale assetto AML/CFT, con le possibili opzioni di intervento. Il DL 25/2025 ha istituito presso il MEF la Direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, con funzioni di prevenzione dei reati finanziari, di sicurezza, prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per illeciti, di vigilanza e controllo sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari e di procedimenti sanzionatori.

#### D.lgs. 204/2024

Con il D.lgs. 204/2024 la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del regolamento UE/2023/1113 (TFR)<sup>37</sup>, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate criptoattività. Le modifiche hanno interessato anche il D.lgs. 231/2007.

*Sono state introdotte nel decreto antiriciclaggio le nozioni di "cripto-attività", di "servizi per le cripto-attività" e di "prestatori di servizi per le cripto-attività" (c.d. Crypto-Asset Service Providers, CASP), che hanno sostituito a fini AML/CFT i "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale" e i "prestatori di servizi di portafoglio digitale"; è stata altresì introdotta la definizione di "indirizzo auto-ospitato"<sup>38</sup>. I CASP sono ora annoverati tra gli intermediari bancari e finanziari e sottoposti alla vigilanza antiriciclaggio della Banca d'Italia, con poteri di controllo attribuiti anche alla Guardia di Finanza, d'intesa con l'autorità di vigilanza, e alla UIF per i profili che riguardano SOS e omesse segnalazioni. È introdotto un richiamo ai rischi associati ai trasferimenti di criptoattività in cui una delle parti sia unhosted, ovvero priva di relazione con un prestatore di servizi in grado di assicurare un'adeguata verifica; è stabilito l'obbligo di attuare controlli e procedure volti a mitigare tali rischi e in particolare di: i) prevedere misure basate sul rischio per identificare l'ordinante o il beneficiario dei trasferimenti della specie, verificandone l'identità; ii) richiedere informazioni aggiuntive sull'origine e sulla destinazione delle criptoattività; iii) monitorare nel continuo le operazioni che coinvolgono indirizzi auto-ospitati; iv) adottare misure di contenimento del rischio di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie. Per i trasferimenti di criptoattività superiori a 1.000 euro è stabilito l'obbligo di adeguata verifica dei clienti, mentre per i rapporti che comportano l'esecuzione di servizi per le criptoattività con un intermediario corrispondente di un paese terzo sono stabilite misure di adeguata verifica rafforzata. Ai prestatori di*

<sup>36</sup> La direttiva UE/2024/1640 (c.d. AMLD6) dovrà essere recepita entro il 10 luglio 2027. Termini di recepimento differenziati e anticipati sono stabiliti in materia di soggetti legittimati ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva (art. 74, da recepire entro il 10 luglio 2025), disciplina dei registri e delle modalità di accesso (artt. 11, 12, 13 e 15, da trasporre entro il 10 luglio 2026) e di accesso alle informazioni di natura immobiliare (art. 18, da recepire entro il 10 luglio 2029).

<sup>37</sup> Cfr. l'*Audizione* del Direttore della UIF del 27 novembre 2024 dinanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati.

<sup>38</sup> Il regolamento MiCAR definisce criptoattività la "rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga". Le criptoattività sono classificate in tre tipologie a seconda dei rischi che comportano e, in particolare, sulla base del fatto che sia possibile stabilizzare il loro valore con riferimento ad altre attività. Il CASP è "una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività". È definito indirizzo auto-ospitato "un indirizzo nel registro distribuito non collegato a nessuno dei soggetti seguenti: a) un prestatore di servizi per le cripto-attività; b) un soggetto non stabilito nell'Unione che presta servizi analoghi a quelli di un prestatore di servizi per le cripto-attività".

*servizi in criptoattività si applicheranno le disposizioni previste per gli intermediari bancari e finanziari in materia sanzionatoria; la Banca d'Italia è indicata come autorità competente anche in caso di violazioni del regolamento TFR.*

Con il D.lgs. 129/2024, la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del regolamento UE/2023/1114 (c.d. MiCAR), delineando l'assetto delle competenze nazionali per l'esercizio della vigilanza sui mercati delle criptoattività e sulla prestazione dei relativi servizi e designando quali autorità competenti la Banca d'Italia e la Consob<sup>39</sup>. **D.lgs. 129/2024**

Il 17 gennaio 2025 è entrato in vigore il D.lgs. 211/2024<sup>40</sup> che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE/2018/1672, apportando modifiche al D.lgs. 195/2008 in materia valutaria e alla L. 7/2000 in tema di dichiarazioni sulle operazioni in oro e di commercio di oro in via professionale. La riforma ha coordinato le disposizioni della L. 7/2000 con quanto previsto dal regolamento UE/2018/1672 sui controlli sul contante in entrata o in uscita dalla UE, in modo da evitare la sovrapposizione di obblighi dichiarativi e precisarne le modalità di adempimento. Per le operazioni soggette al regolamento e al D.lgs. 195/2008, per le quali sono previsti adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, è escluso l'obbligo di dichiarazione alla UIF ai sensi della L. 7/2000. È stato espressamente incluso nella nozione di oro rilevante il materiale da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento e oro a uso prevalentemente industriale; la soglia minima ai fini dell'obbligo dichiarativo è stata ridotta a 10.000 euro, attribuendo altresì rilevanza alle operazioni frazionate<sup>41</sup>. È stata formalmente attribuita alla UIF la competenza (prima delegata dalla Banca d'Italia) a ricevere le dichiarazioni di operazioni in oro ed emanare istruzioni sulle operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa; è espressamente stabilita la sanzionabilità delle condotte poste in essere in violazione delle predette istruzioni. È stata trasferita dalla Banca d'Italia all'Organismo per la gestione degli agenti e mediatori (OAM) la competenza a ricevere le comunicazioni degli operatori professionali in oro (OPO) ai sensi dell'art. 1, co. 3, della L. 7/2000, a verificare la sussistenza dei requisiti per acquisire la qualifica di OPO e a gestire il relativo registro, che costituisce una sezione del registro degli operatori compro oro.

*Le nuove disposizioni hanno elevato al rango di norma primaria talune previsioni della Comunicazione UIF del 1° agosto 2014 sulle "Dichiarazione delle operazioni in oro", in particolare quelle sulle dichiarazioni c.d. canalizzate, sui termini per la presentazione delle dichiarazioni, sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni transfrontaliere e sull'esenzione dall'obbligo dichiarativo per le operazioni in cui sia parte la Banca d'Italia.*

Il D.lgs. 211/2024 ha confermato l'obbligo per chi entra nel o esce dal territorio nazionale di dichiarare all'ADM il "denaro contante" trasportato al seguito di importo pari o superiore a 10.000 euro. In linea con il regolamento UE/2018/1672, la nozione di "denaro contante" comprende valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore<sup>42</sup> e carte prepagate.

---

<sup>39</sup> Occorre attendere la definizione del regime transitorio. È previsto che entro il 31 maggio 2025 i VASP già iscritti all'OAM pubblichino sul proprio sito web e trasmettano ai clienti adeguata informazione sui piani e sulle misure che intendono adottare per conformarsi al MiCAR ovvero per l'ordinata chiusura dei rapporti. Entro il 30 giugno 2025, i VASP iscritti all'OAM presentano istanza di autorizzazione e, in tal caso, potranno continuare a operare fino al 30 dicembre 2025 o fino al rilascio/diniego dell'autorizzazione. Dopo il 30 giugno 2025, i VASP che non avranno presentato istanza di autorizzazione cesseranno di operare e l'OAM li cancellerà d'ufficio. Con comunicazioni, rispettivamente, del 12 e 13 settembre 2024, la Consob e la Banca d'Italia hanno fornito prime indicazioni operative.

<sup>40</sup> Sul punto cfr. anche l'*Audizione* del Direttore della UIF del 3 ottobre 2024 dinanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati.

<sup>41</sup> Operazioni in oro dello stesso tipo eseguite nel mese solare con la medesima controparte singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori a 10.000 euro (art. 1, co. 2-bis L. 7/2000).

<sup>42</sup> Nello specifico: a) monete con un tenore in oro di almeno il 90%; b) lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%.

**Organismi di autoregolamentazione e associazioni rappresentative**

È stato disciplinato l'obbligo di informativa all'ADM in caso di trasferimento di denaro c.d. "non accompagnato" da e verso il territorio nazionale di valore pari o superiore a 10.000 euro. Sono introdotte inoltre disposizioni in materia di trattenimento temporaneo, sequestro e in materia sanzionatoria e di collaborazione e scambi tra le autorità. L'ADM trasmette alla UIF: a) le informazioni raccolte che non confluiscono nel Sistema informativo doganale, senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute; b) le informazioni che confluiscono nel Sistema informativo doganale mediante collegamento diretto della UIF al predetto sistema.

### 8.2.2. La disciplina secondaria e gli altri provvedimenti

**UIF e Banca d'Italia**

Con la *Comunicazione* del 12 dicembre 2024 l'Unità SNA della Banca d'Italia e la UIF hanno fornito ai soggetti obbligati indicazioni sugli obblighi antiriciclaggio in materia di apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali, nonché su alcune buone prassi osservate presso i PSP per mitigare i rischi ML/TF derivanti dal loro utilizzo.

#### Istruzioni della UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette

La UIF sta definendo le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, per sollecitare l'acquisizione di una piena consapevolezza dei ruoli e dei compiti dei destinatari, della necessità di svolgere specifiche valutazioni e di adottare corrette modalità di segnalazione, senza automatismi segnaletici o approcci cautelativi. Sono richiamati i principi e le regole della collaborazione attiva nelle fasi di individuazione ed esame delle anomalie, rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette; sono inoltre fornite indicazioni per chiarire il rapporto tra l'obbligo di SOS e adempimenti previsti da altre disposizioni di legge. Attenzione specifica sarà dedicata ai temi della sospensione delle operazioni sospette e dei flussi di ritorno comunicati dalla UIF. Saranno inoltre illustrati gli adempimenti organizzativi e procedurali funzionali alla collaborazione attiva, in raccordo con le indicazioni in materia delle autorità di vigilanza di settore. I contenuti della bozza di provvedimento formeranno oggetto di consultazione con autorità, associazioni di categoria e organismi di autoregolamentazione allo scopo di realizzare una piena condivisione dei contenuti e degli obiettivi.

**Banca d'Italia**

Con *Provvedimento* del 27 novembre 2024 la Banca d'Italia ha modificato le "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", disciplinando in particolare le modalità di invio delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio. A novembre 2024 la Banca d'Italia ha dichiarato all'EBA l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate criptoattività ai sensi del regolamento TFR (c.d. Orientamenti in materia di *travel rule*).

**Ivass**

Con Provvedimento del 4 giugno 2024 l'Ivass ha introdotto modifiche e integrazioni al regolamento n. 44/19, recante disposizioni in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, al fine di dare piena attuazione agli Orientamenti dell'EBA del 14 giugno 2022 sull'assetto di governo societario e dei controlli interni in materia di antiriciclaggio.

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNCDEC) ha approvato le nuove regole tecniche in materia antiriciclaggio. Come stabilito dal Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023, inoltre, il CNDCEC e il CNN hanno individuato gli indicatori di anomalia rilevanti nell'ambito dell'attività svolta. Analoga attività è stata svolta da Assirevi e Assogestioni. La UIF ha collaborato con i predetti organismi e associazioni nello svolgimento dell'attività di selezione.

## 9. LE RISORSE E L'ORGANIZZAZIONE

### 9.1. L'organizzazione e le risorse

Nel 2024 il numero degli addetti dell'Unità ha continuato a crescere raggiungendo a fine anno le 191 unità, 4 in più rispetto al 2023, a seguito dell'uscita di 6 persone e all'ingresso di 10 risorse (di cui 2 nuovi assunti). La distribuzione del personale fra Servizi è simile a quella di un anno prima, con 95 risorse assegnate al Servizio Operazioni Sospette, 62 al Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali, 29 al Servizio Valorizzazione delle Informazioni e Innovazione Tecnologica e tre direttori allo staff di supporto alla Direzione. L'età media dei dipendenti è pari a 46,2 anni, in leggera crescita rispetto al 2023 e il 49% delle prestazioni è stato svolto a distanza (44% nell'anno precedente).

Il personale

Anche nel 2024 l'Unità ha investito nel miglioramento delle competenze professionali delle risorse umane. Sono state realizzate 19 iniziative formative interne su tematiche operative e istituzionali; gli addetti alla UIF hanno inoltre partecipato a iniziative formative della Banca d'Italia (115 iniziative per 122 addetti UIF partecipanti) e di enti esterni.

La formazione

### 9.2. I progetti informatici

Il 2024 è stato caratterizzato da un forte impegno nell'innovazione degli strumenti per gli analisti, nello sviluppo di soluzioni a supporto delle nuove rilevazioni legate alle sanzioni internazionali.

La nuova anagrafe dei soggetti IDRES mira ad accentrare la gestione dei dati identificativi di tutti i soggetti segnalati all'Unità nell'ambito delle diverse rilevazioni e migliora il riconoscimento dello stesso soggetto quando referenziato con elementi anagrafici parzialmente difformi. IDRES agevola il trattamento dei nominativi scritti in alfabeti diversi da quello latino ed è in grado di riconoscere le identità sfruttando, oltre agli elementi identificativi più tradizionali, anche informazioni di relazione (es. intestazione del medesimo rapporto finanziario) e dati connessi all'utilizzo delle piattaforme tecnologiche (es. indirizzo IP, e-mail, numero di cellulare). Tali caratteristiche migliorano l'accuratezza dell'identificazione e riducono le attività operative ora necessarie per risolvere i casi dubbi. Tenuto conto delle ricorrenti necessità di gestire fonti informative relative a contesti potenzialmente a rischio, IDRES presenta elevata flessibilità nel trattamento di nuove fonti informative e nella gestione del carico elaborativo, nonché facilità di adattamento all'evoluzione tecnologica.

Nuovo sistema per la risoluzione delle identità

L'applicazione RADAR si arricchisce con un *Graph database* per valorizzare l'ampia rete di relazioni che legano fra loro i soggetti e i rapporti finanziari referenziati nei flussi segnalati trasmessi all'Unità. L'analisi di rete, già utilizzata nell'analisi delle SOS provenienti da specifiche categorie di soggetti obbligati caratterizzati da un'operatività particolarmente frammentata, è stata così estesa all'intera gamma delle segnalazioni. La nuova tecnologia si integra pienamente con la tradizionale base dati relazionale RADAR, abilitando modalità innovative di sfruttamento e rappresentazione delle informazioni. In particolare, consente all'analista di avere una visione d'insieme delle relazioni soggettive e finanziarie di uno specifico contesto, di approfondire particolari ambiti navigando con facilità le singole relazioni e accedendo ai relativi dati di dettaglio. In prospettiva, al nuovo sistema potranno essere affiancate soluzioni di intelligenza artificiale per sviluppare *knowledge graphs* che potranno agevolare gli analisti nell'individuazione di relazioni nascoste o nel riconoscimento di schemi di riciclaggio ricorrenti.

Graph analysis

Al fine di arricchire i contenuti informativi a disposizione degli analisti è proseguita l'attività di integrazione in RADAR di nuovi indicatori tra cui rilevano quelli che sintetizzano

Indicatori di rischio

aspetti di particolare rilievo nell'apprezzamento del rischio (cfr. il paragrafo: *L'analisi finanziaria* del capitolo 1). L'interfaccia grafica di RADAR consente di usare questi indicatori per facilitare l'analisi delle segnalazioni e del connesso contesto operativo, specie nei casi più complessi, evidenziando i soggetti e le relazioni più rilevanti dal punto di vista finanziario. La soluzione tecnica adottata è particolarmente flessibile per consentire, nel prossimo futuro, un rapido adeguamento a nuovi criteri di aggregazione e delle variabili utilizzate per misurare il rischio finanziario e investigativo.

In un'ottica di progressiva riduzione dei rischi operativi e di sicurezza, è stato ulteriormente automatizzato il processo di invio delle segnalazioni agli OO.II., riducendo le attività manuali previste in fase di creazione e di trasmissione degli archivi contenenti le SOS.

Il processo di sospensione, che si caratterizza per i particolari livelli di riservatezza delle informazioni, tramite l'integrazione in RADAR raggiunge maggiori livelli di tempestività, automazione e sicurezza delle comunicazioni tra soggetti obbligati, UIF e OO.II.

### Sperimentazione di algoritmi di *machine learning* in ambiente con elevati presidi di sicurezza dei dati

Per l'Unità risulta particolarmente importante affinare il modo in cui viene modulato l'impiego delle risorse in relazione al grado di potenziale rischiosità delle segnalazioni ricevute. In quest'ottica, è stato avviato un fronte di ricerca volto a individuare tempestivamente le segnalazioni che, presentando bassi o nulli livelli di rischio finanziario, potrebbero essere trattate con modalità specifiche. A tal fine, sono stati sperimentati vari modelli di *machine learning* (es. *gradient boosting*, reti neurali) che, applicati ai dati a disposizione della UIF al momento della ricezione di ciascuna SOS, hanno dimostrato interessanti capacità di riconoscimento automatico del livello di rischio della SOS. Questi modelli saranno affinati ulteriormente in una prospettiva di utilizzo a supporto degli analisti.

La sperimentazione ha sfruttato un ambiente denominato *Blind Learning Environment* allestito dal Dipartimento IT della Banca d'Italia costituito da una infrastruttura con elevate capacità computazionali progettata per trattare in modo sicuro i dati riservati.

#### Trasferimenti russi

A luglio 2024 è stata attivata sul portale Infostat-UIF la nuova rilevazione, denominata Trasferimenti RUSSI (TRU), relativa a trasferimenti di fondi extra-UE riconducibili a soggetti di nazionalità russa (cfr. il paragrafo: *Le sanzioni finanziarie internazionali* del capitolo 6).

### 9.3. La sicurezza e la riservatezza delle informazioni

La tutela della riservatezza delle informazioni è cruciale per la UIF, che anche nel 2024 si è impegnata per il rafforzamento dei relativi presidi in stretta sinergia con il Dipartimento IT della Banca d'Italia, anche alla luce dell'evoluzione del quadro delle minacce. In occasione delle *Audizioni* di aprile 2024, dinanzi alla Commissione Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati e alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, il Direttore della UIF ha illustrato i presidi informatici e amministrativi, nonché i controlli interni predisposti a tutela della riservatezza delle informazioni dell'Unità.

#### Trattamento delle PEP

Attesa la delicatezza della materia, è stato realizzato un indicatore che evidenzia le segnalazioni contenenti riferimenti a categorie di soggetti politicamente esposti (PEP) in modo da applicare opportune modalità di trattamento. L'indicatore si basa su elenchi aggiornati con cadenza semestrale a partire da Open Data istituzionali e riferiti ai soggetti che hanno ricoperto una carica istituzionale negli ultimi due anni.

Nei primi mesi del 2025, recependo la metodologia adottata in Banca d'Italia, la UIF ha completato una nuova ricognizione dei propri processi al fine di individuare e gestire il proprio rischio operativo. Per ciascun processo sono stati individuati i rischi inerenti, inclusi quelli conseguenti all'utilizzo di infrastrutture informatiche e quello di corruzione, ed è stata effettuata una tassonomia degli eventi di rischio e una stima delle probabilità che essi si verificino. Alla luce delle misure di prevenzione già in essere alcuni processi sono risultati a rischio medio e altri a rischio basso. Sono infine stati avviati piani di azione per prevenire o mitigare il rischio residuo.

#### L'accordo tecnico UIF-DNA-DIA-GDF

Sono state realizzate le funzionalità previste dal Protocollo d'Intesa tra DNA, UIF, GDF e DIA sottoscritto a dicembre 2023 per consentire lo scambio di informazioni riservate tra dette autorità mediate il portale SAFE della UIF. A fini di sicurezza, l'accesso al portale è protetto da un'autenticazione a due fattori, che include l'impiego di un certificato digitale i cui estremi sono comunicati alla UIF in fase di registrazione di ciascuna utenza. Gli scambi tra la postazione dell'utente e il portale sono protetti da un doppio sistema di cifratura (di canale e *end-to-end*) volto a impedire intercettazioni da parte di soggetti esterni e assicurare che le informazioni possano essere lette solo dagli effettivi destinatari. SAFE provvede a tracciare gli accessi degli utenti in modo da consentire la piena ricostruibilità delle azioni svolte a fini di successive verifiche. Al momento, lo scambio dati con il portale avviene in modalità *user-to-application* (U2A); è in programma l'introduzione della modalità *application-to-application* (A2A) per ridurre le residue attività manuali e rafforzare ulteriormente la sicurezza degli scambi.

#### 9.4. La comunicazione esterna

La comunicazione esterna è un obiettivo prioritario per la UIF. Oltre al presente *Rapporto Annuale*, oggetto di uno specifico evento pubblico, sul sito internet dell'Unità sono pubblicate *Newsletter* sull'attività svolta dalla UIF e sulle principali novità legate ai temi anti-riciclaggio, nonché i *Quaderni dell'antiriciclaggio*, che comprendono i filoni tematici *Statistiche*, *Analisi e studi* e *Rassegna normativa*. Il nuovo filone *Rassegna normativa*, illustra le principali novità normative e della giurisprudenza e riporta approfondimenti specifici su tematiche di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Prosegue l'azione di sensibilizzazione e informazione nei confronti dei destinatari degli obblighi segnaletici e del pubblico e la creazione di occasioni di approfondimento e dibattito con le altre autorità nazionali e sovranazionali. Nell'anno, l'Unità ha partecipato con propri relatori a oltre 90 iniziative sia divulgative che formative.

*Tra gli eventi nazionali di rilievo si segnalano le docenze e le iniziative formative presso la Procura di Napoli, la Scuola di Formazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, la Sezione Crimini Finanziari della Polizia Postale e diversi enti della P.A. Iniziative specifiche sono state rivolte a categorie di soggetti obbligati (fiduciarie, SGR, operatori professionali in oro) e agli ordini professionali. Sono stati inoltre organizzati due eventi del ciclo "la UIF incontra i segnalanti" e un seminario sulla collaborazione attiva degli operatori in oro. A livello internazionale si segnala la partecipazione a eventi organizzati da Consiglio d'Europa, Ambasciata italiana in Romania, Organizzazione Mondiale delle Dogane, Banking Association for Central and Eastern Europe e da alcune Università estere.*



## GLOSSARIO

### **Amministrazioni e organismi interessati**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.lgs. 231/2007, sono gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, ossia le Amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo o competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore nei confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalità di cui al suddetto decreto, rientrano nella definizione di amministrazione interessata il MEF quale autorità preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello Sviluppo economico (oggi MIMIT) quale autorità preposta alla sorveglianza delle società fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'art. 106 TUB.

### **Archivi standardizzati**

Archivi mediante i quali sono resi disponibili i dati e le informazioni previsti dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.lgs. 231/2007, secondo gli standard tecnici e le causali analitiche indicate.

### **Autoriciclaggio**

Ai sensi dell'art. 648-ter.1 del codice penale è punito per il reato di autoriciclaggio “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. La norma è stata introdotta dall'art. 3, co. 3, della L. 186/2014 e, da ultimo, modificata dall'art. 1, co. 1, lett. f) del D.lgs. 195/2021.

### **Autorità di vigilanza di settore**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), del D.lgs. 231/2007, sono la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del DL 350/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. 409/2001.

### **Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**

Autorità deputata a prevenire la corruzione nella PA e nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché a svolgere attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e in ogni settore della PA che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione, nonché mediante attività conoscitiva.

### **Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)**

Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 109/2007, è il Comitato istituito presso il MEF, presieduto dal Direttore generale del Tesoro, composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'Interno, dal Ministro della Giustizia, dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dello Sviluppo economico (oggi MIMIT), dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'Isvap (oggi Ivass), dalla UIF. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il MEF, un ufficiale della GDF, un appartenente al ruolo dirigenziale o ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia di cui all'art. 16 della L. 121/1981, in servizio presso la DIA, un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, un dirigente dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli e un magistrato della DNA. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle

risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del Demanio. Gli enti che partecipano con propri rappresentanti nel CSF comunicano al Comitato, anche in deroga a ogni disposizione in materia di segreto d'ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato stesso. Inoltre, l'AG trasmette ogni informazione ritenuta utile per contrastare il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Con l'entrata in vigore del D.lgs. 231/2007 le competenze del CSF, inizialmente limitate al coordinamento in materia di contrasto finanziario al terrorismo, sono state estese anche alla lotta al riciclaggio (art. 5, co. 5, 6 e 7, del D.lgs. 231/2007).

### **Congelamento di fondi**

Ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. b), del D.lgs. 109/2007, è il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

### **Cross-border reports**

Segnalazioni di operazioni sospette ricevute da una FIU della UE che riguardano un altro Stato membro e che, ai sensi dell'art. 53, co. 1, della IV direttiva, devono essere prontamente trasmesse alle controparti interessate. Tali segnalazioni sono individuate sulla base della metodologia sviluppata nell'ambito della Piattaforma delle FIU della UE.

### **Direzione Investigativa Antimafia (DIA)**

Organismo investigativo specializzato, a composizione interforze, con competenza su tutto il territorio nazionale. Istituito con L. 410/1991 nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno ha il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività d'investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, in tutte le sue espressioni e connessioni, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti di associazione di tipo mafioso o a essa ricollegabili.

### **Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA)**

La DNA, istituita nell'ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione con DL 367/1991, convertito con modificazioni dalla L. 8/1992, ha il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative alla criminalità organizzata e di trattare procedimenti in materia di terrorismo, anche internazionale (DL 7/2015, convertito con modificazioni dalla L. 43/2015). Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 159/2011, alla Direzione è preposto un magistrato con funzioni di Procuratore nazionale e due procuratori aggiunti, nonché, quali sostituti, magistrati scelti tra coloro che hanno svolto funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. Il DL 105/2023 (convertito con modificazioni dalla L. 137/2023) ha esteso i poteri di impulso e coordinamento del Procuratore nazionale anche ai procedimenti inerenti a taluni delitti di criminalità informatica.

### **Financial Intelligence Unit (FIU)**

Unità centrale nazionale che, al fine di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è incaricata di ricevere e analizzare segnalazioni di operazioni sospette e altre informazioni rilevanti in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e connessi reati presupposto, nonché della disseminazione dei risultati di tali analisi. In base alla scelta compiuta dal singolo legislatore nazionale, la FIU può assumere la natura di autorità amministrativa, di struttura specializzata costituita all'interno delle forze di polizia o incardinata nell'ambito dell'AG. In alcuni Stati sono stati adottati modelli misti fra i precedenti.

### **Finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa**

Ai sensi dell'art.1, co. 1 lett. e) del D.lgs. 109/2007, per finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa si intende la fornitura o la raccolta di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente, a sostenere o favorire tutte quelle attività legate all'ideazione o alla realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare, chimica o batteriologica.

## **Finanziamento del terrorismo**

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d), del D.lgs. 109/2007, per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati a essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

## **FIU.net**

Infrastruttura di comunicazione tra le FIU della UE che consente uno scambio strutturato di informazioni su base multilaterale, garantendo standardizzazione applicativa, immediatezza e sicurezza degli scambi.

## **Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI, in inglese Financial Action Task Force - FATF)**

Organismo intergovernativo creato in ambito OCSE che ha lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a livello nazionale e internazionale. Nel 2012 ha emanato 40 nuove Raccomandazioni per il contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

## **Gruppo Egmont**

Organismo a carattere informale, costituito nel 1995 da un gruppo di FIU per sviluppare la cooperazione internazionale e accrescerne i benefici. Nel 2010 si è trasformato in un'organizzazione internazionale con Segretariato a Ottawa, Canada.

## **Mezzi di pagamento**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. s), del D.lgs. 231/2007, sono il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

## **Moneyval (Committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures and the financing of terrorism)**

Costituito nel settembre 1997 come sottocomitato dell'European Committee on Crime Problems del Consiglio d'Europa. Opera come autonomo organismo di monitoraggio del Consiglio d'Europa in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e risponde direttamente al Comitato dei Ministri, cui presenta il proprio Rapporto Annuale, rivolgendo ai paesi aderenti specifiche raccomandazioni in materia. Valuta le misure antiriciclaggio adottate dai paesi aderenti al Consiglio d'Europa diversi dai membri del GAFI. È Associate Member del GAFI, in qualità di gruppo regionale.

## **Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV)**

Reparto speciale della GDF, opera sul fronte della lotta al riciclaggio sia come organismo investigativo di polizia, sia come organo amministrativo di controllo del settore dell'intermediazione finanziaria, unitamente alla Banca d'Italia e alla DIA.

## **Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti e mediatori (OAM)**

Ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. q), del D.lgs. 231/2007 gestisce gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'art. 128-undecies TUB. Presso l'OAM sono altresì tenuti: i) il registro dei cambiavalute nel cui ambito è istituita una sezione speciale dedicata ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (art. 17-bis, co. 8-bis, del D.lgs. 141/2010, inserito dal D.lgs. 90/2017 e modificato dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.lgs. 125/2019); ii) il registro dei soggetti convenzionati e agenti di cui all'art. 45 del D.lgs. 231/2007; iii) il registro degli operatori compro oro di cui all'art. 1, co. 1, lett. q), del D.lgs. 92/2017, nel cui ambito è istituita una sezione dedicata agli operatori professionali in oro (art. 1, co. 3-ter L. 7/2000, come modificata dall'art. 1, co. 1, D. lgs. 211/2024).

## Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Agenzia del Dipartimento del tesoro statunitense che regola e applica le sanzioni economiche e commerciali disposte, nello svolgimento della politica estera e della sicurezza nazionale, nei confronti di altri Stati, organizzazioni e individui stranieri.

## Organismo di autoregolamentazione

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. aa), del D.lgs. 231/2007, è l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione.

## Paesi con carenze strategiche nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo individuati dal GAFI

Sono inclusi in questo ambito i paesi aventi deboli presidi antiriciclaggio, individuati dal GAFI attraverso *public statements* pubblicati tre volte l'anno. In base a tali valutazioni (*FATF High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 21 February 2025* e *Jurisdictions under Increased Monitoring – 21 February 2025*), a marzo 2025 risultavano non allineati alla normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: Algeria, Angola, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Croazia, Haiti, Iran, Kenya, Libano, Mali, Monaco, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica di Corea, Repubblica Democratica del Laos, Siria, Sud Africa, Sud Sudan, Tanzania, Venezuela, Vietnam, Yemen.

## Paesi e territori non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata – DM 4 maggio 1999

Paesi e territori elencati nella cosiddetta *black list* contenuta nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (da ultimo modificato dal DM del 20 luglio 2023): Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire, Brunei, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras El Khaimah, Sharjah, Umm Al Qaiwain), Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey (comprese Alderney e Sark), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Mauritius, Monserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, Principato di Monaco, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Seychelles, Singapore, Sint Eustatius e Saba, Sint Maarten – parte Olandese, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu.

## Paesi non cooperativi a fini fiscali individuati dall'Unione europea

Rientrano nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali: Samoa americane, Anguilla, Figi, Guam, Palau, Panama, Russia, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu (*Conclusioni del Consiglio del 18 febbraio 2025*).

## Paesi terzi ad alto rischio

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. bb), del D.lgs. 231/2007, sono i paesi non appartenenti alla UE i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea, con il regolamento delegato UE/2016/1675 e successive modificazioni, nell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 9 e 64 della direttiva UE/2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 come modificata dalla direttiva UE/2018/843: Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Gibilterra, Haiti, Giamaica, Mali, Mozambico, Myanmar, Nigeria, Panama, Filippine, Senegal, Sud Africa, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Trinidad e Tobago, Uganda, Emirati Arabi Uniti, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Iran, Repubblica Democratica di Corea (regolamento delegato UE/2024/163 del 12 dicembre 2023).

## Persone politicamente esposte

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. dd), del D.lgs. 231/2007, sono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del

Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

#### **Piattaforma delle FIU dell'Unione europea**

Organo europeo presieduto dalla Commissione e composto dalle FIU della UE; attivo dal 2006, è stato formalizzato dalla IV direttiva che ne ha anche definito il mandato (art. 51). Questo si riferisce al rafforzamento della cooperazione, allo scambio di opinioni, alla prestazione di consulenza su questioni relative all'attuazione delle regole europee d'interesse per le FIU e i soggetti segnalanti.

#### **Prestatori di servizi di portafoglio digitale**

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. ff-bis), del D.lgs. 231/2007, sono le persone fisiche o giuridiche che forniscono a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali. Con il D.lgs. 204/2024 sono state introdotte le nozioni di "cripto-attività" e di "servizi per le cripto-attività", con il conseguente superamento delle precedenti nozioni di "valuta virtuale" e di "prestatori di servizi di portafoglio digitale".

#### **Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale**

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. ff), del D.lgs. 231/2007, sono le persone fisiche o giuridiche che forniscono a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute. Con il D.lgs. 204/2024 sono state introdotte le nozioni di "cripto-attività" e di "servizi per le cripto-attività", con il conseguente superamento delle precedenti nozioni di "valuta virtuale" e di "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale".

#### **Pubbliche amministrazioni**

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. hh), del D.lgs. 231/2007, sono le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle PA e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dalla UE nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale.

### **Punto di contatto centrale**

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. ii), del D.lgs. 231/2007, è il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli IMEL, quali definiti all'art. 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva CE/2009/110, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'art. 4, punto 11), della direttiva UE/2015/2366, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti.

### **Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

L'art. 648-bis del codice penale punisce per il reato di riciclaggio chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, “sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. L'art. 648-ter punisce per il reato di impiego chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, “impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”. Con riferimento a entrambi i reati, il D.lgs. 195/2021 ha esteso la punibilità anche ai fatti riguardanti “denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi”. Ai sensi dell'art. 2, co. 4, del D.lgs. 231/2007 costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti azioni: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

### **Soggetti convenzionati e agenti**

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lettera nn), del D.lgs. 231/2007, sono gli operatori convenzionati o gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'art. 128-quater, co. 2 e 6 del TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana.

### **Soggetti designati**

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. oo), del D.lgs. 231/2007 per soggetti designati si intendono le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale.

### **Titolare effettivo**

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. pp), del D.lgs. 231/2007, è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

### ***Trade-based money laundering (TBML)***

Il processo di occultamento di proventi di reati e trasferire valore attraverso l'utilizzo di transazioni commerciali per cercare di legittimare l'origine illecita degli stessi.

### **Valuta virtuale**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. qq), del D.lgs. 231/2007, è la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente. Con il D.lgs. 204/2024 è stata introdotta la nozione di “cripto-attività”, con il conseguente superamento della precedente nozione di “valuta virtuale”.

## SIGLARIO

ADM	Agenzia delle Dogane e dei monopoli
AG	Autorità giudiziaria
AMLA	Anti-Money Laundering Authority
AML/CFT	Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
ANCI	Associazione Nazionale Comuni Italiani
ATM	Automated Teller Machine
AUI	Archivio Unico Informatico
BCE	Banca Centrale Europea
CASP	Crypto-Asset Service Provider
CDP	Cassa Depositi e Prestiti
CNDCEC	Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
CNF	Consiglio Nazionale Forense
CNN	Consiglio Nazionale del Notariato
COLAF	Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea
Consob	Commissione nazionale per le società e la borsa
CPMI	Committee on Payments and Market Infrastructures
CSF	Comitato di Sicurezza Finanziaria
DDA	Direzione Distrettuale Antimafia
DIA	Direzione Investigativa Antimafia
DNA	Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
EAG	Eurasian Group (gruppo regionale del GAFI)
EBA	European Banking Authority
ECOFEL	Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership
EPPO	European Public Prosecutor's Office
ESW	Egmont Secure Web
Europol	European Police Office
FATF	Financial Action Task Force (GAFI)
FIU	Financial Intelligence Unit
FSB	Financial Stability Board
GAFI	Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF)
GDF	Guardia di Finanza
G20	Gruppo dei Venti
IMEL	Istituto di moneta elettronica
IP	Istituto di pagamento
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
ISIL	Islamic State of Iraq and the Levant
Istat	Istituto nazionale di statistica
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
Ivass	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
MEF	Ministero dell'Economia e delle finanze
NRA	National Risk Assessment
NSPV	Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
OAM	Organismo degli Agenti e dei Mediatori
OFAC	Office of Foreign Asset Control (USA)

OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OO.II.	Organi investigativi
PEP	Politically Exposed Person
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PSP	Prestatori di servizi di pagamento
RADAR	Raccolta e Analisi Dati AntiRiciclaggio
SARA	Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
SGR	Società di gestione del risparmio
SICAF	Società di investimento a capitale fisso
SICAV	Società di investimento a capitale variabile
SIM	Società di intermediazione mobiliare
SNA	Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio della Banca d'Italia
SOS	Segnalazione di operazioni sospette
TUB	Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993)
TUF	Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998)
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986)
TULPS	Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
UE	Unione europea
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
VASP	Virtual Asset Service Provider